

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA

ANNO IV

Mogadiscio, 2 Giugno 1973

N. 6

DIREZIONE E REDAZIONE
Presso la Presidenza del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Pubblicazione Mensile

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 300 — L'abbonamento richiesto in tempo stabilito, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

FIRST PART

ADMINISTRATIVE AND LEGISLATIVE ACTS

LEGGE N. 37 del 2 Giugno 1973 — *Codice Civile Somalo.* Pag. 570

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

LEGGE n. 37 del 2 Giugno 1973.

CODICE CIVILE SOMALO.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTA la Prima e la Seconda Carta della Rivoluzione;

PRESO ATTO dell'approvazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo ed il Consiglio dei Segretari di Stato;

SU PROPOSTA del Segretario di Stato alla Giustizia e Affari Religiosi;

PROMULGA

la seguente Legge:

Art. 1

E' approvato il testo del Codice Civile Somalo allegato alla presente Legge.

Art. 2

Un esemplare del testo in lingua italiana, firmato dal Presidente del C. R. S. e controfirmato dal Segretario di Stato alla Giustizia e Affari Religiosi, servirà da originale e sarà depositato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Art. 3

Il Codice Civile Somalo entrerà in vigore il 1° Luglio 1973, dalla stessa data cesseranno di avere effetto tutte le disposizioni in materia civile attualmente vigenti nel territorio della Repubblica Democratica Somala.

Mogadiscio, li 2 Giugno 1973.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Magg. Gen. Mohamed Siad Barre

IL SEGRETARIO DI STATO
alla Giustizia e Affari Religiosi
Dr. Abdisalam Scek Hussien

ALLEGATO

CODICE CIVILE

TITOLO PRELIMINARE

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I.

LE LEGGI E LA LORO APPLICAZIONE

Sezione 1

La legge e il diritto

Articolo 1

1. La legge regola tutte le materie alle quali si riferisce la lettera o lo spirito delle sue disposizioni.

2. In mancanza di una disposizione legislativa applicabile il Giudice decide in base ai principi del diritto islamico; in mancanza di questi il Giudice fa ricorso ai principi di giustizia sociale o all'equità.

Articolo 2

La legge non può essere abrogata se non da una legge posteriore che disponga espressamente l'abrogazione della legge anteriore o contenga una disposizione incompatibile con quella della legge anteriore, o regoli la materia precedentemente regolata dalla legge anteriore.

Articolo 3

Salvo disposizione speciale, i termini sono calcolati in base al calendario gregoriano.

Articolo 4

Chi esercita legittimamente il suo diritto non è responsabile per il danno che ne derivi.

Articolo 5

L'esercizio del diritto e' considerato illegittimo nei seguenti casi:

- a) se ha il solo scopo di nuocere ad altri;
- b) se e' inteso alla soddisfazione di un interesse la cui importanza e' minima in rapporto al danno che ne deriva ad altri;
- c) se e' inteso alla soddisfazione di un interesse illecito.

Sezione 2

Applicazioni delle leggi

CONFLITTO DI LEGGI NEL TEMPO

Articolo 6

1. Le leggi concernenti la capacità si applicano a tutti le persone che possegono i requisiti previsti da tali leggi.

2. Qualora una persona considerata capace a norma della legge anteriore diventi incapace a norma della legge posteriore, tale incapacità non pregiudica gli atti da esso precedentemente compiuti.

Articolo 7

1. Le nuove disposizioni sulla prescrizione si applicano a tutte le prescrizioni in corso.

2. Peraltro, la legge anteriore determina la data di decorrenza, la sospensione e l'interruzione della prescrizione per il periodo trascorso prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Articolo 8

1. Qualora la nuova legge stabilisca un termine di prescrizione più breve del termine previsto dalla legge anteriore, dopo l'entrata in vigore della nuova legge e' preso in considerazione il nuovo termine, ancorche' il vecchio termine abbia già cominciato a decorrere.

2. Tuttavia, se il lasso di tempo che deve ancora decorrere in base alle vecchie disposizioni è più breve del termine fissato dalle nuove disposizioni, la prescrizione avviene allo spirare di tale lasso di tempo.

Articolo 9

Le prove precostituite sono soggette alla legge in vigore al momento in cui la prova è stabilita ovvero avrebbe dovuto essere stabilita.

CONFLITTO DI LEGGI NELLO SPAZIO

Articolo 10

La qualificazione della categoria alla quale appartiene un dato rapporto giuridico, al fine di individuare la legge applicabile in caso di conflitto tra leggi diverse, è fatta in base all'ordinamento giuridico somalo.

Articolo 11

1. Lo stato e la capacità delle persone sono regolati dalle rispettive leggi nazionali. Peraltro, se una delle parti, in una transazione di ordine pecuniario conclusa e producente effetti in Somalia, è uno straniero incapace e la sua incapacità è dovuta ad una causa oscura che non può essere facilmente accertata dall'altra parte, tale causa non pregiudica la sua capacità.

2. Lo stato giuridico delle persone giuridiche straniere, quali società, associazioni, fondazioni, o altre, è soggetta alla legge dello Stato nel cui territorio è situata la sede principale ed effettiva. Peraltro, se tale persona esercita la sua attività principale in Somalia, si applica la legge somala.

Articolo 12

Le condizioni sostanziali relative alla validità del matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascuno dei coniugi.

Articolo 13

1. Gli effetti del matrimonio, ivi compresi quelli patrimoniali sono soggetti alla legge nazionale comune dei coniugi, oppure, in mancanza di essa, alla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.

2. Allo stesso modo sono regolate la separazione personale e il divorzio.

3. Il Talak (ripudio) è regolato dalla legge nazionale del marito al tempo in cui esso avviene.

Articolo 14

Nei casi previsti dai due articoli precedenti, se uno dei due coniugi è somalo al tempo della celebrazione del matrimonio, la legge somala è la sola applicabile, salvo per quanto concerne la capacità di contrarre matrimonio.

Articolo 15

1. L'obbligazione alimentare tra parenti è regolata dalla legge nazionale dell'obbligato.

2. Se la persona che ha diritto agli alimenti è di nazionalità Somala l'obbligazione alimentare sarà regolata dalla legge Somala.

Articolo 16

Le norme sostanziali in materia di amministrazione legale, tutela, curatela e altri istituzioni per la protezione degli incapaci e degli assenti sono determinati dalla legge nazionale della persona da proteggere.

Articolo 17

1. Le successioni legittime e testamentarie e gli altri atti di disposizione per causa di morte sono regolati dalla legge nazionale del «de cuius», del testatore o del disponente al tempo del decesso.

2. Peraltro, la forma del testamento è regolata dalla legge nazionale del testatore al tempo del testamento o dalla legge del luogo in cui il testamento è stato fatto. Allo stesso modo è regolata la forma degli altri atti di disposizione per causa di morte.

Articolo 18

Il possesso, la proprietà, gli altri diritti reali sulle cose mobili e immobili sono soggetti alla legge del luogo in cui le cose si trovano.

Articolo 19

1. Le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla legge del domicilio quando essa è comune alle parti contraenti e, in mancanza del domicilio comune, dalla legge del luogo in cui il contratto è stato concluso, salvo in ogni caso che risulti da un accordo o dalle circostanze che le parti abbiano voluto una legge diversa.

2. Peraltro, i contratti relativi, agli immobili sono soggetti alla legge del luogo in cui l'immobile è situato.

Articolo 20

La forma degli atti tra vivi è regolata dalla legge del luogo in cui gli atti sono compiuti o dalla legge che regola la loro sostanza, oppure dalla legge del domicilio delle parti o dalla loro legge nazionale comune.

Articolo 21

1. Le obbligazioni non contrattuali sono soggette alla legge dello Stato, nel cui territorio si produce il fatto che genera l'obbligazione.

2. Peraltro, quando si tratta di un'obbligazione derivante da fatto illecito, la disposizione del comma precedente non si applica ai fatti avvenuti all'estero che, quantunque illeciti a norma della legge straniera, sono considerati leciti dalla legge somala.

Articolo 22

La competenza e le forme procedurali sono soggette alla legge del luogo in cui viene promossa la causa o applicata la procedura.

Articolo 23

Le disposizioni precedenti non si applicano se non nei casi in cui non è diversamente stabilito da una legge speciale o da una convenzione internazionale in vigore in Somalia.

Articolo 24

In caso di conflitto di leggi non previsto dalle disposizioni precedenti, si applicano i principi del diritto internazionale privato somalo.

Articolo 25

1. Nel caso di apolidi o di persone aventi contemporaneamente più nazionalità, la legge da applicarsi è determinata dal giudice.

2. Peraltro, si applica la legge somala se la persona possiede la nazionalità somala per quanto riguarda la Somalia, e, per quanto riguarda uno o più Stati stranieri, la legge di detti Stati.

Articolo 26

Qualora le disposizioni precedenti rinvino alla legge di uno Stato in cui coesistono più sistemi giuridici, il sistema da applicarsi è determinato dalla legge interna di tale Stato.

Articolo 27

In caso di rinvio ad una legge straniera non si applicano di essa le norme del diritto internazionale privato.

Articolo 28

L'applicazione della legge straniera in virtù degli articoli precedenti è esclusa se essa è contraria all'ordine pubblico o al buon costume in Somalia.

Capo II.

LE PERSONE

Sezione 1

Le persone fisiche

Articolo 29

1. La personalità ha inizio con la nascita della persona nata viva, e termina con la morte.
2. Peraltro, la legge determina i diritti del concepito.

Articolo 30

1. La nascita e il decesso sono provati a mezzo degli appositi registri.
2. In mancanza di tale prova, o in caso di comprovata inesattezza delle indicazioni contenute nei registri, la prova può essere fornita con qualsiasi altro mezzo.

Articolo 31

I registri delle nascite e dei decessi e le relative denunce, sono regolati da legge speciale.

Articolo 32

La scomparsa e l'assenza sono soggette alle disposizioni di leggi speciali. In mancanza di tali leggi, si applica il diritto musulmano.

Articolo 33

La nazionalità somala è regolata da legge speciale.

Articolo 34

1. La famiglia è costituita dai parenti della persona.
2. Sono considerati parenti le persone che discendono da uno stesso stipite.

Articolo 35

1. La parentela in linea retta è quella che esiste fra ascendenti e discendenti.
2. La parentela in linea collaterale è quella che esiste fra persone aventi uno stipite comune, ma che non discendono l'una dall'altra.

Articolo 36

In linea, retta, il grado di parentela si calcola risalendo verso lo stipite comune e contando ogni generazione discendente, ad esclusione dello stipite. Nella linea collaterale, si risale dal discendente allo stipite comune, e si scende quindi sino all'altro discendente sempre restando escluso lo stipite.

Articolo 37

I parenti di un coniuge sono affini dell'altro coniuge, nella stessa linea e nello stesso grado.

Articolo 38

Ogni persona è individuata da un nome seguito dal nome del padre e da quello dell'avo, o da un nome e da un cognome.

Articolo 39

La modifica della generalità sarà regolata da legge speciale.

Articolo 40

1. Il domicilio è il luogo in cui la persona risiede abitualmente.
2. Una persona può avere contemporaneamente più di un domicilio, o non averne alcuno.

Articolo 41

Il luogo in cui la persona esercita il proprio commercio o la propria professione, è considerato domicilio speciale per quanto riguarda detto commercio o detta professione.

Articolo 42

1. Il domicilio del minore, dell'interdetto, dello scomparso, e dell'assente è quello del loro rappresentante legale.

2. Peraltro, il minore che ha compiuto i quindici anni e le persone a lui equiparate hanno un domicilio proprio per tutto ciò che si riferisce agli atti che essi sono legalmente capaci di compiere.

Articolo 43

1. Si può eleggere domicilio speciale per l'esecuzione di un determinato atto giuridico.

2. L'elezione di domicilio deve farsi espressamente per iscritto.

3. Il domicilio eletto per l'esecuzione di un atto giuridico è considerato domicilio per tutto ciò che si riferisce a tale atto, ivi compresa la procedura per l'esecuzione forzata, salvo che l'elezione di domicilio non sia espressamente limitata e determinati effetti, con esclusione di altri.

Articolo 44

1. Tutte le persone che hanno raggiunto la maggiore età, sane di mente e non interdette, sono pienamente capaci di esercitare i diritti civili.

2. La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno, secondo il calendario gregoriano.

Articolo 45

1. Non ha la capacità di esercitare i diritti civili la persona sprovvista di discernimento a causa della giovane età o di debolezza o infermità mentale.

2. E' considerato sprovvisto di discernimento il minore che non ha raggiunto l'età di sette anni.

Articolo 46

Coloro che hanno raggiunto l'età della ragione senza essere ancora maggiorenni, e coloro che hanno raggiunto la maggiore età ma sono prodighi o imbecilli, hanno una capacità limitata, in conformità alle disposizioni di legge.

Articolo 47

Coloro che sono completamente o parzialmente incapaci, sono soggetti, secondo il caso, al regime dell'amministrazione legale, della tutela o della curatela, alle condizioni e in conformità alle norme stabilite dalla legge.

Articolo 48

Nessuno può rinunciare alla propria capacità o modificarne le condizioni.

Articolo 49

Nessuno può rinunciare alla propria libertà individuale.

Articolo 50

Chi subisce un attentato illecito ai diritti inerenti alla sua personalità, può chiedere la cessazione del fatto illecito e il risarcimento del danno subito.

Articolo 51

La persona alla quale si contesti ingiustamente il diritto all'uso del proprio nome o il cui nome sia indebitamente usato da altri, può chiedere la cessazione del fatto lesivo e il risarcimento del danno.

Sezione 2

Le persone giuridiche

Articolo 52

Sono persone giuridiche:

1. Lo Stato, le Regioni, i Distretti, le Amministrazioni Municipali, alle condizioni stabilite dalla legge, nonchè le amministrazioni, i servizi e gli altri enti pubblici ai quali la legge attribuisce personalità giuridica.

2. I Wakfs.
3. Le società economiche.
4. Le associazioni e le fondazioni create a norma delle disposizioni seguenti.
5. I gruppi di persone e di beni considerati persone giuridiche in virtù di una disposizione di legge.

Articolo 53

1. La persona giuridica gode, nei limiti stabiliti dalla legge, di tutti i diritti ad eccezione di quelli inerenti alla natura della persona fisica.
2. Essa ha:
 - a) un patrimonio proprio;
 - b) una capacità, entro i limiti determinati dall'atto costitutivo o stabiliti dalla legge;
 - c) il diritto di stare in giudizio;
 - d) un domicilio proprio. Tale domicilio è il luogo in cui si trova la sede amministrativa. Agli effetti della legge somala, si considera sede amministrativa delle società, la cui sede principale si trova all'estero e che esercitano un'attività in Somalia il luogo in cui si trova l'amministrazione locale.
3. Essa ha un rappresentante attraverso cui esprime la sua volontà.

ASSOCIAZIONI

Articolo 54

1. L'associazione è un gruppo avente carattere permanente e costituito di più persone fisiche e giuridiche riunite non per scopo di lucro.
2. L'associazione acquista la personalità giuridica con il riconoscimento dello Stato rilasciato attraverso il Segretario di Stato agli Interni e con la successiva pubblicazione dello statuto.

Articolo 55

1. Per costituirsi, l'associazione deve avere uno statuto sottoscritto dai membri fondatori.
2. Lo Statuto deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) nome, scopo e sede amministrativa, che deve trovarsi in Somalia;

- b) cognome, nome nazionalità, professione e domicilio di ciascuno dei membri fondatori;
- c) risorse dell'associazione;
- d) organi che rappresentano l'associazione, loro funzioni e modo di nomina e di revoca dei membri di cui si compongono detti organi;
- e) modalità per la modifica della statuto di associazione.

Articolo 56

1. A norma dello statuto, allo scioglimento dell'associazione, il patrimonio non può essere devoluto ai membri, ai loro eredi, o alle loro famiglie.

2. Tale disposizione non si applica ai fondi destinati esclusivamente alla cassa di mutuo soccorso o alla cassa pensioni.

Articolo 57

1. L'associazione non può possedere immobili o godere di altri diritti immobiliari se non nella misura necessaria alla realizzazione degli scopi per i quali è stata costituita.

2. Tale disposizione non si applica alle associazioni che hanno per scopo esclusivamente la beneficenza, l'insegnamento o la ricerca scientifica.

Articolo 58

1. La personalità giuridica è attribuita all'associazione, non appena questa si costituisce.

2. La personalità non è opponibile ai terzi se non dopo la pubblicazione dello Statuto successivamente al riconoscimento.

Articolo 59

1. La pubblicazione è effettuata a norma delle disposizioni di legge.

2. Peraltro, se la pubblicazione è stata omessa o se si è evitato con qualsiasi altro mezzo di far constatare legalmente l'esistenza dell'associazione, i terzi possono sempre opporre all'associazione gli effetti derivanti dalla personalità giuridica.

3. Tutte le associazioni che non hanno adempiuto la formalità della pubblicazione, o non sono validamente costituite o sono costituite

clandestinamente, sono tuttavia vincolate dalle obbligazioni assunte dagli amministratori o da coloro che agiscono per loro conto. La relativa esecuzione può essere fatta valere sui beni dell'associazione e sui beni degli amministratori o di coloro che agiscono per loro conto.

Articolo 60

Tutte le modifiche allo statuto dell'associazione, debbono essere pubblicate a norma dell'art. 59. La modifica non è opponibile ai terzi che dalla data della pubblicazione.

Articolo 61

Una deliberazione dell'assemblea generale è necessaria per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, per la modifica dello statuto, e per lo scioglimento volontario dell'associazione.

Articolo 62

1. Tutti i membri debbono essere convocati alla riunione dell'assemblea generale.

2. Le deliberazioni dell'assemblea generale sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti o rappresentati, salvo che lo statuto disponga diversamente.

3. Peraltro, le deliberazioni dell'assemblea generale relative alla modifica dello statuto o allo scioglimento volontario dell'associazione non sono valide salvo che tali argomenti siano inclusi nell'ordine del giorno che accompagna l'avviso di convocazione. Per la modifica dello statuto, la deliberazione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei membri dell'associazione; per lo scioglimento o la modifica dello scopo dell'associazione, è richiesta la maggioranza dei due terzi, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più alta.

Articolo 63

1. Tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea generale in contravvenzione allo statuto dell'associazione possono essere annullate con sentenza del Tribunale Regionale nella cui giurisdizione si trova la sede dell'associazione. L'azione di annullamento deve essere promossa, da uno degli associati, da un terzo interessato, o dal Pubblico Ministero, entro sei mesi dalla data della deliberazione.

2. Peraltro, l'azione di annullamento non può essere diretta contro i terzi di buona fede che hanno acquistato diritti in base a detta deliberazione.

Articolo 64

1. Gli atti compiuti dagli amministratori dell'associazione oltre i limiti delle loro attribuzioni, o in contravvenzione alle disposizioni dello statuto o alle deliberazioni dell'assemblea generale, possono essere annullati con sentenza del Tribunale Regionale nella cui giurisdizione si trova la sede dell'associazione, a istanza di un associato o del Pubblico Ministero.

2. L'azione deve essere promossa entro un anno della data dell'atto annullabile.

3. L'azione di annullamento non può essere esercitata contro i terzi di buona fede che hanno acquisito diritti in base a detto atto.

Articolo 65

1. Tutti gli associati possono recedere dall'associazione in qualsiasi momento, salvo che si siano impegnati a far parte dell'associazione per un determinato periodo di tempo.

2. L'associato che recede dall'associazione, e quello che ne è escluso, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, salvo che si tratti dei fondi comuni di cui al comma 2 dell'articolo 56, nel qual caso lo statuto può disporre diversamente.

3. In caso di morte dell'associato i suoi eredi non subentrano di diritto nell'associazione.

Articolo 66

1. L'associazione può essere sciolta con sentenza del Tribunale Regionale nella cui giurisdizione si trova la sede dell'associazione, a istanza di un associato, di un terzo interessato, o del Pubblico Ministero, se essa non è più in grado di far fronte ai suoi impegni, o se i suoi beni e le sue rendite sono destinati a scopi diversi da quelli per i quali è stata costituita, o se è stata commessa una grave violazione dello statuto, della legge, o dell'ordine pubblico, ovvero quando il numero dei suoi membri è ridotto a meno di tre.

2. Il Tribunale, pur respingendo l'azione di scioglimento, può pronunciare la nullità dell'atto impugnato.

Articolo 67

Allo scioglimento dell'associazione, uno o più liquidatori sono nominati dall'assemblea generale in caso di scioglimento volontario, o dal Tribunale in caso di scioglimento giudiziale.

Articolo 68

1. Esaurita la liquidazione, il liquidatore procede alla distribuzione dei beni residui, in conformità allo statuto dell'associazione.

2. Se lo statuto non contiene disposizioni al riguardo, o se la distribuzione prevista dallo statuto non può essere effettuata, l'assemblea generale in caso di scioglimento volontario, o il Tribunale in caso di scioglimento giudiziale, assegna i beni dell'associazione sciolta all'associazione o fondazione il cui scopo si avvicina maggiormente a quello di detta associazione.

FONDAZIONI

Articolo 69

La fondazione è una persona giuridica creata mediante l'assegnazione di fondi, per un periodo indeterminato, ad un'opera di carattere filantropico, religioso, scientifico, artistico, sportivo o ad altra opera di beneficenza o d'interesse generale non a scopo di lucro.

Articolo 70

1. La fondazione si costituisce con atto pubblico o per testamento.
2. Tale atto o testamento costituisce lo statuto della fondazione, e deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) Nome della fondazione e sede della stessa che, deve trovarsi in Somalia.
 - b) Scopo per la cui realizzazione è creata la fondazione.
 - c) Designazione esatta dei beni assegnati all'opera.
 - d) Regolamento di amministrazione della fondazione.

Articolo 71

La costituzione della fondazione è considerata come donazione o disposizione testamentaria rispetto ai creditori del costituente o ai suoi eredi. Se la fondazione è stata costituita in pregiudizio dei loro diritti, essi possono esercitare le azioni previste dalla legge per le donazioni e i testamenti.

Articolo 72

Quando la fondazione è costituita con atto pubblico, il costituente può revocarla con altro atto pubblico sino al momento in cui è avvenuto il riconoscimento in conformità alle disposizioni dell'articolo 54.

Articolo 73

1. Le formalità di pubblicazione della fondazione sono effettuate a richiesta del costituente, del primo amministratore, o dall'autorità tutoria delle fondazioni.

2. L'autorità tutoria deve procedere alla pubblicazione, non appena ha notizia della creazione della fondazione.

3. Le fondazioni sono soggette alle disposizioni degli articoli 58, 59 e 60.

Articolo 74

L'autorità tutoria delle fondazioni è lo Stato.

Articolo 75

Gli amministratori della fondazione debbono inviare all'autorità tutoria il bilancio preventivo della fondazione, nonchè il bilancio consuntivo unitamente ai documenti giustificativi. Essi debbono inoltre fornire ogni altra informazione o indicazione richiesta da detta autorità.

Articolo 76

Il Tribunale Regionale nella cui giurisdizione si trova la sede della fondazione può, a istanza dell'autorità tutoria, presentata in forma di azione, ordinare i seguenti provvedimenti:

- a) revoca degli amministratori colpevoli di negligenza o incapacità, e che non osservano gli obblighi loro imposti dalla legge o dall'atto di fondazione; che usano i beni della fondazione in modo non conforme allo scopo della fondazione o allo scopo proposti dal costituente, o che hanno commesso qualche altra colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni;
- b) modifica del regolamento d'amministrazione; riduzione, modifica, o soppressione degli obblighi e delle condizioni stabilite nell'atto costitutivo della fondazione, se tali misure sono necessarie per la conservazione dello scopo della medesima;

- c) abolizione della fondazione nel caso in cui questa non sia più grado di realizzare lo scopo per cui è stata costituita, o se tale scopo non è più realizzabile, o è divenuto contrario alla legge, al buon costume o all'ordine pubblico;
- d) annullamento degli atti compiuti dagli amministratori al di fuori delle loro attribuzioni o in contravvenzione alle disposizioni della legge o dello statuto della fondazione. In tal caso, l'azione di annullamento deve essere promossa entro due anni dalla data dell'atto impugnato, e non reca pregiudizio ai terzi di buona fede che hanno acquisito diritto in base a detto atto.

Articolo 77

1. Il Tribunale, pronunciando la sentenza di annullamento, nomina un liquidatore e fissa la destinazione dei beni residui dopo la liquidazione, in conformità a quanto stabilito dall'atto costitutivo.

2. Se la devoluzione dei beni al destinatario designato diviene impossibile, e se l'atto costitutivo non ha fissato un destinatario, il Tribunale assegna a tali beni una destinazione quanto più vicina possibile allo scopo per cui la fondazione è stata costituita.

Articolo 78

Le disposizioni del presente codice relative alle fondazioni non si applicano a quelle che sono costituite in forma di Wakf.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE ASSOCIAZIONI E ALLE FONDAZIONI

Articolo 79

1. Le associazioni aventi uno scopo d'interesse generale e le fondazioni, possono a loro domanda, essere riconosciute di utilità pubblica con decreto che ne approva lo statuto.

2. Il decreto può stabilire che l'associazione non sia soggetta alle limitazioni di capacità previste dall'articolo 57.

3. Il decreto può imporre speciali misure di controllo, quali la nomina di uno o più amministratori da parte del Governo, o qualsiasi altra misura ritenuta necessaria.

Articolo 80

Le società di beneficenza, le cooperative, le opere sociali e i sindacati sono disciplinati dalla legge.

Capo III.

CLASIFICAZIONE DELLE COSE E DEI BENI

Articolo 81

1. Tutte le cose che non sono incommerciabili per loro stessa natura, o per disposizione di legge, possono essere oggetto di diritti patrimoniali.

2. Le cose incommerciabili per loro stessa natura sono quelle che non possono essere possedute esclusivamente da alcuno. Le cose incommerciabili per disposizione di legge sono quelle che, per legge, non possono essere oggetto di diritti patrimoniali.

Articolo 82

1. Tutte le cose fisse in luogo stabile che non possono essere trasportate senza deterioramento, sono cose immobili, tutte le altre cose sono mobili; si considerano cose mobili le energie che hanno un valore economico.

2. Peraltro è considerata cosa immobile per destinazione la cosa mobile posta dal proprietario in un fondo che gli appartiene e destinata al servizio o allo sfruttamento di detto fondo.

Articolo 83

1. Sono considerati beni immobili tutti i diritti reali aventi per oggetto un immobile, ivi compreso il diritto di proprietà, nonché tutte le azioni aventi per oggetto un diritto reale immobiliare.

2. Tutti gli altri diritti patrimoniali sono beni mobili.

Articolo 84

1. Sono cose consumabili quelle che per loro destinazione, sono utilizzabili esclusivamente con la loro consumazione o alienazione.

2. Sono altresì considerate consumabili tutte le cose che si trovano in un negozio e sono destinate ad essere vendute.

Articolo 85

1. Son cose fungibili quelle che, in sede di adempimento, possono essere sostituite le une con le altre, e che, nei rapporti d'affari, sono considerate a numero, misura, volume e peso.

Articolo 86

I diritti che hanno per oggetto una cosa immateriale sono regolati da leggi speciali.

Articolo 87

I beni del demanio pubblico, perdono il loro carattere con la cessazione della loro destinazione al servizio di utilità pubblica.

Tale cessazione avviene di fatto, per legge, e in virtù di un decreto ovvero se il servizio di utilità pubblica cui beni erano destinati cessa di esistere.

I beni del demanio pubblico sono inalienabili impignorabili e imprescrittibili.

OBBLIGAZIONI E DIRITTI PERSONALI

LIBRO I.

LE OBBLIGAZIONI IN GENERALE

TITOLO I.

FONTI DELLE OBBLIGAZIONI

Capo I.

IL CONTRATTO

Sezione 1

Elementi del Contratto

L'ACCORDO DELLE PARTI

Articolo 88

Il contratto si forma con lo scambio delle volontà concordi delle due parti e con l'osservanza delle formalità che la legge esige per la conclusione del contratto.

Articolo 89

1. La volontà può essere espressa verbalmente, per iscritto, o con i gesti consuetudinari, oppure con un comportamento che, nelle particolari circostanze, non lasci alcun dubbio sulla vera intenzione delle parti.

2. La dichiarazione di volontà può essere tacita, quando la legge o le parti non esigono che essa sia espressa.

Articolo 90

Una dichiarazione di volontà diventa efficace nel momento in cui il suo destinatario ne viene a conoscenza. Si considera che il destinatario abbia preso conoscenza della dichiarazione all'atto del ricevimento della medesima, salvo prova contraria.

Articolo 91

Se l'autore della dichiarazione decede o diviene incapace prima che la dichiarazione produca i suoi effetti, la dichiarazione è tuttavia efficace nel momento in cui essa giunge a conoscenza del destinatario, salvo che non risulti il contrario dalla dichiarazione di volontà o dalla natura dell'affare.

Articolo 92

1. Se è stato fissato un termine per l'accettazione, l'offerente è vincolato dall'offerta stessa alla scadenza del termine.

2. Il termine può risultare implicitamente dalle circostanze o dalla natura dell'affare.

Articolo 93

1. Se in sede contrattuale, l'offerta è fatta a persona presente, senza che sia fissato un termine per l'accettazione, l'offerente è liberato se l'accettazione non ha luogo immediatamente. La stessa disposizione si applica se l'offerta è fatta per telefono o con altri simili mezzi.

2. Peraltro, il contratto è concluso anche se l'accettazione non è immediata, quando nell'intervallo tra l'offerta e l'accettazione, niente sta ad indicare che l'offerente abbia ritirato l'offerta, semprechè la dichiarazione di accettazione abbia luogo prima del termine della trattativa.

Articolo 94

Salvo diversa volontà delle parti, il contratto si considera concluso con il raggiungimento dell'accordo sul contenuto essenziale di esso, nonostante la concorde riserva di determinare in seguito taluni elementi o clausole non essenziali. Tale determinazione, ove non venga fatta dalle parti nel termine convenuto o risultante dagli usi, è fatta dal giudice, tenuto conto del comune interesse delle parti, in relazione alla natura del contratto.

Articolo 95

L'accettazione non conforme alla proposta equivale a rifiuto accompagnato da nuova proposta.

Articolo 96

1. Salvo patto o disposizione contraria, il contratto tra persone lontane è considerato concluso nel luogo e nel momento in cui il proponente ha preso conoscenza dell'accettazione.

2. Si ritiene che l'offerente abbia preso conoscenza dell'accettazione nel luogo e nel momento in cui l'accettazione gli è pervenuta.

Articolo 97

1. Quando per richiesta del proponente o in base a qualsiasi altra circostanza desumibile dalla natura dell'affare o dagli usi, non sia necessaria una accettazione espressa, il contratto si considera concluso se la proposta non viene rifiutata entro un termine conveniente.

2. Il silenzio vale come accettazione se la proposta si riferisce a relazioni d'affari già esistenti tra le parti, o se essa è fatta esclusivamente nell'interesse del destinatario.

Articolo 98

Nelle contrattazioni a mezzo di gara e di incanti, il contratto è concluso con la dichiarazione di aggiudicazione al migliore offerente, così determinato secondo le condizioni previamente stabilite e rese note dalla parte che ha indetto la gara o l'incanto o, in mancanza, in base alla natura dall'affare e agli usi.

Articolo 99

Nel contratto di adesione l'accettazione si limita all'adesione di una parte alle condizioni preventivamente determinate dall'altra parte.

Articolo 100

1. Il patto con il quale le due parti o una di esse promettono di concludere in futuro un contratto determinato, non è concluso che quando sono precisati tutti i punti essenziali del contratto previsto nonchè il termine entro cui il contratto deve essere concluso.

2. Quando la legge subordina la conclusione di un contratto all'osservanza di una determinata forma, tale forma si applica anche al patto che include la promessa contrattuale.

Articolo 101

Quando la parte che ha promesso di concludere un contratto rifiuta di farlo, il Tribunale, a istanza dell'altra parte, può pronunciare una sentenza che, passata in giudicato, vale come contratto, se esistono le condizioni richieste per la conclusione del contratto e in particolare quelle relative alla forma.

Articolo 102

1. Salvo patto contrario, la caparra pagata all'atto della conclusione di un contratto indica che ciascuna delle parti ha diritto di ritirarsi dal contratto.

2. Chi ha versato la caparra può ritirarsi dal contratto abbandonandola, e chi l'ha ricevuta restituendo il doppio della caparra, ancorchè il ritiro non comporti alcun danno.

Articolo 103

1. Quando il contratto è concluso mediante un rappresentante, si considera la persona del rappresentante e non quella del rappresentato, per quanto concerne i vizi della volontà o le conseguenze derivanti dalla conoscenza di determinate circostanze speciali o dal fatto che tali circostanze avrebbero dovuto essere necessariamente conosciute.

2. Peraltro, quando il rappresentante è un mandatario e agisce in base alle istruzioni precise del mandante, questi non può invocare l'ignoranza da parte del mandatario delle circostanze che egli conosceva o che avrebbe dovuto necessariamente conoscere.

Articolo 104

Il contratto concluso dal rappresentante entro i limiti dei suoi poteri, a nome del rappresentato, produce diritti e obbligazioni direttamente a favore del rappresentato o contro di lui.

Articolo 105

Quando, all'atto della conclusione del contratto, la parte non si è fatta riconoscere come rappresentante, il contratto non produce i suoi effetti a favore del rappresentato o contro di lui, salvo che la parte con la quale il rappresentante ha concluso il contratto dovesse necessariamente conoscere il rapporto di rappresentanza, o fosse indifferente a tale parte trattare con l'uno o con l'altro.

Articolo 106

Se il rappresentante e il terzo con il quale ha concluso il contratto ignoravano entrambi, all'atto della conclusione del contratto, l'estinzione del rapporto di rappresentanza, gli effetti del contratto, così come i diritti e le obbligazioni, si producono nel patrimonio del rappresentato o dei suoi aventi causa.

Articolo 107

Salvo che non sia diversamente disposto dalla legge o dagli usi commerciali, nessuno può, a nome del proprio rappresentato, concludere un contratto con sè stesso, sia per proprio conto, sia per conto altrui, senza l'autorizzazione del rappresentato, il quale può peraltro in tal caso ratificare il contratto.

Articolo 108

Tutte le persone sono capaci di concludere contratti, salvo che non siano dichiarate totalmente o parzialmente incapaci dalla legge.

Articolo 109

Il minore sprovvisto di discernimento non ha la capacità di agire e tutti i suoi atti sono nulli.

Articolo 110

1. Gli atti compiuti dal minore provvisto di discernimento relativi al suo patrimonio sono validi se sono rivolti esclusivamente a suo vantaggio, e nulli se sono esclusivamente a suo danno.

2. Quanto agli atti che possono essere sia a vantaggio che a danno del minore, sono annullabili nell'interesse del minore. L'annullamento non può essere chiesto se l'atto è stato confermato dal minore che ha raggiunto la maggiore età, o, secondo il caso, dall'amministratore legale dei suoi beni, o in conformità alla legge.

Articolo 111

Chi ha raggiunto l'età di anni diciotto, può compiere validamente, nei limiti previsti dalla legge, gli atti di amministrazione relativi ai suoi beni, sino a che non sarà autorizzato a prenderne possesso dagli amministratori, o sino a che ne avrà preso possesso a norma di legge.

Articolo 112

Il Tribunale pronuncia o revoca l'interdizione nei confronti di chiunque sia affetto da demenza, infermità mentale o ibecillità o prodigalità, in conformità alle norme e alle procedure prescritte dalla legge.

Articolo 113

1. Sono nulli tutti gli atti compiuti da persona colpita da demenza o da infermità mentale posteriormente alla trascrizione della sentenza d'interdizione.

2. Quanto agli atti compiuti anteriormente alla trascrizione della sentenza d'interdizione, essi sono nulli solo se lo stato di demenza o d'infermità era conosciuto al momento del contratto o se l'altra parte ne era a conoscenza.

Articolo 114

1. L'atto compiuto da persona colpita da interdizione a causa di imbecillità o prodigalità, posteriormente alla trascrizione della sentenza d'interdizione, è regolato dalle disposizioni relative agli atti del minore sprovvisto di discernimento.

2. L'atto compiuto anteriormente alla trascrizione della sentenza d'interdizione è nullo o annullabile solo se vi è stato sfruttamento o collusione.

Articolo 115

1. L'atto costitutivo di wakf o il testamento fatto da persona colpita da interdizione per prodigalità o imbecillità è valido se l'interdetto è stato autorizzato dal Tribunale.

2. Gli atti di amministrazione compiuti da un interdetto per prodigalità, che è stato autorizzato a prendere possesso dei suoi beni, sono validi nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 116

1. Quando una persona è sordomuta, sorda o cieca, o cieca e muta, e non può, a causa di tale infermità, esprimere la propria volontà, il Tribunale le può nominare un ausiliario giudiziario per assisterla negli atti ove il suo interesse lo richieda.

2. E' annullabile ogni atto per il quale è stata decisa l'assistenza di un ausiliario giudiziario, se l'atto è compiuto senza l'assistenza di tale ausiliario, posteriormente alla trascrizione della decisione che pronuncia l'assistenza.

Articolo 117

Gli atti compiuti dall'amministrazione legale, dal tutore o dal curatore, sono validi nei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 118

L'incapace può chiedere l'annullamento del contratto, fermo restando il suo obbligo al risarcimento del danno, se ha usato artifici fraudolenti per dissimulare la sua incapacità.

Articolo 119

L'annullamento del contratto può essere chiesto dalla parte che, all'atto della conclusione, ha commesso un errore essenziale, se l'altra parte è incorsa nello stesso errore, o ne era a conoscenza, o avrebbe potuto rendersene conto.

Articolo 120

1. L'errore è essenziale quando la sua gravità ha raggiunto un grado tale per cui, se l'errore non fosse stato commesso, la parte che si è ingannata non avrebbe concluso il contratto.

2. In particolare l'errore è essenziale:

- a) quando esso verte su una qualità della cosa che le parti hanno considerato sostanziale o che deve essere considerata tale riguardo alle condizioni del contratto e alla buona fede che deve regnare negli affari;
- b) quando esso verte sull'identità o su una qualità di una parte contraente, se tale identità o qualità è la causa principale che ha determinato la conclusione del contratto.

Articolo 121

Salvo disposizione contraria, l'errore di diritto comporta l'annullabilità del contratto, se esso ha i requisiti dell'errore di fatto a norma dei due articoli precedenti.

Articolo 122

Gli errori di calcolo o di scrittura non pregiudicano la validità del contratto e debbono essere corretti.

Articolo 123

1. La parte che è vittima di un errore non può valersene in modo contrario alle regole della buona fede.

2. Essa è in particolare vincolata dal contratto che ha inteso concludere, se l'altra parte si dichiara pronta ad eseguirlo.

Articolo 124

1. Il contratto può essere annullato per dolo, se gli artifizii messi in atto da una parte o dal suo rappresentante sono tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe concluso il contratto.

2. Il silenzio intenzionale di una delle parti in merito ad un fatto o ad una circostanza costituisce dolo quando è provato che il contratto non sarebbe stato concluso se l'altra parte ne avesse avuto conoscenza.

Articolo 125

La parte vittima del dolo di un terzo non può chiedere l'annullamento del contratto salvo che sia stabilito che l'altra parte ha conosciuto o avrebbe dovuto necessariamente conoscere il dolo.

Articolo 126

1. Il contratto è annullabile per violenza, se una delle parti ha contratto sotto la spina di un timore fondato ispiratogli senza ragione dall'altra parte.

2. Il timore è considerato fondato se la parte che lo invoca ha motivo, date le circostanze, di temere, per sè o per altri, un pericolo grave e imminente riguardante la vita, la persona, l'onore, o i beni.

3. Nella valutazione della violenza, si deve tenere conto del sesso, dell'età, della condizione sociale e delle condizioni di salute della vittima, nonchè di ogni altra circostanza suscettibile di influire sulla gravità della violenza.

Articolo 127

1. Se le obbligazioni di uno dei contraenti sono sproporzionate rispetto all'utile che gli deriva dal contratto, o rispetto alle obbligazioni dell'altro contraente, o se risulta che la parte lesa non ha concluso il contratto che a motivo dello sfruttamento, da parte dell'altro contraente, della sua leggerezza notoria o di una passione sfrenata, il giudice può, a istanza della parte lesa, annullare il contratto o ridurre le obbligazioni di detta parte.

2. La relativa azione deve essere promossa entro un anno dalla data del contratto, a pena di inammissibilità.

3. Se si tratta di un contratto a titolo oneroso, l'altra parte può evitare l'azione di annullamento offrendo di versare un supplemento che il giudice consideri sufficiente a riparare il danno.

Articolo 128

L'articolo precedente è applicabile senza pregiudizio delle disposizioni speciali relative ai danni in determinati contratti, e ai tassi d'interesse.

OGGETTO

Articolo 129

1. Le cose future possono essere oggetto di una obbligazione.

2. Peraltro, tutti gli accordi relativi alla successione di una persona vivente sono nulli ancorchè conclusi con il suo consenso, salvo nei casi previsti dalla legge.

Articolo 130

Se l'obbligazione ha per oggetto una prestazione impossibile, il contratto è nullo.

Articolo 131

1. Se l'oggetto dell'obbligazione non è una cosa certa, essa deve, a pena di nullità, essere determinata quanto a specie e a quantità.

2. Peraltro, è sufficiente che l'oggetto sia determinato quanto a specie, se il contratto dà modo di precisare la quantità. In mancanza di accordo circa la qualità, o se questa non può essere dedotta dalla consuetudine o da altra circostanza, il debitore deve fornire una cosa di qualità media.

Articolo 132

Se l'obbligazione ha per oggetto una somma di denaro, il debitore è tenuto a pagare la cifra specificata nel contratto, indipendentemente da qualsiasi aumento o riduzione del valore della valuta al tempo dell'adempimento.

Articolo 133

Il contratto è nullo se l'oggetto dell'obbligazione è contrario all'ordine pubblico o al buon costume ovvero se la obbligazione stessa è senza causa o ha una causa contraria all'ordine pubblico e al buon costume.

CAUSA

Articolo 134

1. Salvo prova contraria, si presume che ogni obbligazione abbia una causa lecita, ancorchè tale causa non sia espressa nel contratto.

2. La causa espressa nel contratto è considerata vera fino a prova contraria. Quando è fornita la prova della simulazione della causa, chi sostiene che l'obbligazione ha un'altra causa lecita è tenuto a provarlo.

NULLITA'

Articolo 135

Quando la legge riconosce ad uno dei contraenti il diritto di fare annullare il contratto, l'altro contraente non può valersi di tale diritto.

Articolo 136

1. Il diritto di fare annullare il contratto si estingue con la ratifica espressa o tacita.

2. La ratifica ha effetto retroattivo dalla data del contratto, senza pregiudizio per i diritti dei terzi.

Articolo 137

1. Se il diritto di fare annullare il contratto non è fatto valere, esso si prescrive in tre anni.

2. Tale termine, in caso di incapacità, decorre dalla data della cessazione dello stato d'incapacità; in caso di errore o di dolo, dalla data in cui questi sono stati scoperti; in caso di violenza, dalla data della cessazione della medesima. In ogni caso, l'annullamento non può essere invocato per causa di errore, dolo o violenza, dopo quindici anni dalla conclusione del contratto.

Articolo 138

1. Se il contratto è nullo, la nullità può essere invocata da tutte le persone interessate e anche pronunciata d'ufficio dal Tribunale. Non può essere sanato con la ratifica.

2. L'azione di nullità si prescrive in quindici anni dalla data della conclusione del contratto.

Articolo 139

1. Se il contratto è nullo o annullato, le parti tornano allo stato in cui si trovavano anteriormente al contratto. Se ciò è impossibile, il tribunale può fissare un risarcimento equivalente.

2. Peraltro, se il contratto di un incapace è annullato a causa della sua incapacità, l'incapace non è obbligato a restituire che il valore dell'utile derivatogli dall'esecuzione del contratto.

Articolo 140

Quando una parte del contratto è nullo o annullabile, solo tale parte è colpita da nullità, salvo che non sia accertato che il contratto non sarebbe stato concluso senza la parte che è nulla o annullabile, nel qual caso il contratto è totalmente nullo.

Articolo 141

Quando il contratto nullo o annullabile risponde ai requisiti richiesti per un altro contratto, esso vale come tale se risulta che le parti hanno inteso concludere il contratto a tale titolo.

Sezione 2

Effetti del contratto

Articolo 142

Compatibilmente con le disposizioni relative alla successione, il contratto produce effetto tra le parti e i loro aventi causa a titolo universale, salvo che non risulti dall'accordo, dalla natura dell'affare, o da una disposizione di legge, che il contratto non produce effetto nei confronti degli aventi **causa** a titolo universale.

Articolo 143

Le obbligazioni e i diritti personali derivanti da contratti relativi ad una cosa che è stata successivamente trasmessa, a degli aventi causa a titolo particolare, si trasmettono a questi ultimi contemporaneamente alla cosa, quando ne sono elementi essenziali, e se gli aventi causa ne avevano conoscenza al momento della trasmissione della cosa.

Articolo 144

1. Il contratto fa legge tra le parti. Non può essere revocato nè modificato che con il reciproco consenso delle parti, o per i motivi stabiliti dalla legge.

2. Peraltro se, a seguito di avvenimenti eccezionali, imprevedibili e aventi un carattere di generalità, l'esecuzione dell'obbligazione contrattuale, senza divenire impossibile, diviene eccessivamente onerosa così da minacciare il debitore di una perdita eccessiva, il giudice può, secondo le circostanze e tenuto conto degli interessi delle parti, ridurre in misura ragionevole l'obbligazione divenuta eccessiva. E' nullo ogni patto contrario.

Articolo 145

1. Il contratto deve essere eseguito in conformità al suo contenuto, e in maniera rispondente alle esigenze della buona fede.

2. Il contratto obbliga il contraente non solo a ciò che è espresso, ma anche a tutto ciò che la legge, la consuetudine e l'equità considerano conseguenza necessaria di tale contratto, secondo la natura dell'obbligazione.

Articolo 146

Se il contratto si forma per adesione e contiene clausole vessatorie, il giudice può modificare tali clausole o dispensare la parte aderente, in conformità alle regole dell'equità. E' nullo ogni patto contrario.

Articolo 147

1. Se i termini del contratto sono chiari, non si può derogarne per ricercare la volontà delle parti mediante interpretazione.

2. Nell'interpretazione del contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, e non limitarsi al senso letterale delle parole, tenendo conto della natura dell'affare, nonchè del-

l'onestà e fiducia che devono esistere tra i contraenti secondo la normale prassi degli affari.

Articolo 148

1. Il dubbio si interpreta a favore del debitore.
2. Peraltro, l'interpretazione delle clausole oscure nei contratti di adesione non può essere di pregiudizio alla parte aderente.

Articolo 149

Il contratto non produce obbligazioni a carico dei terzi, ma può far nascere diritti a loro favore.

Articolo 150

1. Colui che ha promesso l'obbligazione di un terzo, non obbliga il terzo, ed è tenuto a indennizzare l'altro contraente se il terzo rifiuta di obbligarsi. Può tuttavia essere dispensato dall'obbligo dell'indennizzo effettuando egli stesso la prestazione alla quale si è obbligato.

2. Nel caso in cui il terzo accetti l'impegno, la sua accettazione produce effetti dal giorno in cui viene espressa, salvo che, dall'intenzione del terzo, espressa o tacita, non risulta che gli effetti dell'accettazione devono decorrere dal momento in cui l'impegno è stato assunto.

Articolo 151

1. Si può stipulare, a proprio nome o a vantaggio di un terzo, se si ha un interesse personale, materiale o morale, all'esecuzione dell'obbligazione stipulata.

2. Per effetto della stipulazione e salvo patto contrario, il terzo beneficiario acquista un diritto diretto nei confronti di colui che si è impegnato ad eseguire l'obbligazione, e può reclamare l'adempimento. Il debitore può opporre al beneficiario le eccezioni risultanti dal contratto.

3. Lo stipulante può ugualmente chiedere l'esecuzione della prestazione a vantaggio del beneficiario, salvo che non risulti dal contratto che l'esecuzione non può essere chiesta che dal beneficiario.

Articolo 152

1. Lo stipulante; esclusi i suoi creditori ed eredi, e salvo che ciò non sia contrario, allo spirito del contratto, può revocare le sti-

pulazioni sino a che il beneficiario non abbia dichiarato al debitore e allo stipulante di volerne trarre vantaggio.

2. Salvo patto contrario, espresso o tacito, la revoca non libera il debitore nei confronti dello stipulante. Questi può sostituire al terzo un altro beneficiario, o assegnare a sè stesso il beneficio dell'operazione.

Articolo 153

La stipulazione a favore altrui può essere fatta a favore di persone o istituzioni future, o a favore di persone o istituzioni non determinate al momento del contratto, purchè esse siano determinabili al momento in cui il contratto deve produrre i suoi effetti in virtù della stipulazione.

Sezione 3

Risoluzione del contratto

Articolo 154

1. Nei contratti sinallagmatici, se una delle parti non esegue la sua obbligazione, l'altra parte può, dopo aver costituito in mora il debitore, reclamare l'esecuzione del contratto o chiederne la risoluzione, con il risarcimento se è dovuto, in entrambi i casi.

2. Il giudice può accordare un termine al debitore, secondo le circostanze. Può anche respingere la domanda di risoluzione se l'inadempimento è di scarsa importanza rispetto all'insieme della prestazione promessa.

Articolo 155

Le parti possono convenire che in caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, questo sia risolto senza l'intervento del giudice. Tale clausola non dispensa dalla costituzione in mora, salvo che le parti non si accordino espressamente sulla dispensa.

Articolo 156

Nei contratti sinallagmatici, se un'obbligazione si estingue per l'impossibilità dell'adempimento le obbligazioni correlative si estinguono anch'esse, e il contratto è risolto di diritto.

Articolo 157

Se il contratto è risolto, le parti ritornano allo stato in cui precedentemente si trovavano. Se ciò è impossibile, il tribunale può ordinare il risarcimento.

Articolo 158

Nei contratti sinallagmatici, se le obbligazioni correlative sono esigibili, ciascuno dei contraenti può rifiutare di adempiere la propria obbligazione se l'altro contraente non adempie la sua.

Capo II

VOLONTA' UNILATERALE

Articolo 159

1. Chi si obbliga a pagare una ricompensa in cambio di una prestazione determinata, è tenuto a pagarla alla persona che ha eseguito la prestazione ancorchè questi abbia agito senza tener conto della promessa di ricompensa o senza averne avuto conoscenza.

2. La persona che ha fatto la promessa senza fissare un termine per l'esecuzione della prestazione, può revocare la promessa mediante un avviso al pubblico, senza peraltro che tale revoca possa avere effetto nei confronti di chi ha già eseguito la prestazione. Il diritto di reclamare la ricompensa deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso di revoca.

Capo III.

FATTO ILLECITO

Sezione I

Responsabilità per fatto personale

Articolo 160

Qualunque fatto che cagiona ad altri un danno, obbliga colui che l'ha commesso a risarcire il danno.

Articolo 161

1. Tutti rispondono dei propri fatti illeciti, a condizione che abbiano agito con discernimento.

2. Peraltro, se il danno è stato cagionato da una persona sprovvista di discernimento e se tale persona non ha nessuno che risponda per lui, o se il danneggiamento non può ottenere il risarcimento del responsabile, il giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti, può condannare l'autore del danno ad un'equa indennità.

Articolo 162

In mancanza di disposizione o patto contrario, non è tenuto a risarcire il danno chi dimostra che il danno deriva da una causa estranea alla sua volontà, quale il caso fortuito o la forza maggiore, la colpa del danneggiato, o la colpa altrui.

Articolo 163

Non è responsabile chi cagiona un danno ad altri per legittima difesa della propria persona o dei propri beni o della persona e dei beni di un terzo, a condizione che non siano superati i limiti necessari della difesa. In caso contrario, chi ha cagionato il danno è tenuto ad un risarcimento equo.

Articolo 164

Il pubblico funzionario non è responsabile dell'atto che cagiona danno ad altri se lo ha compiuto in esecuzione di un ordine impartitogli da un superiore, al quale egli doveva obbedire o credeva di dover obbedire, se dimostra di essere stato convinto dalla legittimità dell'atto compiuto, se la sua convinzione è basata su motivi ragionevoli, e se ha agito con prudenza.

Articolo 165

Chi cagiona un danno ad altri per evitare un danno maggiore che minaccia lui stesso o un terzo, è tenuto al risarcimento che il giudice considera equo.

Articolo 166

Se più persone sono responsabili di un fatto dannoso, esse sono obbligate in solido al risarcimento del danno. La responsabilità è divisa tra esse in parti eguali, salvo che il giudice non abbia fissato la parte di ciascuno nel risarcimento.

Articolo 167

Il giudice determina, in conformità alle disposizioni degli articoli 218 e 219, e tenendo conto delle circostanze, l'ammontare del risarcimento del danno subito dal danneggiato. Se non è possibile, all'atto della sentenza, determinare l'ammontare del risarcimento in modo definitivo, il giudice può riservare al danneggiato il diritto di chiedere, entro un termine determinato, la revisione della valutazione dell'ammontare del risarcimento.

Articolo 168

1. Il Giudice determina il modo del risarcimento in base alle circostanze. Il risarcimento può essere suddiviso in varie rate oppure essere concesso in forma di rendita. In tali casi, il debitore può essere obbligato a fornire delle garanzie.

2. Il risarcimento consiste in una somma di denaro. Peraltro, a istanza del danneggiato, il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il risarcimento del danno mediante la reintegrazione in forma specifica o mediante l'esecuzione di una prestazione avente rapporto col fatto illecito.

Articolo 169

1. L'azione di risarcimento derivante da un fatto illecito, si prescrive in tre anni dal giorno in cui la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona che l'ha causato. In ogni caso, l'azione di risarcimento si prescrive in dieci anni dal giorno in cui il fatto illecito è stato commesso.

2. Peraltro, se l'azione di risarcimento deriva da un fatto che costituisce reato, e la relativa azione penale non è ancora prescritta allo scadere del termine previsto dal comma precedente, l'azione di risarcimento non si prescrive che con la prescrizione dell'azione penale.

Sezione 2

Responsabilità per fatto altrui

Articolo 170

1. Chi, per legge o per convenzione, è tenuto ad esercitare sorveglianza su una persona, che, a motivo della sua minore età o del suo stato fisico o mentale, ha necessità di essere sorvegliata, è obbligato a risarcire il danno cagionato ad altri dal fatto illecito di detta persona. Tale obbligazione esiste ancorchè l'autore dell'atto dannoso sia sprovvisto di discernimento.

2. Il minore si considera bisognoso di sorveglianza fino a che non ha compiuto 18 anni o se avendo raggiunto tale età si trova sotto la sorveglianza di chi provvede alla sua educazione. La sorveglianza del minore si trasferisce al precettore o al maestro d'arte durante il tempo in cui il minore è loro affidato.

La sorveglianza della sposa minorenni è esercitata dal marito o dal padre a seconda che essa conviva con il primo o con il secondo.

3. Chi è tenuto ad esercitare la sorveglianza può essere dispensato dalla responsabilità se dimostra di aver compiuto il suo dovere di sorveglianza, o che il danno si sarebbe prodotto anche se la sorveglianza fosse stata esercitata con la diligenza richiesta.

Articolo 171

1. Il committente è responsabile del danno cagionato dal fatto illecito del suo dipendente, se l'atto è stato compiuto dal dipendente nell'esercizio delle sue funzioni o a motivo di queste.

2. Il rapporto di dipendenza esiste anche se il committente non è stato libero di scegliere il suo dipendente, se ha su questi un effettivo potere di sorveglianza e di direzione.

Articolo 172

La persona responsabile del fatto altrui può ricorrere contro l'autore del danno nella misura in cui questi è responsabile del danno stesso.

Sezione 3

Responsabilità per le cose

Articolo 173

Chi ha la sorveglianza di un animale, ancorchè non ne sia proprietario è responsabile del danno cagionato dall'animale stesso, anche se smarrito o fuggito, salvo che il sorvegliante dimostri che l'incidente è dovuto ad una causa estranea alla sua volontà.

Articolo 174

1. Chi ha la sorveglianza di un edificio ,ancorchè non ne sia proprietario, è responsabile del danno cagionato dalla rovina, anche parziale, dell'edificio stesso, salvo che dimostri che l'incidente non è dovuto nè a difetto di manutenzione, nè a vecchiaia; nè a vizio di costruzione.

2. Chi è minacciato da un danno che può essere cagionato da un edificio, ha diritto di esigere che il proprietario dell'edificio stesso adotti le misure necessarie a prevenire il pericolo; se il proprietario non aderisce, il tribunale può autorizzare l'adozione di tali misure a spese del proprietario.

Articolo 175

Chi ha la sorveglianza di una cosa che richiede una sorveglianza particolare, o di strumenti meccanici, risponde dei danni cagionati da dette cose, salvo che dimostri che il danno è dovuto a causa estranea alla sua volontà, senza pregiudizio delle disposizioni speciali che regolano la materia.

Capo IV

ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

Articolo 176

Ogni persona, ancorchè sprovvista di discernimento, che si arricchisce senza giusta causa a danno di un'altra persona, è tenuta, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Tale obbligazione sussiste anche se l'oggetto dell'arricchimento è successivamente andato disperso.

Articolo 177

L'azione di arricchimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui la parte lesa ha avuto conoscenza del proprio diritto alla restituzione, e in ogni caso in quindici anni dal giorno in cui il diritto è sorto.

Sezione 1

Pagamento dell'indebito

Articolo 178

1. Chi ha ricevuto, a titolo di pagamento, una prestazione che non gli era dovuta, è obbligato a restituirla.

2. Peraltro, non è ammessa la restituzione, se chi ha pagato sapeva di non esservi obbligato, salvo che non fosse incapace o che abbia pagato sotto la spinta di una minaccia.

Articolo 179

E' ammessa la restituzione dell'indebito se il pagamento è stato fatto in esecuzione di una obbligazione la cui causa, non si è realizzata o di un'obbligazione la cui causa ha cessato di esistere.

Articolo 180

1. E' ugualmente ammessa la restituzione dell'indebito quando il pagamento è stato fatto in esecuzione di un'obbligazione non ancora esigibile, se chi ha pagato ignorava l'esistenza del termine.

2. Peraltro, il creditore può limitarsi al rimborso dell'arricchimento procuratogli dal pagamento anticipato, nei limiti del danno subito dal debitore. Nel caso in cui l'obbligazione non scaduta riguardi una somma di denaro, il creditore deve rimborsare al debitore gli interessi al tasso legale o convenzionale per il tempo che deve ancora decorrere sino alla scadenza del termine.

Articolo 181

Non è ammessa la restituzione dell'indebito quando il pagamento è effettuato da persona diversa dal debitore, se il creditore, in conseguenza di tale pagamento, si è spogliato in buona fede del suo titolo, si è privato delle garanzie del proprio credito, o ha lasciato cadere in prescrizione l'azione contro il vero debitore. Quest'ultimo, in tal caso, deve indennizzare il terzo che ha effettuato il pagamento.

Articolo 182

1. Se chi ha ricevuto l'indebitato era in buona fede, non è tenuto a rimborsare ciò che ha ricevuto.

2. Se era in malafede, è tenuto a rimborsare anche gli interessi e i frutti riscossi o che ha trascurato di riscuotere, prodotti dalla cosa indebitamente ricevuta, dal giorno del pagamento o dal giorno in cui ha avuto inizio lo stato di mala fede.

3. In ogni caso, chi ha ricevuto l'indebitato, è tenuto a restituire gli interessi e i frutti dal giorno in cui è stata promossa l'azione di restituzione.

Articolo 183

Se chi ha ricevuto l'indebitato è incapace di obbligarsi per contratto, è tenuto al risarcimento soltanto nei limiti del suo arricchimento.

Articolo 184

L'azione di ripetizione dell'indebitato si prescrive in tre anni dal giorno in cui chi ha pagato l'indebitato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione e, in ogni caso, in quindici anni dal giorno in cui tale diritto è sorto.

Sezione 2

Gestione d'affari

Articolo 185

Vi è gestione di affari quando una persona, senza esservi obbligata, assume consapevolmente la gestione di un affare urgente di altra persona per conto di quest'ultima.

Articolo 186

La gestione sussiste ancorchè il gestore abbia gestito l'affare altrui mentre si occupava di un affare proprio, a motivo di una connessione tra i due affari tale che ciascuno di essi non può essere gestito separatamente dall'altro.

Articolo 187

Le norme che regolano il mandato si applicano se l'interessato all'affare ratifica l'operazione compiuta dal gestore.

Articolo 188

Il gestore deve continuare l'opera iniziata sino a che la persona interessata all'affare non è in grado di occuparsene personalmente. Deve anche, appena possibile, informare del suo intervento la persona interessata all'affare.

Articolo 189

1. Il gestore deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia. Risponde della propria colpa, ma il giudice può ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto per il fatto dannoso cagionato da colpa del gestore, se le circostanze giustificano tale riduzione.

2. Se il gestore ha delegato ad altri tutto o parte dell'affare di cui si occupa, risponde degli atti della persona da lui delegata, senza con ciò pregiudicare il diritto che la persona interessata all'affare può direttamente esercitare contro quest'ultimo.

3. Se vi sono più gestori di uno stesso affare, essi sono responsabili in solido.

Articolo 190

Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni del mandatario per quanto riguarda il rimborso di ciò che ha ricevuto a motivo della gestione, e il rendimento dei conti.

Articolo 191

1. In caso di decesso del gestore, i suoi eredi sono soggetti alle stesse obbligazioni degli eredi del mandatario, in conformità all'art. 714, comma (2).

2. In caso di decesso della persona interessata all'affare, il gestore è soggetto, nei confronti degli eredi alle stesse obbligazioni alle quali sarebbe stato soggetto nei confronti del defunto.

Articolo 192

Il gestore è considerato rappresentante della persona interessata all'affare, se ha impiegato nella gestione la diligenza del buon padre di famiglia, ancorchè il risultato desiderato non si sia realizzato. La persona interessata all'affare deve in tal caso adempiere le obbligazioni contratte per suo conto dal gestore, liberarlo dagli impegni da lui assunti, rimborsargli tutte le spese necessarie o utili giustificate dalle cir-

costanze, con gli interessi a decorrere dal giorno in cui tali spese sono state sostenute, e indennizzarlo dei danni subiti a motivo della gestione. Il gestore non ha diritto ad alcun compenso per le sue prestazioni, salvo che queste non rientrino nell'esercizio della sua professione.

Articolo 193

1. Se il gestore non ha la capacità di contrattare, non è responsabile della gestione che nei limiti dell'arricchimento che gliene è derivato, salvo che la sua responsabilità non derivi da fatto illecito.

2. La persona interessata all'affare incorre nella piena responsabilità, ancorchè non abbia la capacità di contrattare.

Articolo 194

L'azione derivante dalla gestione d'affari si prescrive in tre anni dal giorno in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza del proprio diritto, e, in ogni caso, in quindici anni dal giorno in cui il diritto è sorto.

Capo V

LA LEGGE

Articolo 195

Le obbligazioni che derivano direttamente e unicamente dalla legge sono regolate dalle disposizioni legislative sulla cui base sono state costituite.

TITOLO II.

EFFETTI DELLE OBBLIGAZIONI

Articolo 196

1. Il debitore è tenuto ad adempiere la propria obbligazione.
2. Peraltro, non può essere preteso l'adempimento delle obbligazioni naturali.

Articolo 197

In mancanza di disposizione di legge, spetta al giudice decidere se esiste un'obbligazione naturale, in nessun caso, l'obbligazione naturale può essere contraria all'ordine pubblico.

Articolo 198

Il debitore non può pretendere la restituzione di ciò di cui si è volontariamente privato al fine di adempiere un'obbligazione naturale.

Articolo 199

L'obbligazione naturale può essere causa di una obbligazione civile.

Capo 1.

Adempimento in natura

Articolo 200

1. Il debitore, costituito in mora a norma degli articoli 216 e 217, è tenuto ad adempiere l'obbligazione in natura, se tale adempimento è possibile.

2. Peraltro, se l'adempimento in natura è troppo oneroso per il debitore, questi può limitarsi a pagare una somma di denaro a titolo di indennizzo, a condizione che tale modo di adempimento non cagioni grave danno al creditore.

Articolo 201

Ferme restando le norme relative alla trascrizione, l'obbligazione di trasferire la proprietà o un altro diritto reale ha come effetto il legittimo trasferimento della proprietà o del diritto reale, se oggetto dell'obbligazione è una cosa certa appartenente al debitore.

Articolo 202

1. Se l'obbligazione di trasferire un diritto reale ha come oggetto una cosa determinata solo quanto al genere, il diritto non si trasferisce se non a condizione che la cosa venga individualizzata.

2. Se il debitore non adempie la obbligazione, il creditore può, con l'autorizzazione del giudice o, in caso di urgenza, anche senza autorizzazione, acquistare, a spese del debitore, una cosa dello stesso genere. Può anche esigere il valore della cosa, senza pregiudicare il proprio diritto al risarcimento dei danni, in entrambi i casi.

Articolo 203

L'obbligazione di trasferire un diritto reale comporta quella di consegnare la cosa e di conservarla sino al momento della consegna.

Articolo 204

1. Quando il debitore, soggetto ad una obbligazione di trasferire un diritto reale, o ad una obbligazione di fare che comporti la consegna di una cosa, non consegna la cosa dopo essere stato costituito in mora, i rischi sono a suo carico, ancorchè, prima della costituzione in mora, essi siano stati a carico del creditore.

2. Peraltro, i rischi non passano al debitore, malgrado la costituzione in mora, se è dimostrato che la cosa sarebbe ugualmente perita presso il creditore se gli fosse stata consegnata, salvo che il debitore non abbia accettato di assumersi i rischi derivanti da caso fortuito.

3. I rischi della cosa rubata rimangono peraltro a carico di chi ha commesso il furto, indipendentemente dal modo in cui la cosa è perita o è andata perduta.

Articolo 205

Se i patti o la natura dell'obbligazione esigono che l'obbligazione di fare sia adempiuta personalmente dal debitore, il creditore può rifiutare l'adempimento da parte di persona diversa.

Articolo 206

1. In caso di inadempimento di una obbligazione di fare, il creditore può ottenere dal giudice l'autorizzazione a fare eseguire la prestazione a spese del debitore, se tale forma di adempimento è possibile.

2. In caso di urgenza, il creditore può fare eseguire la prestazione a spese del debitore, anche senza l'autorizzazione del giudice.

Articolo 207

Se la natura dell'obbligazione lo consente, la sentenza del giudice, nelle obbligazioni di fare, può tenere luogo di adempimento.

Articolo 208

1. In una obbligazione di fare, il debitore che è tenuto a custodire la cosa, ad amministrarla, o ad adempiere l'obbligazione con diligenza è liberato se adempie l'obbligazione con la diligenza del buon padre di famiglia, ancorchè il risultato voluto non sia stato raggiunto, salvo disposizione o patto contrario.

2. In ogni caso, il debitore rimane responsabile per il proprio dolo o colpa grave.

Articolo 209

Se il debitore contravviene ad una obbligazione di non fare, il debitore può chiedere la soppressione di ciò che è stato fatto in contravvenzione all'obbligazione, e può ottenere dal giudice l'autorizzazione a provvedere direttamente a tale soppressione, a spese del debitore.

Articolo 210

1. Se l'adempimento in natura è possibile od opportuno solo a condizione che vi provveda personalmente il debitore, il creditore può ottenere una sentenza che condanni il debitore ad adempiere l'obbligazione, in mancanza di che il debitore è tenuto a pagare una penale.

2. Il giudice, ove ritenga che l'ammontare della penale sia insufficiente a vincere la resistenza del debitore, può aumentare ogni qualvolta lo ritenga utile.

Articolo 211

Quando è stato ottenuto l'adempimento in natura, ovvero se il debitore persiste nel suo rifiuto d'adempiere l'obbligazione, il giudice fissa l'ammontare dell'indennizzo dovuto dal debitore, tenendo conto del danno subito dal creditore e dell'atteggiamento ingiustificato del debitore.

Capo II.

ADEMPIMENTO PER EQUIVALENTE

Articolo 212

Se l'adempimento in natura diviene impossibile il debitore è condannato al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento della sua obbligazione, salvo che sia dimostrato che l'impossibilità dell'adempimento è dovuta ad una causa estranea alla sua volontà. La stessa disposizione si applica in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione.

Articolo 213

Il giudice può ridurre l'ammontare del risarcimento, o non condannare ad alcun risarcimento, se il creditore, per sua colpa, ha contribuito a cagionare il danno o ad aumentarlo.

Articolo 214

1. Può essere convenuto che il debitore si assuma i rischi derivanti da caso fortuito da forza maggiore.

2. Può essere altresì convenuto che il debitore sia liberato da ogni responsabilità per l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, ad eccezione della responsabilità per dolo o colpa grave del debitore medesimo. Il debitore può peraltro essere esonerato dalla responsabilità per dolo o colpa grave delle persone di cui si serve per l'adempimento dell'obbligazione.

3. E' nulla ogni clausola che esclude la responsabilità per illecito.

Articolo 215

Salvo disposizione contraria, il risarcimento è dovuto soltanto se il debitore è in mora.

Articolo 216

Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o atto equivalente, mediante comunicazione postale nei modi previsti dal Codice di Procedura, ovvero per effetto di un patto che prevede la costituzione in mora del debitore alla scadenza del termine, senza necessità di ulteriori formalità.

Articolo 217

La costituzione in mora non è necessaria nei casi seguenti:

- a) Se l'adempimento dell'obbligazione diviene impossibile o inutile per fatto del debitore.
- b) Se l'oggetto dell'obbligazione è un indennizzo dovuto a motivo di un fatto illecito.
- c) Se l'oggetto dell'obbligazione è la restituzione di una cosa che il debitore sa essere stata rubata, o di una cosa che egli aveva, con conoscenza di causa, indebitamente ricevuto.
- d) Se il debitore dichiara per iscritto di non volere adempiere l'obbligazione.

Articolo 218

1. Spetta al giudice fissare l'ammontare del risarcimento se questo non è stato determinato nel contratto o dalla legge. Il risarcimento del danno comprende la perdita subita del creditore per il man-

cato guadagno, a condizione che siano la conseguenza normale dell'inadempimento dell'obbligazione o del ritardo nell'adempimento. Le conseguenze normali comprendono i danni che il creditore non poteva ragionevolmente evitare.

2. Peraltro, se si tratta di obbligazione contrattuale, e l'inadempimento non dipende da dolo o colpa grave del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è stato stipulato il contratto.

Articolo 219

1. Il risarcimento comprende anche la riparazione del danno morale. Il diritto alla riparazione del danno morale non può peraltro trasmettersi ai terzi se non è stato stabilito con apposito patto o non ha formato oggetto di domanda giudiziale.

2. Peraltro, il giudice può concedere il risarcimento soltanto al coniuge e ai parenti fino al secondo grado, in proporzione al dolore ad essi cagionato dalla morte della vittima.

Articolo 220

Le parti possono fissare in anticipo l'ammontare del risarcimento sia nel contratto che con atto successivo, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli dal 212 al 217.

Articolo 221

1. Il risarcimento convenzionale non è dovuto se il debitore dimostra che il creditore non ha subito alcun danno.

2. Il Giudice può ridurre l'ammontare del risarcimento se il debitore dimostra che esso è eccessivamente esagerato o che l'obbligazione principale è stata parzialmente adempiuta.

3. E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei due commi precedenti.

Articolo 222

Se il danno supera l'ammontare del risarcimento convenzionale, il creditore non può reclamare una somma superiore, salvo che dimostri il dolo o la colpa grave del debitore.

Articolo 223

Se l'oggetto dell'obbligazione è una somma di denaro il cui ammontare è fissato al momento della domanda giudiziale, il debitore è tenuto, in caso di ritardo nell'adempimento, a pagare al creditore, a risarcimento del danno cagionato dal ritardo, interessi al tasso del 4% in materia civile e del 5% in materia commerciale. Tali interessi decorrono dalla data della domanda giudiziale, salvo che i patti o la consuetudine commerciale non fissino una data diversa. Le disposizioni di cui sopra si applicano salvo disposizione contraria.

Articolo 224

1. Le parti possono stabilire un altro tasso di interesse sia per il ritardo nell'adempimento sia per altri casi per i quali sono previsti interessi, a condizione che tale tasso non superi il 7%. Se le parti stabiliscono un tasso più elevato, questo è ridotto al 7%, e l'eccedenza deve essere restituita.

2. Ogni commissione o vantaggio di qualsiasi natura stipulato dal creditore, se forma con l'interesse convenuto un totale superiore al limite sopra fissato, è considerato interesse simulato, suscettibile di riduzione, a condizione che sia dimostrato che tale commissione o tale vantaggio non corrisponde ad un servizio effettivamente reso dal creditore o ad una spesa giustificata.

Articolo 225

Gli interessi moratori, legali o convenzionali, sono dovuti anche se il creditore non ha subito un danno a causa del ritardo.

Articolo 226

Se, reclamando il proprio diritto, il creditore ha con malafede prolungato la durata della controversia, il giudice può ridurre gli interessi legali o convenzionali, o non concederne affatto, per tutta la durata del prolungamento ingiustificato della controversia.

Articolo 227

Alla distribuzione del prezzo dei beni espropriati, i creditori ammessi alla distribuzione non hanno, dopo l'aggiudicazione, diritto agli interessi moratori sulle somme ad essi attribuite nella distribuzione, a meno che l'aggiudicatario non sia tenuto a pagare gli interessi sul prezzo, o la Cassa del Tribunale sia tenuta a pagare gli interessi a se-

guito del deposito del prezzo, e ciò sino alla concorrenza degli interessi dovuti dall'aggiudicatario o dalla Cassa del Tribunale; tali interessi sono distribuiti tra i creditori in parti uguali.

Articolo 228

Il creditore può esigere il risarcimento supplementare che si aggiunge agli interessi, se dimostra che il danno eccedente il tasso d'interesse è dovuto alla malafede del debitore.

Articolo 229

Ferme restando le regole e le consuetudini commerciali, gli interessi non sono dovuti sugli interessi già maturati. In ogni caso, l'ammontare totale degli interessi che il creditore può ricevere, non può superare l'ammontare del capitale.

Articolo 230

Gli interessi commerciali in materia di conto corrente variano secondo il tasso locale, e la capitalizzazione in tali conti correnti avviene secondo gli usi commerciali.

Capo III.

MEZZI DI REALIZZAZIONE E DI GARANZIA DEI DIRITTI DEI CREDITORI

Articolo 231

1. Tutti i beni del debitore garantiscono il pagamento dei suoi debiti.
2. In mancanza di un diritto preferenziale acquisito a norma di legge, tutti i creditori sono uguali rispetto a tale garanzia.

Sezione 1.

Mezzi di realizzazione

Articolo 232

1. Ogni creditore ancorchè il credito non sia esigibile, può esercitare, a nome del debitore, tutti i diritti di questo ultimo, ad eccezione di quelli inerenti alla sua persona o di quelli impignorabili.

2. L'esercizio da parte del creditore dei diritti del debitore non è ammesso se non nel caso in cui il creditore dimostri che il debitore si astiene dall'esercitarli e che tale astensione è di natura tale da provocare o aggravare l'insolvenza del debitore. Il creditore non deve necessariamente costituire in mora il debitore, ma deve sempre citarlo in causa.

Articolo 233

Il creditore, nell'esercizio dei diritti del debitore, è considerato rappresentante di quest'ultimo. Ogni vantaggio prodotto dall'esercizio di tali diritti entra a far parte del patrimonio del debitore e costituisce garanzia per tutti i suoi creditori.

Articolo 234

Ogni creditore il cui diritto è esigibile può chiedere che l'atto giuridico compiuto dal debitore e recante pregiudizio ai suoi diritti sia dichiarato inefficace nei suoi confronti, a condizione che tale atto, sia diminuendo i beni del debitore, sia aumentandone le obbligazioni, abbia determinato o aggravato la sua insolvenza e che siano presenti le condizioni di cui all'articolo successi.

Articolo 235

1. Se l'atto compiuto dal debitore è a titolo oneroso, esso è inopponibile al creditore solo se vi è stata frode da parte del debitore e se l'altra parte era a conoscenza di tale frode. Perchè l'atto sia considerato fraudolento, è sufficiente che il debitore conosca, al momento della conclusione dell'atto, il suo stato di insolvenza. L'altra parte è considerata a conoscenza della frode del debitore se era al corrente di tale stato di insolvenza.

2. Se invece l'atto compiuto dal debitore è a titolo gratuito, esso è inopponibile al creditore anche se l'acquirente era in buona fede e se il debitore non ha commesso alcuna frode.

3. Se l'acquirente ha alienato a titolo oneroso la cosa trasmessagli il creditore non può invocare l'inopponibilità dell'atto del debitore, salvo che il sub-acquirente abbia avuto conoscenza della frode del debitore e che l'acquirente stesso abbia avuto conoscenza di tale frode, nel caso in cui l'atto del debitore sia stato a titolo oneroso, e salvo che, in caso di atto a titolo gratuito, il sub-acquirente abbia avuto conoscenza dell'insolvenza del debitore al momento in cui l'atto è stato compiuto dall'acquirente.

Articolo 236

Il creditore che sostiene l'insolvenza del debitore è tenuto solo a dimostrare l'ammontare dei debiti di quest'ultimo. Il debitore è tenuto a provare che il suo attivo è uguale o superiore al passivo.

Articolo 237

Quando l'atto è dichiarato inopponibile al creditore, ogni utile che ne derivi va a vantaggio di tutti i creditori a danno dei quali l'atto è stato compiuto.

Articolo 238

Se l'acquirente della cosa del debitore insolvente non ne ha pagato il prezzo, può evitare le conseguenze dell'azione del creditore, a condizione che il prezzo corrisponda al prezzo normale e che egli lo depositi presso la Cassa del Tribunale.

Articolo 239

1. La frode che consiste unicamente nel dare a un creditore una preferenza ingiustificata, non ha altra conseguenza che la perdita di tale vantaggio.

2. Se il debitore insolvente paga uno dei suoi creditori prima della scadenza del termine originariamente fissato, tale pagamento non è opponibile agli altri creditori. Non è opponibile nemmeno il pagamento fatto dopo la scadenza del termine, se esso è stato fraudolentemente preordinato tra il debitore e il creditore **soddisfatto**.

Articolo 240

L'azione di inopponibilità si prescrive in tre anni dal giorno in cui il creditore ha avuto conoscenza della causa dell'inopponibilità. In ogni caso si prescrive in quindici anni dal giorno in cui l'atto impugnato è stato compiuto.

Articolo 241

1. In caso di simulazione, i creditori delle parti contraenti e gli aventi causa a titolo particolare possono, se in buona fede, far valere l'atto apparente. Essi possono anche far valere l'atto dissimulato e dimostrare, con qualsiasi mezzo, la simulazione dell'atto che li danneggia.

2. In caso di conflitto d'interessi fra più persone, chi fa valere il contratto apparente è preferito rispetto a chi fa valere il contratto dissimulato.

Articolo 242

Quando l'atto apparente nasconde un atto reale, solo quest'ultimo ha effetto tra le parti contraenti e i loro aventi causa a titolo universale.

Sezione 2.

Misure di garanzia — Diritto di ritenzione

Articolo 243

1. Chi è tenuto ad una prestazione può astenersi dall'eseguirla, se il creditore non offre di eseguire una obbligazione che è tenuto ad adempiere, avente un rapporto di causalità e di connessione con quella del debitore; o se il creditore non fornisce una garanzia sufficiente ad assicurare il pagamento del debito.

2. Tale diritto appartiene in particolare al possessore o al detentore di una cosa che effettua delle spese necessarie o utili alla cosa. La cosa può quindi essere trattenuta sino al rimborso di ciò che è dovuto, salvo che l'obbligazione di restituire non risulti da fatto illecito.

Articolo 244

1. Il diritto di ritenzione non implica un privilegio per il creditore.

2. Chi esercita il diritto di ritenzione deve conservare la cosa in conformità alle disposizioni che regolano il pegno; e deve rendere conto dei frutti.

3. Il ritentore può, se si tratta di cose soggette a deperimento o suscettibili di deterioramento, ottenere dal giudice l'autorizzazione di venderle, in conformità all'art. 908. Il diritto di ritenzione si trasferisce quindi sul prezzo delle cose vendute.

Articolo 245

1. Il diritto di ritenzione si estingue con la perdita del possesso o della detenzione.

2. Peraltro, il detentore che ha perduto il possesso o la detenzione a sua insaputa, o malgrado la sua opposizione, può farsi resti-

tuire la cosa, se ne fa domanda entro trenta giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della perdita del possesso o della detenzione, a condizione che non sia trascorso un anno dalla data di tale perdita.

Sezione 3.

Insolvenza

Articolo 246

Il debitore può essere dichiarato in stato di insolvenza se i suoi beni sono insufficienti a pagare i suoi debitori esigibili.

Articolo 247

L'insolvenza è dichiarata con sentenza del Tribunale Regionale nella cui giurisdizione si trova il domicilio del debitore, su istanza del debitore stesso o di uno dei suoi creditori. La relativa causa è trattata con carattere di urgenza.

Articolo 248

Il tribunale, in ogni caso, prima di dichiarare lo stato di insolvenza del debitore, deve tener conto di tutte le circostanze che riguardano il debitore, sia di ordine generale sia di ordine particolare. Deve inoltre tener conto delle sue risorse future, della sua capacità personale, della responsabilità delle cause che hanno determinato l'insolvenza, degli interessi legittimi dei suoi creditori, e di ogni altra circostanza suscettibile d'influenzare la sua situazione materiale.

Articolo 249

Il termine per fare opposizione alle sentenze in materia di insolvenza è di otto giorni, e per interporre appello di quindici giorni a decorrere dalla data della notifica della sentenza.

Articolo 250

1. Il Cancelliere del Tribunale, il giorno in cui la domanda di dichiarazione di insolvenza è iscritta a ruolo, deve trascrivere l'atto introduttivo dell'azione su un registro speciale degli insolventi. Deve inoltre far menzione, a margine di detta trascrizione, della sentenza resa sulla domanda di dichiarazione di insolvenza, di tutte le sentenze che la confermano o la annullano, o della data della pronuncia della sentenza.

2. Il Cancelliere deve inoltre trasmettere al Cancelliere della Corte d'Appello una copia di tali trascrizioni con le relative annotazioni a margine ai fini dell'iscrizione in un registro generale la cui tenuta è regolata con decreto del Ministero della Giustizia e Affari Religiosi.

Articolo 251

Se il debitore cambia domicilio, deve notificarlo al cancelliere del Tribunale Regionale nella cui giurisdizione si trovava il vecchio domicilio. Non appena è a conoscenza del cambiamento di domicilio il cancelliere deve, sia a mezzo del debitore stesso, sia con altro mezzo, trasmettere a spese del debitore una copia della sentenza dichiarativa di insolvenza e delle anontazioni fatte a margine della trascrizione, al tribunale nella cui giurisdizione si trova il nuovo domicilio, ai fini dell'iscrizione nei registri del tribunale medesimo.

Articolo 252

1. La sentenza dichiarativa di insolvenza rende esigibili tutti i debiti non scaduti del debitore. Da tali debiti è defalcato l'ammontare degli interessi convenzionali o legali dovuti per il tempo che deve ancora decorrere sino alla scadenza del termine.

2. Peraltro, il giudice può a istanza del debitore e nei confronti dei creditori interessati, mantenere il termine o estenderlo per i debiti a termine; può ugualmente accordare al debitore una dilazione, ove si tratti di un debito esigibile, se ritiene che le circostanze giustificano tale misura e che tale misura costituisce il mezzo migliore per garantire gli interessi reciproci del debitore e dei creditori.

Articolo 253

1. La dichiarazione di insolvenza non impedisce le azioni individuali dei creditori contro il debitore.

2. E' tuttavia inopponibile ai creditori i cui diritti sono anteriori alla trascrizione dell'atto introduttivo della domanda di dichiarazione di insolvenza ogni assegnazione effettuata sui beni immobili del debitore posteriormente alla trascrizione.

Articolo 254

La trascrizione dell'atto introduttivo della domanda di dichiarazione di insolvenza rende inopponibile ai creditori, dal giorno in cui v'ene effettuata ogni atto del debitore che comporti diminuzione dei

suoi beni o aumento delle sue obbligazioni, e rende altresì inopponibile ai creditori ogni pagamento effettuato in seguito dal debitore.

Articolo 255

1. Il debitore può alienare i suoi beni, anche senza il consenso dei creditori, a condizione che ciò avvenga contro pagamento di un prezzo normale e che tale prezzo sia depositato dall'acquirente presso la Cassa del Tribunale per essere ripartito in conformità alle norme che regolano la distribuzione.

2. Se il prezzo è inferiore al prezzo normale, l'alienazione è inopponibile ai creditori, salvo che l'acquirente non depositi, oltre al prezzo convenuto, una somma rappresentante la differenza fra tale prezzo e il prezzo normale.

Articolo 256

Se i creditori hanno pignorato i redditi del debitore, il Presidente del tribunale competente a dichiarare l'insolvenza può, a richiesta del debitore, concedergli una pensione alimentare da prelevarsi dai redditi pignorati. L'ordinanza pronunciata in base a tale richiesta è suscettibile di opposizione entro il termine di tre giorni dalla data della pronuncia se l'opposizione è formulata dal debitore, ovvero entro il termine di tre giorni dalla data della notifica ai creditori, se l'opposizione è formulata da quest'ultimi.

Articolo 257

Il debitore è passibile della pena prevista dall'art. 494 del Codice Penale nei due casi seguenti:

- a) Se, dopo l'introduzione di un'azione per ottenere il pagamento di un debito, si è reso insolvente in frode dei diritti dei creditori, ed è stata pronunciata una sentenza che, condannandolo al pagamento del debito, lo dichiara in stato di insolvenza.
- b) Se, dopo la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, il debitore, in frode ai diritti dei suoi creditori, sottrae parte dei suoi beni all'azione dei creditori o simula debiti fittizi o esagerati.

Articolo 258

1. Lo stato di insolvenza cessa con una sentenza del Tribunale Regionale nella cui giurisdizione si trova il domicilio del debitore, pronunciata a istanza di tutte le parti interessate, nei due casi seguenti:

- a) Se è dimostrato che il passivo del debitore non è più superiore all'attivo.
- b) Se il debitore effettua il pagamento dei debiti esigibili, salvo quelli che le sono divenuti a seguito della dichiarazione di insolvenza. In tal caso i debiti divenuti esigibili a seguito dell'insolvenza ridivengono debiti a termine, in conformità alle disposizioni dell'articolo 260.

2. Il Cancelliere del tribunale deve, d'ufficio, annotare la sentenza che mette fine allo stato d'insolvenza, a margine della trascrizione di cui all'articolo 250. Tale annotazione deve essere effettuata il giorno stesso in cui è pronunciata la sentenza, e copia di tale sentenza deve essere trasmessa al cancelliere della Corte d'Appello, perchè proceda ad analoga annotazione.

Articolo 259

Lo stato d'insolvenza termina di pieno diritto dopo cinque anni dal giorno in cui è stata effettuata l'annotazione della sentenza di dichiarazione dello stato d'insolvenza.

Articolo 260

Il debitore può, alla cessazione dello stato d'insolvenza, chiedere che i debiti divenuti esigibili a seguito della dichiarazione di insolvenza, e che non sono stati pagati, tornino ad avere il vecchio termine, a condizione che egli abbia pagato tutti i debiti già scaduti.

Articolo 261

La cessazione dello stato di insolvenza, dichiarata con sentenza o avvenuta di pieno diritto, non impedisce ai creditori di impugnare gli atti del debitore o di esercitare in sua vece i suoi diritti, in conformità agli articoli dal 232 al 240.

TITOLO III
MODALITA' DELL'OBLIGAZIONE

Capo I.

CONDIZIONI E TERMINI

Sezione 1.

Condizioni.

Articolo 262

L'obbligazione è condizionale se la sua esistenza o la sua estinzione dipendono da un evento futuro o incerto.

Articolo 263

1. L'obbligazione è inesistente se la condizione dalla quale essa dipende è impossibile, contraria al buon costume o all'ordine pubblico, se peraltro la condizione è sospensiva. Se la condizione è risolutiva, solo questa è considerata inesistente.

2. Peraltro, l'obbligazione cui è apposta una condizione risolutiva contraria al buon costume o all'ordine pubblico, è inesistente se la condizione è la causa determinante dell'obbligazione.

Articolo 264

L'obbligazione è inesistente se ad essa è apposta una condizione sospensiva che fa dipendere l'esistenza dell'obbligazione unicamente dalla volontà della persona che si obbliga.

Articolo 265

Se l'obbligazione dipende da una condizione sospensiva, essa non diviene esecutiva che con la realizzazione della condizione. Prima della realizzazione della condizione, l'obbligazione non è suscettibile di esecuzione forzata nè di esecuzione volontaria. Il creditore può peraltro adottare delle misure conservative per salvaguardare il suo diritto.

Articolo 266

1. L'obbligazione si estingue se la condizione risolutiva si realizza. Il creditore è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto e, se la re-

stituzione è impossibile per causa a lui imputabile, è tenuto al risarcimento dei danni.

2. Peraltro, gli atti di amministrazione compiuti dal creditore conservano i loro effetti, nonostante la realizzazione della condizione.

Articolo 267

1. La realizzazione della condizione ha effetto retroattivo dal giorno in cui l'obbligazione è sorta, salvo che l'esistenza dell'obbligazione o la sua estinzione non debbano, per volontà delle parti o per la natura del contratto, aver luogo al momento della realizzazione della condizione.

2. Peraltro, la condizione non ha effetto retroattivo se l'esecuzione dell'obbligazione diviene impossibile, prima della realizzazione della condizione, per una causa estranea alla volontà del debitore.

Sezione 2.

Termini

Articolo 268

1. L'obbligazione è a termine, se la sua esigibilità o la sua estinzione dipendono da un evento futuro e certo.

2. L'evento è considerato certo se deve necessariamente verificarsi, anche se non si conosce il momento in cui esso si verificherà.

Articolo 269

Se risulta dall'obbligazione che il debitore deve adempierla quando potrà e ne avrà i mezzi, il giudice fissa la data di scadenza del termine tenendo conto delle risorse attuali e future del debitore, ed esigendo da questi la diligenza della persona desiderosa di adempiere le proprie obbligazioni.

Articolo 270

Il debitore perde il beneficio del termine:

- 1) Se è dichiarato fallito o insolvente, in conformità alle disposizioni di legge.
- 2) Se per fatto proprio, ha considerevolmente diminuito le garanzie accordate ai creditori, anche in virtù di un atto posteriore o per legge, salvo che il creditore non preferisca

chiedere un supplemento di garanzia. Se la diminuzione delle garanzie è dovuta a causa non imputabile al debitore, si avrà la scadenza del termine, salvo che il debitore non fornisca un garanzia sufficiente.

- 3) Se non fornisce al creditore le garanzie promesse nel contratto.

Articolo 271

1. L'obbligazione cui è apposto un termine sospensivo diviene esigibile alla scadenza del termine, ma il creditore può anche prima della scadenza del termine, adottare misure conservative dei propri diritti. Egli può, in particolare esigere delle garanzie, se ha il fondato timore che il debitore possa essere dichiarato fallito o insolvente.

2. Alla scadenza del termine estintivo, l'obbligazione si estingue, senza che tale estinzione abbia effetto retroattivo.

Capo II.

PLURALITA' DI OGGETTI

Sezione 1.

Obbligazione alternativa

Articolo 272

L'obbligazione è alternativa se ha per oggetto prestazioni multiple, e il debitore si libera interamente fornendo una di esse. La scelta spetta al debitore, salvo legge o patto contrario.

Articolo 273

1. Se la scelta spetta al debitore ed egli si astiene dall'esercitarla, o se i debitori multipli non si accordano sulla scelta, il creditore può chiedere al giudice di fissare un termine entro il quale il debitore dovrà fare la sua scelta o i diversi debitori dovranno accordarsi; in mancanza di che, il giudice determina egli stesso l'oggetto dell'obbligazione.

2. Se la scelta spetta al creditore ed egli si astiene dall'esercitarla, o se i creditori sono più di uno e non si accordano sulla scelta, il giudice, a istanza del debitore, fissa un termine alla scadenza del quale la scelta passa al debitore.

Articolo 274

Se la scelta spetta al debitore, e nessuna delle prestazioni multiple che costituiscono l'oggetto della obbligazione può essere eseguita, il debitore è tenuto a pagare il valore dell'ultima delle prestazioni la cui esecuzione è divenuta impossibile, a condizione che egli sia responsabile di tale impossibilità almeno per quanto riguarda una delle prestazioni.

Sezione 2.

Obbligazione facoltativa

Articolo 275

1. L'obbligazione è facoltativa se il suo oggetto consiste in una sola prestazione, ma il debitore può liberarsi fornendo una prestazione diversa.

2. L'oggetto dell'obbligazione, che ne determina la natura, è la prestazione dovuta, e non quella la cui esecuzione libera il debitore.

Capo III.

PLURALITA' DI SOGGETTI DELL'OBBLIGAZIONE

Sezione 1.

Solidarietà

Articolo 276

La solidarietà tra creditori o tra debitore non si presume; è stabilita dalla legge o da apposito patto.

Articolo 277

1. Se vi è solidarietà tra i creditori, il debitore può pagare il debito all'uno o all'altro di essi salvo che uno di essi non si opponga a tale pagamento.

2. Peraltro, la solidarietà non impedisce che il credito sia diviso tra gli eredi del creditore solidale, salvo che il credito stesso non sia indivisibile.

Articolo 278

1. I creditori solidali possono agire contro il debitore simultaneamente o separatamente. Si tiene peraltro conto delle modalità dei singoli rapporti.

2. Se l'azione per ottenere il pagamento del debito è promossa da uno dei creditori solidali, il debitore non può opporre a tale creditore le eccezioni personali opponibili agli altri creditori. Può però opporre le eccezioni personali al creditore che ha promosso l'azione, e quelle comuni a tutti i creditori.

Articolo 279

1. Se il debitore è liberato dal debito nei confronti di uno dei creditori solidali per causa diversa dal pagamento, è liberato nei confronti degli altri creditori solo fino alla concorrenza della parte del creditore nei confronti del quale è liberato.

2. Nessuno dei creditori solidali può agire in modo tale da recare pregiudizio agli altri creditori.

Articolo 280

1. La parte di credito che il creditore solidale riceve a titolo di pagamento appartiene a tutti i creditori ed è divisa tra essi.

2. La divisione avviene in parti uguali, salvo patto o disposizione contraria.

Articolo 281

Se vi è solidarietà tra i debitori, il pagamento effettuato da uno di essi libera tutti gli altri.

Articolo 282

1. Il creditore può agire contro tutti i debitori solidali, simultaneamente o separatamente. Si tiene peraltro conto delle modalità dei singoli rapporti.

2. Il debitore contro cui è promossa l'azione per ottenere il pagamento non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori, ma può opporre le proprie eccezioni personali e quelle che sono comuni a tutti i debitori.

Articolo 283

La novazione del debito tra il creditore e uno dei debitori solidali comporta la liberazione degli altri debitori, salvo che il creditore non si sia riservato il diritto di agire nei loro confronti.

Articolo 284

Il debitore può opporre in compensazione il debito del creditore verso un condebitore, solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo.

Articolo 285

Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e di debitore solidale, l'obbligazione degli altri debitori si estingue solo fino alla concorrenza della parte di quel condebitore.

Articolo 286

1. La remissione del debito consentito dal creditore a favore di uno dei debitori solidali non libera gli altri condebitori salvo espressa dichiarazione del creditore.

2. In mancanza di tale dichiarazione, il creditore non può agire contro gli altri condebitori se non detratta la parte del debitore liberato, salvo che si sia riservato il diritto di agire contro di essi per l'intero debito. In tal caso, gli altri condebitori possono ripetere dal debitore liberato la sua parte di debito.

Articolo 287

Se il creditore consente la remissione della solidarietà a favore di uno dei debitori solidali, il suo diritto di agire contro gli altri debitori per ottenere il pagamento dell'intero debito sussiste, salvo patto contrario.

Articolo 288

1. In tutti i casi di remissione, sia del debito sia della solidarietà, gli altri condebitori possono ripetere dal debitore a favore del quale è stata fatta la remissione, l'eventuale contributo a favore dei debitori insolventi, in conformità all'articolo 295.

2. Peraltro, se il creditore ha liberato da ogni obbligazione il debitore a favore del quale ha consentito la remissione, il contributo del debitore alla parte degli insolventi è pagato dal creditore.

Articolo 289

1. Se il debito di un debitore solidale si estingue per prescrizione, la prescrizione non giova agli altri condebitori se non per la parte di tale debitore.

2. Se la prescrizione è interrotta o sospesa per quanto concerne un debitore solidale, il creditore non può invocare l'interruzione o la sospensione nei confronti degli altri condebitori.

Articolo 290

1. Nell'adempimento dell'obbligazione, il debitore solidale risponde esclusivamente del fatto proprio.

2. La costituzione in mora di uno dei debitori solidali, o l'azione promossa contro uno di essi, non ha effetto nei confronti degli altri condebitori. Ma se un debitore solidale costituisce in mora il creditore, tale costituzione in mora giova agli altri condebitori.

Articolo 291

La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali giova a tutti gli altri condebitori se comporta la remissione del debito o la liberazione del debito a qualsiasi titolo. Essa non può però far sorgere un'obbligazione a loro carico, nè aggravare quella già esistente, salvo che essi vi consentano.

Articolo 292

1. Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori solidali non ha effetto nei confronti degli altri condebitori.

2. Se uno dei debitori solidali rifiuta di prestare il giuramento deferitogli, o deferisce il giuramento al creditore e questi lo presta, il giuramento rifiutato o prestato non nuoce agli altri condebitori.

3. Se il creditore deferisce il giuramento ad uno solo dei debitori solidali e questi lo presta, tale giuramento giova agli altri condebitori.

Articolo 293

1. La sentenza pronunciata contro uno dei debitori solidali non ha effetto contro gli altri.

2. Se la sentenza è pronunciata a favore di uno di essi, giova agli altri, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al debitore a favore del quale è stata pronunciata.

Articolo 294

1. Se uno dei debitori solidali paga l'intero debito, può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi, ancorchè abbia esercitato l'azione del creditore in via surrogatoria.

2. Il debito pagato è ripartito tra i debitori in parti uguali, salvo patto o disposizione contraria.

Articolo 295

Se uno dei debitori solidali è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra il debitore che ha effettuato il pagamento ed i condebitori solvibili.

Articolo 296

Se uno solo dei debitori solidali ha interesse al debito, tale debitore assume su di sè l'adempimento dell'intero debito nei confronti dei condebitori.

Sezione 2.

Indivisibilità

Articolo 297

1. L'obbligazione è indivisibile:

- a) Se ha per oggetto una cosa che non è, per sua natura, suscettibile di divisione;
- b) Se dallo scopo perseguito dalle parti risulta che la prestazione non deve essere divisa, o se tale è l'intenzione delle parti.

Articolo 298

1. Se l'obbligazione è indivisibile, ciascuno dei debitori è tenuto per il tutto.

2. Il debitore che ha effettuato il pagamento può ripetere dai condebitori la parte di ciascuno di essi, salvo che risulti il contrario dalle circostanze.

Articolo 299

1. Se vi sono più creditori o più eredi dello stesso creditore, ciascuno dei creditori o degli eredi può esigere l'adempimento dell'intera obbligazione indivisibile. Se uno di essi fa opposizione al pagamento, il debitore deve eseguire la prestazione a favore di tutti i creditori riuniti, ovvero consegnare l'oggetto dell'obbligazione.

2. I creditori dell'obbligazione indivisibile possono ripetere la parte a ciascuno spettante dal creditore che ha ricevuto il pagamento.

Titolo IV.

TRASFERIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE

Capo I.

Cessione di credito

Articolo 300

Il creditore può cedere il suo diritto a un terzo, salvo che il credito non sia intrasferibile in virtù di una disposizione di legge, di un accordo tra le parti, o per sua propria natura. La cessione è valida anche senza il consenso del debitore.

Articolo 301

Il credito è cedibile se non nella misura in cui esso è pignorabile.

Articolo 302

La cessione non è opponibile al debitore o ai terzi, se non è accettata dal debitore o a lui notificata. Peraltro, l'accettazione del debitore non rende la cessione opponibile ai terzi se non ha una data certa.

Articolo 303

Il creditore cessionario può, anteriormente alla notifica della cessione o alla sua accettazione, adottare tutte le misure conservative al fine di salvaguardare il diritto che gli è stato ceduto.

Articolo 304

La cessione di un credito comprende anche le sue garanzie quali la fideiussione, il privilegio e l'ipoteca, nonchè gli interessi e le rate scadute.

Articolo 305

1. Salvo patto contrario, il cedente non garantisce che l'esistenza del credito ceduto al momento della cessione, se questa avviene a titolo oneroso.

2. Se la cessione è fatta a titolo gratuito, il cedente non garantisce nemmeno l'esistenza del credito.

Articolo 306

1. Il cedente non garantisce la solvenza del debitore, salvo che tale garanzia costituisca oggetto di apposito patto.

2. Se il cedente ha garantito la solvenza del debitore tale garanzia non riguarda, salvo patto contrario, che la solvenza del debitore al momento della cessione.

Articolo 307

Quando il cedente assume la garanzia della solvenza del debitore, in conformità ai due articoli precedenti, il creditore è responsabile solo per ciò che ha ricevuto, oltre agli interessi e le spese, nonostante qualsiasi patto contrario.

Articolo 308

Il creditore cedente risponde del proprio fatto personale, ancorchè la cessione sia a titolo gratuito o sia fatto senza garanzia.

Articolo 309

Il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni che egli poteva opporre al cedente al momento in cui la cessione è divenuta a lui opponibile. Può ugualmente opporre le eccezioni derivanti dal contratto di cessione.

Articolo 310

In caso di conflitto tra più cessioni aventi per oggetto lo stesso credito, è data preferenza alla cessione che è divenuta opponibile ai terzi prima delle altre.

Articolo 311

1. In caso di pignoramento effettuato nei confronti del debitore ceduto prima che la cessione divenga opponibile ai terzi, la cessione si considera quale secondo pignoramento riguardo al pignorante.

2. In tale caso, se un altro pignoramento è effettuato dopo che la cessione è divenuta opponibile ai terzi, il credito è ripartito per contributo in parti uguali tra il primo pignorante, il cessionario e il secondo pignorante; la somma necessaria a completare l'ammontare della somma ceduta, a favore del cessionario, è prelevata dalla parte del secondo pignorante.

Capo II.

CESSIONE DI DEBITO

Articolo 312

La cessione di debito ha luogo per accordo tra il debitore ed un terzo che assume il debito del debitore.

Articolo 313

1. La cessione di debito non è opponibile al creditore se non dopo l'adesione di quest'ultimo.

2. Nel caso in cui il cessionario o il debitore originario notificino la cessione al creditore, assegnandogli un termine ragionevole per l'adesione, la cessione si considera rifiutata se il creditore non manifesta la sua adesione prima della scadenza del termine.

Articolo 314

1. Finchè il creditore non ha manifestato la sua adesione o non l'ha rifiutata, il cessionario è tenuto, nei confronti del debitore originario, ad effettuare il pagamento a mani del creditore in tempo utile, salvo patto contrario.

2. Peraltro, il debitore originario non può esigere che il cessionario effettui il pagamento al creditore, finchè non ha egli stesso adempiuto l'obbligazione assunta verso il cessionario in virtù del contratto di cessione.

Articolo 315

1. Il debito ceduto si trasmette con tutte le garanzie.
2. Peraltro, chi ha prestato garanzia sia reale che personale è obbligato verso il creditore solo se ha consentito alla cessione.

Articolo 316

Salvo patto contrario, il debitore originario è garante della solvenza del cessionario al momento dell'adesione del creditore.

Articolo 317

Il cessionario può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore originario e quelle che derivano dal contratto di cessione.

Articolo 318

1. La cessione di debito può aver luogo per accordo tra il creditore e il cessionario, sostituendo quest'ultimo al debitore originario nelle sue obbligazioni.
2. In tale caso, si applicano le disposizioni degli articoli 315 e 317.

Articolo 319

1. La vendita dell'immobile ipotecato non implica, salvo patto contrario, il trasferimento del debito ipotecario all'acquirente dell'immobile.

2. Se il venditore e l'acquirente convengono di cedere il debito e se l'atto di vendita è trascritto, il creditore, dopo la notifica fattagli per via legale, deve aderire alla cessione o rifiutarla, entro un termine non superiore a sei mesi. Decorso tale termine il silenzio del creditore è considerato adesione.

TITOLO V.
ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Capo I.
ADEMPIMENTO

Sezione 1.
Parti dell'adempimento

Articolo 320

1. L'obbligazione può essere adempiuta dal debitore, dal suo rappresentante, o da chiunque altro vi abbia interesse, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 205.

2. Con l'osservanza delle stesse disposizioni, può essere adempiuta anche da persona che non vi abbia interesse, anche all'insaputa del debitore o contro la sua volontà. Il creditore, peraltro, può rifiutare l'adempimento offerto dal terzo, se il debitore vi si è opposto e ha comunicato l'opposizione al creditore.

Articolo 321

1. Se l'obbligazione è adempiuta da un terzo, questi può ripetere dal debitore ciò che ha pagato.

2. Peraltro, il debitore malgrado il quale è stato effettuato il pagamento, può respingere totalmente o in parte la ripetizione di chi ha pagato per lui, se dimostra di aver avuto un qualsiasi interesse ad opporsi al pagamento.

Articolo 322

1. L'adempimento è valido solo se chi paga è proprietario della cosa data in adempimento e capace di disporne.

2. Peraltro, il pagamento della cosa dovuta fatto da persona incapace di disporne, estingue l'obbligazione se non reca danno a chi ha pagato.

Articolo 323

Se il pagamento è fatto da un terzo, questi si surroga al creditore soddisfatto, nei seguenti casi:

- a) Se chi ha pagato era tenuto all'adempimento con il debitore o per suo conto;
- b) Se, essendo egli stesso creditore, ancorchè chirografario ha pagato un altro creditore avente preferenza su di lui, a motivo di una garanzia reale;
- c) Se, avendo acquistato un immobile, ne ha impiegato il prezzo per pagare dei creditori ai quali tale immobile era assegnato a garanzia dei loro diritti;
- d) Se una disposizione speciale di legge gli accorda il beneficio della surrogazione.

Articolo 324

Il creditore che riconosce il pagamento fatto da un terzo può, in virtù di un patto concluso con quest'ultimo, surrogarlo nei suoi diritti, anche senza il consenso del debitore. Tale patto non può essere concluso posteriormente al pagamento.

Articolo 325

Se il debitore prende a mutuo una somma di denaro per pagare il debito, può surrogare il mutuante al creditore che riceve il pagamento, anche senza il suo consenso, a condizione che nell'atto di mutuo sia indicato che la somma mutuata è destinata al pagamento del debito, e che nella quietanza sia menzionato che il pagamento è stato fatto con i fondi forniti dal nuovo creditore.

Articolo 326

Il terzo surrogato al creditore, legalmente o in virtù di apposito patto, gli è sostituito nel credito sino alla concorrenza delle somme da lui stesso pagate, con tutti gli attributi, gli accessori, le garanzie e le eccezioni relative al credito.

Articolo 327

1. Salvo patto contrario, se un terzo paga al creditore una parte del credito e si trova a lui surrogato per tale parte, tale pagamento non può nuocere al creditore, il quale può esercitare i suoi diritti, per ciò che ancora gli è dovuto, con preferenza rispetto al terzo.

2. Se un altro terzo è surrogato al creditore per ciò che ancora gli è dovuto il secondo surrogato concorre con il primo, per contributo, proporzionalmente a ciò che è dovuto a ciascuno di essi.

Articolo 328

Il terzo detentore che ha pagato tutto il debito ipotecario e che è surrogato ai creditori non può, in virtù della surrogazione, reclamare dal terzo detentore di un altro immobile ipotecato per lo stesso debito, che la sua parte di debito proporzionale al valore dell'immobile che egli detiene.

Articolo 329

Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante. Chi presenta al debitore la quietanza rilasciata dal creditore si considera qualificato a ricevere il pagamento, salvo che sia stato convenuto che il pagamento deve essere fatto al creditore personalmente.

Articolo 330

Il pagamento fatto a persona diversa dal creditore o dal suo rappresentante non libera il debitore salvo che sia ratificato dal creditore, che torni a vantaggio di questi, e sino alla concorrenza di tale vantaggio, o salvo che sia stato effettuato in buona fede a chi era in possesso del titolo credito.

Articolo 331

Se il creditore rifiuta, senza valido motivo, di ricevere il pagamento che egli è regolarmente offerto, o di compiere gli atti senza i quali il pagamento non può essere effettuato, o se dichiara che non accetterà il pagamento, è costituito in mora dal momento in cui il suo rifiuto è constatato con intimazione notificata per via legale.

Articolo 332

Se il creditore è in mora, la perdita e il deterioramento della cosa sono a suo rischio, gli interessi del debito cessano di decorrere, e il debitore, acquista il diritto di consegnare la cosa a spese del creditore e di chiedere il risarcimento del danno che gliene deriva.

Articolo 333

Se l'oggetto del pagamento è una cosa certa che deve essere consegnata nel luogo in cui si trova, il debitore può, dopo aver intimato al creditore di prenderla in consegna, ottenere dal giudice l'autorizzazione a depositare la cosa. Se si tratta di immobile o di cose destinate a restare nel luogo in cui si trovano, il debitore può chiedere che vengano messe sotto sequestro.

Articolo 334

1. Il debitore con l'autorizzazione del giudice, può vendere all'asta pubblica le cose soggette a rapido deperimento o quella le cui spese di deposito o di custodia sono eccessive, e depositare il prezzo presso la Cassa del Tribunale.

2. Se le cose hanno un prezzo di mercato o sono quotate in azioni, non possono essere vendute all'asta salvo che sia possibile venderle al prezzo corrente.

Articolo 335

Si può ugualmente ricorrere al deposito o ad altra misura equivalente, se il debitore ignora l'identità o il domicilio del creditore, se questi, essendo colpito da incapacità totale o parziale non ha un rappresentante autorizzato a ricevere il pagamento in sua vece, se il credito è oggetto di una disputa tra più persone, o se esistono altri seri motivi che giustificano tale misura.

Articolo 336

L'offerta reale vale come pagamento per ciò che concerne il debitore, se è seguita dal deposito in conformità alle disposizioni del Codice di Procedura, o di altra misura equivalente, a condizione che sia accettata dal creditore o sia riconosciuta valida con sentenza passata in giudicato.

Articolo 337

1. Il debitore che ha fatto delle offerte seguite da deposito o altra misura equivalente, può ritirarlo finchè il creditore non le ha accettate o non siano state riconosciute valide con sentenza passata in giudicato, nel qual caso i condebitori e i garanti non sono liberati.

2. Peraltro, se il debitore ritira le offerte dopo la loro accettazione da parte del creditore, o dopo la sentenza che le dichiara valide, e se tale ritiro è accettato dal creditore, questi perde il diritto di valersi delle garanzie che assicurano il suo credito; i condebitore e i garanti sono in tal caso liberati.

Sezione 2.

Oggetto dell'adempimento

Articolo 338

L'adempimento consiste nell'esecuzione della prestazione dovuta. Il creditore non può essere obbligato a ricevere un'altra prestazione, anche se di valore uguale o superiore.

Articolo 339

1. Salvo patto o disposizione contraria, il debitore non può obbligare il creditore ad accettare un adempimento parziale.

2. Se, nel caso in cui il debito sia in parte contestato, il creditore accetta di ricevere il pagamento della parte non in contestazione, il debitore non può rifiutare di pagare tale parte.

Articolo 340

Se il debitore, tenuto a pagare, oltre al debito principale, le spese e gli interessi, effettua un pagamento che non copre interamente il debito e i suoi accessori, tale pagamento, in mancanza di patto contrario, è imputato prima di tutto alle spese, quindi agli interessi, e infine al debito principale.

Articolo 341

Se il debitore ha verso lo stesso creditore più debiti della stessa specie, e se il pagamento da lui effettuato, non è sufficiente a coprire tutti i debiti, egli può, all'atto del pagamento, designare il debito che intende soddisfare, salvo che a tale designazione non si opponga una disposizione di legge o apposito patto.

Articolo 342

In mancanza del patto o della disposizione di cui all'articolo precedente, il pagamento è imputato al debito scaduto, o al debito più oneroso nel caso in cui più debiti siano scaduti, o infine al debito designato del creditore nel caso in cui essi siano tutti ugualmente onerosi.

Articolo 343

1. Salvo patto o disposizione contraria, il pagamento deve essere effettuato immediatamente, non appena l'obbligazione è sorta in modo definitivo nel patrimonio del debitore.

2. Peraltro, il giudice può, in casi eccezionali e salvo disposizione contraria, accordare al debitore, se la situazione di questi lo esige, una o più dilazioni ragionevoli per l'adempimento dell'obbligazione, a condizione che ciò non rechi grave pregiudizio al creditore.

Articolo 344

1. Salvo patto o disposizione contraria, se l'oggetto della obbligazione è una cosa certa, essa deve essere consegnata nel luogo in cui si trovava quando l'obbligazione è sorta.

2. Per le altre obbligazioni, l'adempimento è dovuto nel luogo in cui si trova il domicilio del debitore al tempo del pagamento, o nel luogo in cui si trova la sede della sua attività, se l'obbligazione è in relazione a tale attività.

Articolo 345

Salvo patto contrario, le spese dell'adempimento sono a carico del debitore.

Articolo 346

1. Chi ha pagato una parte del debito ha diritto di esigere una quietanza per ciò che ha pagato e a l'annotazione del pagamento sul titolo del credito. Ha altresì diritto, quando il debito è interamente pagato, di esigere la restituzione o l'annullamento del titolo. In caso di perdita del titolo, può chiedere al creditore una dichiarazione scritta che attesti che il titolo è stato perduto.

2. Se il creditore rifiuta di osservare le disposizioni del comma precedente, il debitore può depositare giudizialmente la cosa dovuta.

Capo II.

MODI DI ESTINZIONE EQUIVALENTI ALL'ADEMPIMENTO

Sezione 1.

Dazione in pagamento

Articolo 347

Se il creditore accetta in pagamento una prestazione diversa da quella che gli era dovuta, tale dazione in pagamento vale come adempimento.

Articolo 348

Le disposizioni relative alla vendita, e in particolare quelle concernenti la capacità delle parti, la garanzia per l'evizione e quella per i vizi della cosa, si applicano alla dazione in pagamento, in quanto questa trasferisce la proprietà della cosa consegnata in sostituzione della prestazione dovuta. Le disposizioni relative all'adempimento, e in particolare quelle concernenti l'imputazione e l'estinzione delle garanzie, si applicano alla dazione in pagamento in quanto questa estingue il debito.

Sezione 2.

Novazione e Delegazione

Articolo 349

Vi è novazione.

- 1) Per sostituzione del debito, quando le parti convengono di sostituire all'obbligazione originaria una nuova obbligazione, con oggetto o titolo diverso;
- 2) Per sostituzione del debitore, quando il creditore e un terzo convengono che quest'ultimo sia sostituito al debitore originario e che questi sia liberato dal debito anche senza il suo consenso, ovvero quando il debitore fa accettare dal creditore come nuovo debitore un terzo consenziente.
- 3) Per sostituzione del creditore, quando il creditore, il debitore e un terzo convengono che quest'ultimo sia sostituito al creditore originario.

Articolo 350

1. La novazione ha effetto solo se l'obbligazione originaria e la nuova obbligazione sono entrambe esenti da ogni causa di nullità.

2. Se l'obbligazione originaria deriva da un contratto annullabile, la novazione ha effetto solo se la nuova obbligazione è stata assunta allo scopo di confermare il contratto e di sostituire l'obbligazione originaria.

Articolo 351

1. La novazione non si presume; essa deve essere espressamente convenuta dalle parti o risultare chiaramente dalle circostanze.

2. In particolare salvo patto contrario, la novazione non risulta dall'emissione di un titolo per un debitore preesistente, nè dalle modifiche che riguardano solo il tempo, il luogo o le modalità dell'esecuzione della prestazione, nè dalle modifiche che riguardano solo le garanzie o il tasso d'interesse.

Articolo 352

1. La semplice iscrizione del debito in un conto corrente non costituisce novazione.

2. Vi è peraltro novazione se il conto è saldato e riconosciuto, ma se il debito era garantito da garanzia speciale, questa è conservata salvo patto contrario.

Articolo 353

1. La novazione ha per effetto di estinguere l'obbligazione originaria con i suoi accessori, e di sostituirla una nuova obbligazione.

2. Le garanzie dell'obbligazione originaria non si trasferiscono alla nuova obbligazione, salvo che la legge non disponga diversamente, o che una nuova diversa intenzione delle parti non risulti da apposito patto o dalle circostanze.

Articolo 354

1. Se il debitore aveva fornito delle garanzie reali per l'obbligazione originaria, il trasferimento di tali garanzie alla nuova obbligazione avviene con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

- a) Se la novazione avviene per sostituzione del debito, il creditore e il debitore possono convenire che le garanzie si trasferiscano alla nuova obbligazione nella misura in cui ciò non rechi pregiudizio ai terzi.
- b) Se la novazione avviene per sostituzione del debitore, il creditore e il nuovo debitore possono convenire di mantenere le garanzie reali anche senza il consenso del debitore originario;
- c) Se la novazione avviene per sostituzione del creditore, le tre parti contraenti possono convenire di mantenere le garanzie.

2. La convenzione relativa al trasferimento delle garanzie reali è opponibile ai terzi solo se è contemporanea alla novazione, subordinatamente alle disposizioni relative alla trascrizione.

Articolo 355

Le garanzie reali o personali e la solidarietà non si trasferiscono alla nuova obbligazione che con il consenso dei garanti e dei condobitori solidali.

Articolo 356

1. Vi è delegazione quando il debitore fa accettare al creditore un terzo che acconsente a pagare il debito in suo luogo e vece.

2. La obbligazione non implica necessariamente la preesistenza di un debito tra il debitore e il terzo.

Articolo 357

1. Se, nella delegazione, le parti convengono di sostituire alla obbligazione originaria una nuova obbligazione, tale delegazione vale come novazione per sostituzione del debitore. Essa ha per effetto di liberare il delegante verso il delegatario, a condizione che la nuova obbligazione assunta dal terzo delegato sia valida e che quest'ultimo non sia insolvente al momento della delegazione.

2. Peraltro la novazione non si presume in materia di delegazione; in mancanza di patto sulla novazione, l'obbligazione originaria sussiste contemporaneamente alla nuova obbligazione.

Articolo 358

Salvo patto contrario, l'obbligazione del delegato verso il delegatario è valida, ancorchè la sua obbligazione verso il delegante sia nulla o soggetta ad eccezione, salvo ricorso del delegato contro il delegante.

Sezione 3.

Compensazione

Articolo 359

1. Il debitore ha diritto alla compensazione tra ciò che egli deve al creditore e ciò che gli è dovuto da quest'ultimo, ancorchè i titoli dei due debiti siano diversi, a condizione che entrambi i debiti abbiano per oggetto somme di denaro o cose fungibili della stessa specie e qualità, e che siano entrambi liquidi, esigibili e possano costituire oggetto di una domanda giudiziale.

2. La remissione del pagamento a seguito di una dilazione concessa dal giudice o accettata dal creditore non è di ostacolo alla compensazione.

Articolo 360

Il debitore può far valere la compensazione anche se i debiti sono pagabili in luoghi diversi; ma in tale caso deve risarcire il danno cagionato al creditore dal fatto di non aver potuto, a causa della compensazione, ottenere o effettuare la prestazione nel luogo stabilito.

Articolo 361

La compensazione si verifica, qualunque sia il titolo dei debiti, eccettuati i seguenti casi:

- a) se uno dei debiti ha per oggetto la restituzione di una cosa di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato;
- b) se uno dei debiti ha per oggetto la restituzione di una cosa depositata o data in comodato;
- c) se uno dei debiti costituisce un credito impignorabile.

Articolo 362

1. La compensazione si verifica solo se è opposta dalla parte interessata. Ad essa non si può rinunciare preventivamente.

2. La compensazione estingue i debiti, sino alla concorrenza del minore, dal momento in cui essi diventano, suscettibili di compensazione. In materia di compensazione, l'imputazione avviene secondo le norme previste per l'imputazione dell'adempimento.

Articolo 363

Se il termine di prescrizione del credito è scaduto al momento in cui è opposta la compensazione, questa si verifica nonostante l'eccezione di prescrizione se, al momento in cui la compensazione è divenuta possibile, il termine di prescrizione non era ancora scaduto.

Articolo 364

1. La compensazione non può verificarsi in pregiudizio dei diritti acquisiti dai terzi.

2. Se, a seguito di pignoramento effettuato da un terzo nei confronti del debitore, questi diventa creditore del suo creditore, il debitore non può opporre la compensazione in pregiudizio del pignoramento.

Articolo 365

1. Se il creditore ha ceduto il credito ad un terzo, il debitore che ha accettato la cessione senza riserve non può più opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre prima di accettare la cessione. Egli può solamente far valere il suo credito nei confronti del cedente.

2. Peraltro il debitore che non ha accettato la cessione e al quale questa è stata notificata può, nonostante la cessione, opporre la compensazione.

Articolo 366

Il debitore che aveva diritto di opporre la compensazione e che ha ciò nonostante pagato il debito non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, delle garanzie del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza del credito stesso.

Sezione 4.

Confusione

Articolo 367

1. Quando la qualità di creditore e debitore si riuniscono nella stessa persona, il debito si estingue nella misura in cui vi è confusione.

2. Se la causa della confusione viene meno con effetto retroattivo, il debito risorge con tutti i suoi accessori nei confronti di tutti gli interessati, e si considera che la confusione non abbia mai avuto luogo.

Capo III

ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE SENZA ADEMPIMENTO

Sezione 1.

Remissione dell'obbligazione.

Articolo 368

L'obbligazione si estingue con la remissione volontaria del debito fatta dal creditore. La remissione è valida dal momento in cui giunge a conoscenza del debitore, ma perde efficacia se è rifiutata da quest'ultimo.

Articolo 369

1. La remissione dell'obbligazione è soggetta alle disposizioni generali che disciplinano gli atti a titolo gratuito.

2. Per la remissione non è richiesta alcuna forma speciale, anche se ha per oggetto un'obbligazione la cui nascita era subordinata ad una forma speciale prescritta dalla legge o convenuta dalle parti.

Sezione 2.

Impossibilità dell'adempimento

Articolo 370

L'obbligazione si estingue se il debitore dimostra che l'adempimento è divenuto impossibile per una causa estranea alla sua volontà.

Sezione 3.

Prescrizione estintiva

Articolo 371

Salvo i casi espressamente previsti dalla legge e salvo le seguenti eccezioni, l'obbligazione si prescrive in quindici anni.

Articolo 372

1. Tutti i crediti periodici e rinnovabili quali le pigioni, gli affitti, gli interessi, le rate, gli stipendi, i salari e le pensioni, si prescrivono in cinque anni, ancorchè siano riconosciuti dal debitore.

2. Peraltro, i frutti dovuti dal possessore di mala fede e quelli dovuti dall'amministratore di un wakf ai beneficiari si prescrivono in quindici anni.

Articolo 373

I crediti dovuti ai medici, farmacisti, avvocati, ingegneri, esperti, sindaci, sensali, professori o istitutori, si prescrivono in tre anni, a condizione che tali crediti siano loro dovuti a titolo di compenso per un servizio reso nell'esercizio della loro professione o di un rimborso delle spese da essi sostenute.

Articolo 374

1. Le imposte e i diritti dovuti allo stato si prescrivono in tre anni. La prescrizione delle imposte e dei diritti annuali decorre dalla fine dell'esercizio per il quale sono dovuti; la prescrizione dei diritti da riscuotersi sugli atti giudiziari decorre dalla data di chiusura dei dibattimenti nella causa cui gli atti si riferiscono o, in mancanza di dibattimento, dalla data in cui gli atti sono compiuti.

2. Si prescrive ugualmente in tre anni il diritto di ripetere le imposte e i diritti indebitamente pagati. Tale prescrizione decorre dalla data del pagamento.

3. Le disposizioni precedenti si applicano salvo diverse disposizioni previste da leggi speciali.

Articolo 375

1. I seguenti crediti si prescrivono in un anno:

- a) Le somme dovute ai negozianti e fabbricanti per le forniture fatte a persone che non fanno commercio degli oggetti forniti, nonchè le somme dovute agli albergatori e gli esercenti di ristoranti per l'alloggio, il vitto, e le spese sostenute per i clienti.
- b) Le somme dovute ai lavoranti, domestici e salariati per le loro paghe giornaliere o salari, e per i servizi da essi forniti.

2. Chi invoca tale prescrizione di un anno deve giurare di avere effettivamente pagato il debito. Il Giudice deferisce il giuramento d'ufficio. Se il debitore è defunto, il giuramento è deferito agli eredi o, se questi sono minori, ai loro tutori, perchè dichiarino che non conoscevano l'esistenza del debito o che sapevano che il pagamento era stato effettuato.

Articolo 376

1. Le prescrizioni dei crediti di cui agli articoli 373 e 375 decorre dal giorno in cui le prestazioni sono state effettuate dai creditori, ancorchè questi ultimi continuino a fornire altre prestazioni.

2. Se uno di tali crediti risulta da atto scritto, si prescrive in quindici anni.

Articolo 377

Il termine di prescrizione è computato a giorni e non ad ore. Il giorno iniziale non è calcolato, e la prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno.

Articolo 378

1. Salvo disposizione speciale, la prescrizione non decorre che dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile.

2. In particolare, per i crediti soggetti a condizione sospensiva la prescrizione decorre dal giorno in cui si realizza la condizione; per le azioni di garanzia per evizione decorre dal giorno in cui ha luogo l'evizione; per i crediti a termine decorre dalla data di scadenza del termine.

3. Se la data di esigibilità del credito dipende dalla volontà del creditore, la prescrizione decorre dal giorno in cui questi ha avuto la possibilità di esprimere la propria volontà.

Articolo 379

1. La prescrizione non decorre ogni qualvolta vi sia un ostacolo, anche morale, che impedisce al creditore di reclamare il proprio credito. Non decorre nemmeno tra rappresentante e rappresentato.

2. La prescrizione il cui termine è superiore a cinque anni non decorre nei confronti degli incapaci, degli assenti, e delle persone condannate a pene detentive, che non abbiano un rappresentante legale.

Articolo 380

La prescrizione è interrotta dall'introduzione di un'azione anche se il giudice adito è incompetente, da un'intimazione e da un pignoramento, dalla domanda presentata dal creditore per fare ammettere il proprio credito al passivo del debitore fallito o ad una distribuzione, e da qualsiasi altro atto compiuto dal creditore nel corso di un giudizio per far valere il proprio credito.

Articolo 381

1. La prescrizione è interrotta dal riconoscimento, espresso o tacito, del diritto del creditore da parte del debitore.

2. E' considerato riconoscimento tacito il fatto che il debitore lasci nelle mani del creditore un pegno a garanzia del debito.

Articolo 382

1. Se la prescrizione è interrotta, una nuova prescrizione incomincia a decorrere dal momento in cui l'atto interruttivo ha cessato di produrre i suoi effetti. La nuova prescrizione ha la stessa durata della prima.

2. Peraltro, se il debito è stato constatato con sentenza passata in giudicato, o se si tratta di un debito che si prescrive in un anno e la cui prescrizione è stata interrotta dal riconoscimento del debito da parte del debitore, il debito stesso si prescrive in quindici anni, salvo che il debito constatato con sentenza non comprenda delle obbligazioni periodiche e rinnovabili che sono divenute esigibili solo dopo la sentenza.

Articolo 383

1. La prescrizione estingue l'obbligazione, ma lascia peraltro sussistere le obbligazioni naturali.

2. Se un debito si estingue per prescrizione, si estinguono anche gli interessi e gli altri accessori, ancorchè la prescrizione particolare che si applica a tali accessori non sia ancora compiuta.

Articolo 384

1. La prescrizione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Deve essere chiesta dal debitore, da uno dei suoi creditori, o da chiunque altro vi abbia interesse, ancorchè il debitore ometta di farlo.

2. La prescrizione può essere opposta in tutti i gradi del giudizio, anche in grado di appello.

Articolo 385

1. Non si può rinunciare alla prescrizione prima di avere acquisito il diritto di valersene, nè convenire un termine diverso da quello stabilito dalla legge.

2. Peraltro chi ha la capacità di disporre dei proprio diritti può rinunciare, anche tacitamente ad una prescrizione di cui può valersi; ma la rinuncia fatta in danno dei diritti dei creditori non è da essi opponibile.

TITOLO VI

PROVA DELL'OBBLIGAZIONE

Articolo 386

Il creditore deve fornire la prova dell'obbligazione, e il debitore della sua liberazione.

Capo I.

PROVA DOCUMENTALE

Articolo 387

1. Il titolo autentico è quello con il quale un pubblico ufficiale e un incaricato di pubblico servizio attesta, nelle forme legali e nei limiti del suo potere e della sua competenza, dei fatti che hanno avuto luogo in sua presenza o delle dichiarazioni a lui fatte dagli interessati.

2. Se il titolo non ha i caratteri del titolo autentico, vale come scrittura privata a condizione che rechi la firma, il sigillo, o l'impronta digitale delle persone interessate.

Articolo 388

Sino a che non sia dichiarato falso nei modi stabiliti dalla legge, il titolo autentico fa fede contro chiunque, dei fatti che vi sono attestati e che sono stati compiuti nei limiti dei suoi poteri dalla persona che le ha redatto o, in presenza di questi, dalle persone interessate.

Articolo 389

1. Se esiste l'originale del titolo autentico, le copie autenticate o fotostatiche fanno fede nella misura in cui sono conformi all'originale.

2. La copia è considerata conforme all'originale se la sua contestazione, si effettua la collazione della copia con l'originale.

Articolo 390

Se l'originale del titolo autentico non esiste, la copia fa fede alle seguenti condizioni:

- a) Le prime copie, munite o meno di formula esecutiva, fanno fede come l'originale se il loro aspetto esteriore non è tale da far dubitare della loro conformità con l'originale.
- b) Lo stesso valore è attribuito alle copie autentiche delle prime copie, ma in tal caso ciascuna delle parti può chiedere la collazione della copia con la prima copia.
- c) Quanto alle copie autentiche delle copie della prime copie, esse possono, secondo i casi, avere valore puramente indicativo.

Articolo 391

La scrittura privata si considera rilasciata dalla persona che l'ha sottoscritta, salvo che questi non disconosca formalmente la scrittura, la firma, il sigillo o l'impronta a lui attribuiti. Gli eredi o gli aventi causa di tale persona non sono tenuti al disconoscimento, e possono limitarsi a dichiarare sotto giuramento di non sapere che la scrittura, la firma, il sigillo o l'impronta digitale appartengono alla persona cui sono attribuiti.

Articolo 392

1. La scrittura privata non fa fede della sua data nei confronti dei terzi, che dal momento in cui acquista data certa;
 - a) dal giorno in cui è iscritta nell'apposito registro;
 - b) dal giorno in cui la sua sentenza è accettata da un altro titolo avente data certa;
 - c) dal giorno in cui la scrittura è vistata da un pubblico ufficiale competente;
 - d) dal giorno della morte di una delle persone di cui reca la scrittura, la firma, il sigillo o l'impronta digitale riconosciuti, o dal giorno della sopravvenuta impossibilità fisica di scrivere o di apporre l'impronta digitale, e in generale dal giorno in cui si verifica qualsiasi altro evento che stabilisce in modo certo l'anteriorità della scrittura.
2. Peraltro, il giudice può, tenendo conto delle circostanze, dispensare le quietanze dall'applicazione delle precedenti disposizioni.

Articolo 393

1. Le lettere firmate hanno la stessa efficacia probatoria delle scritture private.
2. Ha la stessa efficacia il telegramma, se l'originale depositato all'ufficio postale è firmato dal mittente. La riproduzione, fino a prova contraria, si presume conforme all'originale.
3. Se l'originale del telegramma è distrutto, la riproduzione ha valore puramente indicativo.

Articolo 394

1. I libri commerciali non fanno fede nei confronti dei non commercianti. Peraltro, se tali libri recano delle annotazioni relative a forniture fatte dai commercianti, il giudice può, nella misura in cui è

ammessa la prova testimoniale, deferire il giuramento suppletorio all'una o all'altra delle parti.

2. I libri dei commercianti non fanno fede contro di essi. Ma se tali libri sono tenuti regolarmente, la persona che vuole usarli come prove non può dividerne il contenuto e scartare ciò che è contrario alle sue pretese.

Articolo 395

I registri e i documenti domestici non fanno fede contro la persona che li ha redatti, se non nei due casi seguenti:

- a) se la persona vi dichiara espressamente di aver ricevuto un pagamento;
- b) se vi dichiara espressamente di aver voluto che le annotazioni fatte su tali registri o documenti valgono come titolo a favore della persona a vantaggio della quale tali annotazioni stabiliscono un diritto.

Articolo 396

1. Se un'annotazione che comporta la liberazione del debitore, anche se non firmata dal creditore, è scritta sul titolo di credito, essa fa fede contro il creditore se il titolo non è mai uscito dal suo possesso, salvo prova contraria.

2. La stessa disposizione si applica all'annotazione che comporta la liberazione del debitore, scritta dal creditore, anche se non firmata, sul duplice originale del titolo o sulla quietanza, se tale duplice originale o tale quietanza è in possesso del debitore.

Capo II.

PROVA TESTIMONIALE

Articolo 397

1. Salvo patto o disposizione contraria, e in materia non commerciale, la prova di un atto giuridico o quella dell'estinzione d'un'obbligazione, non è ammessa per testimoni se il valore dell'atto o dell'obbligazione è indeterminato ovvero superiore a Sh. So. 500.

2. L'obbligazione è valutata in base al suo valore al momento della conclusione dell'atto giuridico. La prova testimoniale è ammessa se il valore dell'obbligazione supera Sh. So. 500, solo per effetto del cumulo degli interessi e accessori al capitale.

3. Se l'azione comprende più domande provenienti da diverse fonti, ogni domanda il cui valore non supera Sh. So. 500 può essere provata per testimoni, ancorchè il totale delle domande superi detta somma, e ancorchè le domande abbiano origine da rapporti intercorrenti tra le parti, o da atti giuridici della stessa natura. La stessa disposizione si applica a tutti i pagamenti il cui valore non supera i Sh. So. 500.

Articolo 398

La prova testimoniale non è ammessa, ancorchè il valore superi Sh. So. 500:

- a) quando si tratta di prova contraria o eccedente il contenuto di un atto scritto;
- b) se l'oggetto della domanda o il saldo o una parte di un credito che non può essere provato che per iscritto;
- c) se una delle parti in causa, dopo aver formulato una domanda eccedente il valore di Sh. So. 500, ha ridotto la domanda ad un valore non superiore a detta cifra.

Articolo 399

1. Se è richiesta la prova per iscritto, la prova testimoniale può essere ammessa se esiste un principio di prova per iscritto.

2. Costituisce principio di prova per iscritto qualsiasi scritto proveniente dalla parte avversa, e suscettibile di rendere verosimile l'esistenza del fatto allegato.

Articolo 400

La prova testimoniale è ugualmente ammissibile in luogo della prova per iscritto:

- a) se esiste un impedimento materiale o morale a procurare una prova per iscritto;
- b) se il creditore ha perduto il titolo che costituiva prova per iscritto, per causa estranea alla sua volontà.

Capo III.

PRESUNZIONI

Articolo 401

La presunzione legale dispensa da qualunque prova colui a favore del quale essa è stabilita. Peraltro, è ammessa la prova contraria, salvo diversa disposizione di legge.

Articolo 402

1. Le sentenze passate in giudicato fanno fede dei diritti che esse sanciscono. La presunzione che ne risulta non ammette alcuna prova contraria, ma non esiste che in relazione alle controversie tra le stesse parti che agiscono nella medesima qualità, per quanto riguarda i diritti aventi lo stesso oggetto e la stessa causa.

2. Tale presunzione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Articolo 403

Il giudice civile non è vincolato dalla sentenza penale salvo per quanto riguarda i fatti sui quali la sentenza penale ha deciso e doveva necessariamente decidere.

Articolo 404

Le presunzioni che non sono stabilite dalla legge sono lasciate alla descrizione del giudice. La prova a mezzo di tali presunzioni non è ammessa che nei casi in cui la legge ammette la prova testimoniale.

Capo V.

Confessione

Articolo 405

La confessione è il riconoscimento giudiziale di un fatto giuridicamente rilevante effettuata dalla parte contro cui il fatto è allegato nel corso del relativo giudizio.

Articolo 406

1. La confessione fa fede contro colui che l'ha fatta.
2. Non può essere divisa a suo svantaggio, salvo che riguardi fatti diversi e che l'esistenza di uno di essi non implichi necessariamente quella degli altri.

Capo V.

GIURAMENTO

Articolo 407

1. Ciascuna parte può deferire il giuramento decisorio all'altra parte; peraltro, il giudice può impedire il deferimento del giuramento se la parte che lo deferisce lo fa abusivamente.
2. Colui al quale il giuramento è deferito può riferirlo all'altra parte. Peraltro, il giuramento non può essere riferito se ha per oggetto un fatto che non è comune alle due parti, ma è personale a colui al quale il giuramento era stato deferito.

Articolo 408

1. Il giuramento decisorio non può essere deferito su un fatto contrario all'ordine pubblico. Il fatto che ne costituisce l'oggetto deve essere personale alla parte alla quale il giuramento è deferito; se il fatto non è personale, il giuramento verte sulla sua semplice conoscenza del fatto .
2. Il giuramento può essere deferito in ogni stato e grado del giudizio.

Articolo 409

La parte che ha deferito e riferito il giuramento non può ritrattare dal momento in cui l'avversario ha accettato di prestare giuramento.

Articolo 410

Quando il giuramento deferito o riferito è stato prestato, l'avversario non può provarne la falsità. Peraltro, se tale falsità è accertata con sentenza penale, la parte lesa dal falso giuramento può reclamare il risarcimento dei danni, senza pregiudizio del suo diritto di impugnare la sentenza pronunciata contro di lui.

Articolo 411

Chi rifiuta di prestare il giuramento deferitogli o riferitogli, perde la causa.

Articolo 412

1. Il giudice può, d'ufficio, deferire il giuramento a una delle parti per farne dipendere sia la sentenza sul merito della causa, sia l'ammontare della condanna.

2. Affinchè il giudice possa deferire tale giuramento, è necessario che l'azione non sia sufficientemente provata ma non sia del tutto sfornita di prova.

Articolo 413

Colui al quale il giudice ha deferito il giuramento suppletorio non può riferirlo al suo avversario.

Articolo 414

1. Il giudice non può deferire all'attore il giuramento suppletorio sul valore della cosa domandata, salvo che sia impossibile accertare tale valore con altri mezzi.

2. Anche in tal caso, il giudice fissa l'ammontare massimo per il quale il giuramento dell'attore può essere ritenuto credibile.

LIBRO II

I SINGOLI CONTRATTI

CONTRATTI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ

Capo I.

VENDITA

Sezione 1.

La vendita in generale

ELEMENTI DELLA VENDITA

Articolo 415

La vendita è un contratto con il quale il venditore si obbliga a trasferire al compratore la proprietà di una cosa o di un altro diritto, verso il corrispettivo di un prezzo in denaro.

Articolo 416

1. Il compratore deve avere una sufficiente conoscenza della cosa venduta. Tale conoscenza è considerata sufficiente se il contratto contiene la designazione della cosa venduta e delle sue qualità essenziali, in modo da consentire l'identificazione.

2. Se nel contratto di vendita è detto che la cosa venduta è conosciuta al compratore, questi non ha più il diritto di chiedere l'annullamento del contratto per difetto di conoscenza, salvo che dimostri la frode del venditore.

Articolo 417

1. Se la vendita è fatta su campione, qualsiasi difformità fra merce e campione comporta il diritto del compratore alla risoluzione del contratto, a meno che non risulti attribuita al campione una semplice funzione di riferimento approssimativo alla qualità della merce, nel quale caso il contratto può essere risolto solo se si tratti di difformità notevole.

2. Se il campione perisce o si deteriora presso il compratore, anche senza sua colpa, la conformità della merce al campione si presume fino a prova contraria; se il campione perisce o se deteriora presso il venditore o presso un terzo, anche senza loro colpa; spetta al compratore la scelta fra la conservazione e la risoluzione del contratto.

Articolo 418

Nella vendita con riserva di gradimento, il contratto non si perfeziona fino a che il compratore non abbia comunicato al venditore il proprio gradimento. Se la cosa si trova presso il compratore, il silenzio di questi; trascorso il termine convenuto o risultante dagli usi, tiene luogo della dichiarazione di gradimento ed il contratto si reputa perfezionato.

Il venditore è liberato se la cosa si trova presso di lui o presso un terzo, ed il compratore, trascorso il termine convenuto o risultante dagli usi, non abbia proceduto ad esaminarla o, esaminatala, non abbia comunicato il proprio gradimento.

Articolo 419

1. La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia la qualità pattuita o sia idonea all'uso cui è destinata.

2. La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabilite dal contratto o dagli usi.

Articolo 420

1. La determinazione del prezzo può limitarsi alla indicazione della base sulle quali il prezzo stesso sarà in seguito fissato.

2. Se la vendita è fatto al prezzo di mercato, nel dubbio si deve considerare come prezzo pattuito il prezzo di mercato in vigore nel luogo e nel momento in cui la cosa venduta deve essere consegnata al compratore, in mancanza di ciò, ci si deve riferire al prezzo di mercato del luogo i cui prezzi di mercato sono considerati applicabili in base alla consuetudine.

Articolo 421

Se i contraenti non hanno fissato il prezzo, la vendita non è nulla se risulta dalle circostanze che essi hanno inteso adottare i prezzi generalmente praticati in commercio o nei loro rapporti reciproci.

Articolo 422

1. Se un immobile appartenente ad un incapace è stato venduto con una perdita di più di un quinto rispetto al valore dell'immobile, al venditore spetta un'azione in supplemento del prezzo per obbligare il compratore a completare i 4 quinti del prezzo normale.

2. Onde accertare se vi è una perdita superiore ad un quinto, occorre valutare l'immobile in base al suo valore al momento della vendita.

Articolo 423

1. L'azione per ottenere il supplemento del prezzo per compensare la perdita si prescrive in tre anni dal giorno della cessazione dell'incapacità o dal giorno del decesso del proprietario dell'immobile venduto.

2. L'esercizio di tale azione non è di pregiudizio ai terzi di buona fede che hanno acquistato diritti reali sull'immobile venduto.

Articolo 424

Non è ammessa l'azione per ottenere il supplemento del prezzo, nel caso di vendita fatto all'asta pubblica a norma di legge.

OBBLIGAZIONE DEL VENDITORE

Articolo 425

Il venditore è obbligato a fare tutto ciò che è necessario per effettuare il trasferimento del diritto venduto al compratore, e ad astenersi da tutto ciò che può rendere tale trasferimento impossibile o difficile.

Articolo 426

Nella vendita in blocco, la proprietà è trasferita al compratore come la proprietà di una cosa certa. Vi è vendita in blocco anche se la fissazione del prezzo dipende dalla determinazione del contenuto della cosa venduta.

Articolo 427

1. Nella vendita a credito, il venditore può stipulare che il trasferimento della proprietà al compratore sia soggetto alla condizione sospensiva del pagamento integrale del prezzo, anche se la cosa venduta è stata consegnata.

2. Se il prezzo è pagabile a rate, i contraenti possono stipulare che il venditore ne trattenga una parte a titolo di risarcimento in caso di risoluzione per mancato pagamento di tutte le rate. Peraltro, il giudice può, secondo le circostanze, ridurre l'ammontare del risarcimento convenuto, in conformità alle disposizioni dell'articolo 221, comma (2).

3. Quando il compratore ha versato tutte le rate, si ritiene che abbia acquisito la proprietà della cosa venduta dal giorno della vendita.

4. Le disposizioni dei tre commi precedenti si applicano anche nel caso in cui i contraenti abbiano qualificato come affitto il contratto di vendita.

Articolo 428

Il venditore è obbligato a consegnare al compratore la cosa venduta nello stato in cui si trova al momento della vendita.

Articolo 429

La consegna comprende gli accessori della cosa venduta e tutto ciò che è destinato in modo permanente al suo uso, in conformità alla natura delle cose, alle consuetudini locali e all'intenzione dei contraenti.

Articolo 430

1. Se la qualità della cosa venduta è stata indicata nel contratto, il venditore, salvo patto contrario, risponde del difetto di qualità secondo le consuetudini. Peraltro, il compratore non può chiedere la risoluzione del contratto per difetto di quantità, salvo che si dimostri che il difetto ha un'importanza tale, che, se fosse stato conosciuto, il contratto non sarebbe stato concluso.

2. Se, al contrario, risulta che la quantità della cosa venduta eccede quella indicata nel contratto, e se il prezzo è stato fissato a unità, il compratore, se la cosa non può essere divisa senza danno, deve pagare un supplemento di prezzo, salvo che l'eccedenza non sia enorme, nel qual caso può chiedere la risoluzione del contratto. Le disposizioni di cui sopra si applicano salvo patto contrario.

Articolo 431

In caso di difetto o di eccedenza di contenuto, il diritto del compratore a chiedere una riduzione di prezzo o la risoluzione del contratto, e il diritto del venditore a chiedere un supplemento di prezzo si prescrivono in un anno dal momento della consegna effettiva della cosa venduta.

Articolo 432

1. La consegna consiste nel fatto che la cosa venduta è stata messa a disposizione del compratore in modo che questi possa prenderne possesso e godere senza impedimenti, ancorchè non l'abbia materialmente presa in consegna, purchè il venditore lo abbia informato che la cosa è a sua disposizione. La consegna si effettua in modo conforme alla natura della cosa venduta.

2. La consegna può aver luogo con il semplice consenso dei contraenti se la cosa venduta era, prima della vendita, in possesso del compratore, o se il venditore ha continuato a conservare la cosa venduta a titolo diverso da quello di proprietà.

Articolo 433

Se la cosa venduta deve essere spedita al compratore, la consegna, salvo patto contrario, avviene al momento del ricevimento della cosa da parte del compratore.

Articolo 434

Se la cosa venduta perisce prima della consegna per causa non imputabile al venditore, il contratto si risolve e il prezzo deve essere restituito al compratore, salvo che questi sia stato, prima della perdita, costituita, in mora per la presa in consegna della cosa venduta.

Articolo 435

Se la cosa venduta diminuisce di valore per deterioramento, prima della consegna, il compratore ha la facoltà sia di chiedere la risoluzione della vendita nel caso in cui la diminuzione di valore sia di tale importanza che avrebbe impedito la conclusione della vendita se fosse sopravvenuta prima del contratto, sia di conservare il contratto con una riduzione del prezzo.

Articolo 436

Il venditore è tenuto a garantire che il compratore non sia molestato nel godimento della cosa venduta nè totalmente nè in parte, sia che la molestia derivi da fatto proprio, sia che derivi dal fatto di un terzo che, al momento della vendita, ha sulla cosa venduta un diritto opponibile al compratore. Il venditore è tenuto alla garanzia ancorchè il diritto del terzo sia posteriore alla vendita, purchè tale diritto derivi dal venditore stesso.

Articolo 437

1. Se un'azione di rivendicazione è promossa contro il compratore, il venditore chiamato in causa deve, secondo il caso e conformemente alle disposizioni del Codice di Procedura Civile, intervenire accanto al compratore o sostituirlo nella causa.

2. Se la chiamata in causa è fatta in tempo utile, il venditore che non interviene nella causa deve rispondere dell'evizione, salvo che dimostri che la sentenza pronunciata nella causa è dovuta a dolo o colpa grave del compratore.

3. Se il compratore non chiama in causa il venditore in tempo utile, e subisce l'evizione con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia se il venditore dimostra che se fosse intervenuto nella causa sarebbe riuscito a far respingere l'azione di rivendicazione.

Articolo 438

Il compratore ha diritto alla garanzia ancorchè abbia in buona fede riconosciuto la fondatezza della pretesa del terzo o sia addvenuto ad una transazione con il medesimo senza attendere una decisio-

ne giudiziale, purchè abbia chiamato in causa il venditore in tempo utile e lo abbia inutilmente invitato a sostituirlo nella causa, semprechè il venditore non dimostri che la pretesa del terzo era infondata.

Articolo 439

Se il compratore ha evitato l'evizione totale o parziale della cosa venduta mediante il pagamento di una somma di denaro o l'esecuzione di un'altra prestazione, il venditore può liberarsi dalle conseguenze della garanzia con il rimborso della somma pagata o del valore della prestazione eseguita, degli interessi legali e di tutte le spese.

Articolo 440

In caso di evizione totale, il compratore può reclamare dal venditore:

- 1) Il valore della cosa venduta al momento dell'evizione, con gli interessi legali a decorrere da detto momento.
- 2) Il valore dei frutti che il compratore ha dovuto restituire al proprietario che lo ha evitato.
- 3) Le spese utili che non può reclamare da detto proprietario, nonchè le spese voluttuarie nel caso in cui il venditore sia stato in malafede.
- 4) Tutte le spese relative all'azione di garanzia e all'azione di rivendicazione, salvo quelle che il compratore avrebbe potuto evitare chiamando in causa il venditore nell'azione di rivendicazione, a norma dell'art. 437.
- 5) In generale, il risarcimento delle perdite sostenute e del mancato guadagno a causa dell'evizione.

Le disposizioni di cui sopra si applicano se il compratore non fonda il suo reclamo su una domanda di risoluzione o di annullamento della vendita.

Articolo 441

1. In caso di evizione parziale o di garanzia gravanti sulla cosa venduta, il compratore, se la perdita che gliene è derivata è di tale importanza che se l'avesse conosciuta non avrebbe concluso il contratto, può reclamare dal venditore le somme indicate nell'articolo precedente, a condizione che la cosa venduta e i profitti tratti dalla medesima siano restituiti.

2. Se il compratore preferisce conservare la cosa venduta, o se la perdita da lui subita non raggiunge il grado di gravità previsto dal comma precedente, ha diritto solamente di chiedere un risarcimento del danno subito a causa dell'evizione.

Articolo 442

1. I contraenti possono, con patto speciale, aumentare o diminuire la garanzia per l'evizione, ovvero escluderla.

2. Si presume che il venditore abbia escluso la garanzia relativamente alle servitù apparenti o da lui dichiarate al compratore.

3. Ogni patto che esclude o diminuisce la garanzia per l'evizione è nullo se il venditore ha intenzionalmente dissimulato il diritto appartenente al terzo.

Articolo 443

1. Nonostante ogni clausola di esclusione della garanzia, il venditore rimane responsabile per l'evizione derivante da fatto proprio. E' nullo ogni patto contrario.

2. In caso di evizione derivante da fatto altrui, il venditore è ugualmente tenuto a restituire al compratore il valore della cosa venduta al momento dell'evizione, salvo che dimostri che il compratore conosceva, al momento della vendita, la causa dell'evizione, o che ha comperato a suo rischio e pericolo.

Articolo 444

1. Il venditore è tenuto alla garanzia se, al momento della consegna, la cosa venduta non presenta le qualità la cui esistenza era stata da lui garantita al compratore, o se la cosa venduta presenta dei vizi che ne diminuiscono il valore o l'utilità, avuto riguardo allo scopo indicato nel contratto o alla natura o alla destinazione della cosa medesima. Il venditore risponde di tali vizi anche se li ignorava.

2. Peraltro, il venditore non risponde dei vizi di cui il compratore era a conoscenza al momento della vendita o di cui avrebbe potuto accorgersi egli stesso se avesse esaminato la cosa con normale diligenza, salvo che il compratore non dimostri che il venditore gli ha confermato l'assenza di tali vizi o che li ha fraudolentemente dissimulati.

Articolo 445

Il venditore non risponde dei vizi tollerati dalla consuetudine.

Articolo 446

1. Quando il compratore prende in consegna la cosa venduta deve verificarne lo stato appena possibile, in conformità agli usi commerciali. Se scopre un vizio garantito dal venditore, deve informare entro un termine ragionevole; in mancanza di che si presume che abbia accettato la cosa venduta.

2. Peraltro, se si tratta di vizi che non possono essere scoperti con un esame normale il compratore deve entro otto giorni dalla scoperta segnalarlo al venditore.

In mancanza di che si presume che abbia accettato la cosa viziata.

Articolo 447

Se il compratore ha informato il venditore in tempo utile del vizio della cosa venduta, ha diritto di reclamare la garanzia a norma dell'art. 441.

Articolo 448

L'azione di garanzia sussiste ancorchè la cosa venduta sia perita per qualsiasi motivo.

Articolo 449

1. L'azione di garanzia si prescrive in un anno dal momento della consegna della cosa venduta, ancorchè il compratore abbia scoperto il vizio solo dopo lo scadere di tale termine, salvo che il venditore non abbia accettato di garantire per un termine maggiore.

2. Peraltro, il venditore non può invocare la prescrizione di un anno, se è dimostrato che egli ha fraudolentemente dissimulato il vizio.

Articolo 450

I contraenti possono, con patto speciale, aumentare, diminuire o escludere la garanzia. Peraltro, ogni patto che esclude o diminuisce la garanzia è nullo se il venditore ha intenzionalmente e fraudolentemente dissimulato il vizio della cosa venduta.

Articolo 451

La vendita giudiziale e la vendita amministrativa fatte all'asta non danno luogo all'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta.

Articolo 452

Salvo patto contrario, se il venditore ha garantito il buon funzionamento della cosa venduta per un tempo determinato, il compratore che scopre un vizio di funzionamento deve, a pena di decadenza, avvisarne il venditore entro il termine di un mese dalla scoperta di tale vizio, ed esercitare l'azione di garanzia entro un termine di sei mesi dalla data dell'avviso.

OBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

Articolo 453

1. Salvo patto o uso contrario, il prezzo è pagabile nel luogo in cui è effettuata la consegna della cosa venduta.

2. Se il prezzo non è pagabile al momento della consegna, il pagamento deve essere effettuato nel luogo in cui il compratore è domiciliato al momento in cui il pagamento diventa esigibile.

Articolo 454

1. Salvo patto o uso contrario, il prezzo è pagabile al momento in cui è effettuata la consegna della cosa venduta.

2. Se il possesso del compratore è molestato da un terzo che invoca un diritto anteriore alla vendita o derivante dal venditore, o è minacciato di evizione, il compratore può, salvo patto contrario, sospendere il pagamento del prezzo sino alla cessazione della molestia o della minaccia di evizione. Peraltro, il venditore può, in tal caso, ottenere il pagamento del prezzo prestando idonea garanzia.

3. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso in cui il compratore abbia scoperto un vizio nella cosa venduta.

Articolo 455

1. Salvo patto o uso contrario, il venditore ha diritto agli interessi legali sul prezzo solo se ha costituito il compratore in mora o se ha consegnato la cosa venduta, nel caso in cui questa sia suscettibile di produrre frutti o altre rendite.

2. Dal momento della conclusione della vendita, il compratore salvo patto o uso contrario, acquista i frutti e gli accrescimenti della cosa venduta, e ne sopporta gli oneri.

Articolo 456

1. Se il prezzo è immediatamente esigibile totalmente o in parte, il venditore, salvo che non abbia accordato al compratore un termine per il pagamento, può ritenere la cosa venduta sino al pagamento del prezzo, ancorchè il compratore abbia offerto un'ipoteca o una garanzia.

2. Il venditore può ugualmente ritenere la cosa venduta, anche prima della scadenza del termine stipulato per il pagamento del prezzo, se il compratore perde il beneficio dal termine a norma delle disposizioni dell'art. 270.

Articolo 457

Se la cosa venduta perisce presso il venditore mentre questi esercita il suo diritto di ritenzione, le perdite è a carico del compratore, salvo che non derivi da fatto del venditore.

Articolo 458

Salvo patto contrario, in materia di vendita di derrate o altre cose mobili, se è stato stipulato un termine per pagare il prezzo e prendere in consegna la cosa venduta, la vendita, a discrezione del venditore, è risolta di pieno diritto e senza necessità di costituire in mora il compratore, se il prezzo non è pagato alla scadenza del termine.

Articolo 459

Salvo patto o uso contrario, le spese dell'atto di vendita, i diritti di bollo e di trascrizione, e tutte le altre spese, sono a carico del compratore.

Articolo 460

In mancanza di patto o di uso che indichino il luogo e il momento in cui deve essere effettuata la consegna, il compratore è tenuto a prendere in consegna la cosa venduta nel luogo in cui questa si trova al momento della vendita, e a ritirarla senza ritardo, salvo il tempo necessario per effettuare il ritiro.

Articolo 461

Salvo uso o patto contrario, le spese per il ritiro della cosa venduta sono a carico del compratore.

Sezione 2

Alcune specie di vendita

VENDITA CON DIRITTO DI RICOMPRA

Articolo 462

Se, all'atto della vendita, il venditore si è riservato la facoltà di riprendere la cosa venduta entro un certo termine, la vendita è nulla.

VENDITA DI COSA ALTRUI

Articolo 463

1. Se una persona vende una cosa certa che non gli appartiene, il compratore può chiedere l'annullamento della vendita. La stessa disposizione si applica anche se la vendita ha per oggetto un immobile, sia che l'atto di vendita sia stato trascritto oppure no.

2. In ogni caso, tale vendita non è opponibile al proprietario della cosa venduta, ancorchè il compratore abbia confermato il contratto.

Articolo 464

1. Se il proprietario ratifica la vendita, questa diviene a lui opponibile e valida nei confronti del compratore.

2. La vendita diviene ugualmente valida nei confronti del compratore se il venditore ha acquistato la proprietà della cosa venduta posteriormente alla conclusione del contratto.

Articolo 465

Se l'annullamento della vendita è stato pronunciato giudizialmente nell'interesse del compratore, e se questi ignorava che la cosa venduta non apparteneva al venditore, il compratore può chiedere il risarcimento dei danni anche se il venditore era in buon fede.

VENDITA DI DIRITTI IN CONTESTAZIONE

Articolo 466

1. Se il titolare di un diritto in contestazione lo ha ceduto a un terzo a titolo oneroso, la persona contro la quale tale diritto è stato ceduto può liberarsi rimborsando al cessionario il prezzo reale da questi

pagato, con le spese e gli interessi del prezzo a decorrere dal giorno del pagamento.

2. Il diritto è considerato in contestazione se è oggetto di una causa o di una seria controversia.

Articolo 467

Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano nei casi seguenti:

- a) se il diritto in contestazione fa parte di un complesso di beni venduti in blocco, per un prezzo unico;
- b) se il diritto in contestazione è un diritto indiviso tra più eredi o comproprietari, dei quali l'uno ha venduto la propria parte all'altro;
- c) se il debitore cede al suo creditore un diritto in contestazione, in pagamento di ciò che gli è dovuto;
- d) se il diritto in contestazione costituisce un onere gravante su un immobile, ed è ceduto al terzo detentore di tale immobile.

Articolo 468

I magistrati, i membri del pubblico ministero, gli avvocati, i cancellieri e gli ufficiali giudiziari, non possono acquistare, nè direttamente nè per interposta persona, nè totalmente nè in parte, dei diritti in contestazione di competenza dei tribunali nella cui giurisdizione essi esercitano le loro funzioni, a pena di nullità della vendita.

Articolo 469

Gli avvocati non possono, nè direttamente nè per interposta persona, compiere con i loro clienti alcun atto relativo ai diritti in contestazione, se assumono la difesa di tali diritti, a pena di nullità dell'atto.

VENDITA DI EREDITA'

Articolo 470

Chi vende un'eredità senza specificarne dettagliatamente gli elementi, non garantisce che la sua qualità di erede, salvo patto contrario.

Articolo 471

In caso di vendita di una eredità, il trasferimento dei diritti che essa comprende non ha luogo riguardo ai terzi che con l'adempimento delle formalità richieste per il trasferimento di ciascuno di tali diritti. Se la legge prescrive delle formalità per il trasferimento di tali diritti tra le parti, tali formalità devono anch'esse essere adempiute.

Articolo 472

Se il venditore ha riscosso dei crediti o venduto dei beni appartenenti all'eredità, deve rimborsare al compratore ciò che ha in tal modo ricevuto, salvo che non abbia espressamente stipulato, all'atto della vendita, una clausola di esclusione del rimborso.

Articolo 473

Il compratore deve rimborsare al venditore ciò che questi ha pagato per i debiti della successione, e rendergli conto di tutto ciò di cui era creditore rispetto alla successione, salvo patto contrario.

VENDITA EFFETTUATA DURANTE L'ULTIMA MALATTIA

Articolo 474

1. La vendita effettuata durante l'ultima malattia è opponibile agli eredi solo se la differenza tra il prezzo pagato ed il valore della cosa venduta al momento del decesso, non supera il terzo della successione.

2. Se tale differenza supera il terzo della successione; la vendita, per ciò che eccede il terzo, è opponibile agli eredi solo se questi la ratificano o se il compratore restituisce alla successione la somma necessaria a completare i due terzi.

3. Le disposizioni dell'art. 727 si applicano alla vendita effettuata durante l'ultima malattia.

Articolo 475

Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano in danno dei terzi di buona fede che hanno acquisito a titolo oneroso un diritto reale sulla cosa venduta.

VENDITA DEL RAPPRESENTANTE A SE STESSO

Articolo 476

Salvo quanto disposto da altre leggi, chi rappresenta un'altra persona in virtù di un patto, di una disposizione di legge, o di una decisione dell'autorità competente, non può acquistare, nè direttamente nè per interposta persona, nemmeno all'asta, ciò che è incaricato di vendere nella sua qualità di rappresentante, salvo che non sia a ciò autorizzato da una decisione giudiziale.

Articolo 477

I mediatori e i periti non possono acquistare, nè direttamente nè per interposta persona, i beni la cui vendita o la cui stima è ad essi affidata.

Articolo 478

La vendita di cui ai due articoli precedenti può essere ratificata dalla persona per conto della quale è stata conclusa.

Capo II.

P E R M U T A

Articolo 479

La permuta è un contratto con il quale le parti si obbligano a trasferirsi reciprocamente la proprietà di un bene diverso dal denaro.

Articolo 480

Se le cose permutate sono di valore diverso secondo la stima fattane dalle parti, la differenza può essere compensata con un indennizzo in denaro.

Articolo 481

Salvo patto contrario, le spese del contratto di permuta e le altre spese sono sostenute in parti uguali dai permutanti.

Articolo 482

Le disposizioni relative alla vendita si applicano alla permuta per quanto lo consente la natura di tale contratto. Ciascuno dei permutanti si considera venditore della cosa data in permuta e compratore della cosa ricevuta.

Capo III.

D O N A Z I O N E

Sezione 1

Elementi della donazione

Articolo 483

1. La donazione è un contratto con il quale il donante dispone, a titolo gratuito, di un bene che gli appartiene.

2. Il donante può, senza venir meno all'intenzione di compiere una liberalità, porre a carico del donatario l'obbligo di eseguire una determinata prestazione.

Articolo 484

1. La donazione non è conclusa se non quando è accettata dal donatario o dal sua rappresentante.

2. Se il donatore è l'amministratore legale o il tutore del donatario, accetta per lui la donazione e prende possesso della cosa donata.

Articolo 485

1. La donazione deve essere fatta per atto autentico, salvo che non rivesta la forma di un altro contratto.

2. Peraltro, per i beni mobili, la donazione può aver luogo con la semplice consegna, senza necessità di un atto autentico.

Articolo 486

Il donante o i suoi eredi che eseguono volontariamente una donazione nulla per vizio di forma, non possono chiedere la restituzione di ciò che hanno consegnato.

Articolo 487

La promessa di fare una donazione si forma solo se è fatta con atto autentico.

Articolo 488

Se la donazione ha per oggetto una cosa certa che non appartiene al donante, si applicano le disposizioni degli articoli 463 e 464.

Articolo 489

E' nulla la donazione di cose future.

Sezione 2

Effetti della donazione

Articolo 490

Nel caso in cui il donatario non abbia preso possesso della cosa donata, il donante si obbliga a consegnargliela. Le disposizioni relative alla consegna della cosa venduta sono in tal caso applicabili.

Articolo 491

1. Il donante garantisce l'evizione solo se ha intenzionalmente dissimulato la causa dell'evizione o se la donazione è gravata da un onere. Nel primo caso, il giudice concede al donatario una indennità equa per il danno subito. Nel secondo caso, il donante non è tenuto che sia alla concorrenza del valore degli oneri adempiuti dal donatario. Le disposizioni di cui sopra si applicano salvo patto contrario.

2. In caso di evizione, il donatario è surrogato nei diritti e nelle azioni del donante.

Articolo 492

1. Il donante non garantisce il vizio della cosa donata.

2. Peraltro, se il donante ha intenzionalmente dissimulato il vizio, o se ne ha garantito l'inesistenza, deve al donatario il risarcimento del danno cagionato dal vizio. E' ugualmente tenuto al risarcimento dei danni, se la donazione è gravata da un onere, a condizione che l'ammontare del risarcimento non superi il valore degli oneri adempiuti dal donatario.

Articolo 493

Il donante non risponde che del suo fatto intenzionale o della sua colpa grave.

Articolo 494

Il donatario è tenuto ad adempiere gli oneri della donazione, sia che tali oneri siano stati stipulati a vantaggio del donante o di un terzo, o nell'interesse generale.

Articolo 495

Se risulta che il valore della cosa donata è inferiore a quello degli oneri stipulati, il donatario non è tenuto ad adempiere tali oneri che sino alla concorrenza del valore della cosa donata.

Articolo 496

1. Se la donazione è stipulata con l'onere di pagare i debiti del donante, il donatario non è tenuto, salvo patto contrario, che al pagamento dei debiti esistenti al momento della donazione.

2. Se la cosa donata è gravata da un diritto reale che garantisce un debito del donante o di un terzo, il donatario è tenuto, salvo patto contrario, al pagamento di tale debito.

Sezione 3

Revoca della donazione

Articolo 497

1. Il donante può revocare la donazione se il donatario vi consente.

2. Se il donatario non consente alla revoca, il donante può rivolgersi al tribunale per esservi autorizzati, se ha un giusto motivo e se non vi sono impedimenti alla revoca.

Articolo 498

In particolare, vi è giusto motivo per la revoca della donazione:

- a) in caso di mancanza che costituisce ingratitude grave da parte del donatario verso il donante o uno dei suoi parenti;

- b) se il donante è ridotto in uno stato che non gli permette di provvedere al proprio sostentamento secondo la propria condizione sociale, o se si trova nell'impossibilità di far fronte agli obblighi alimentari cui è legalmente tenuto a vantaggio d'altri;
- c) nel caso in cui, dopo la donazione, sopravvenga al donante un figlio ancora vivo al momento della revoca, o se il donante aveva un figlio che credeva morto al momento della donazione, e che risulta essere ancora vivo.

Articolo 499

La domanda di revoca della donazione è respinta se esiste uno dei seguenti impedimenti:

- a) se vi è un accrescimento della cosa donata che ne aumenti il valore; ma se la causa dell'accrescimento viene meno, il diritto alla revoca risorge;
- b) se una delle parti del contratto di donazione decede;
- c) se il donatario ha alienato in modo definitivo la cosa donata; ma se l'alienazione non è che parziale, il donante può revocare la donazione per la parte restante;
- d) se la donazione è stipulata da uno dei coniugi a vantaggio dell'altro, anche se il donante vuole revocare la donazione dopo lo scioglimento del matrimonio;
- f) se la cosa donata è perita a mani del donatario per fatto di questi, per causa estranea a lui non imputabile, o in conseguenza dell'uso; ma se la perdita è parziale, la revoca può aver luogo per la parte restante;
- g) se il donatario ha fornito una cosa come controparte della donazione;
- h) se la donazione costituisce un'elemosina o un atto di beneficenza;

Articolo 500

1. La donazione revocata per mutuo consenso o con decisione giudiziale, è considerata come non avvenuta.

2. Il donatario non deve la restituzione dei frutti che a decorrere dalla data dell'accordo relativo alla revoca o della domanda giudiziale. Può farsi indennizzare per tutte le spese necessarie e, sino alla concorrenza del maggior valore, per le spese utili da lui sostenute.

Articolo 501

1. Se il donante si impadronisce della cosa donata senza che vi sia mutuo consenso o senza una decisione giudiziale, risponde verso il donatario della perdita sopravvenuta per fatto proprio, per causa estranea a lui non imputabile, o in conseguenza dell'uso.

2. Se la revoca della donazione è pronunciata con sentenza e la cosa è perita a mani del donatario dopo la sua costituzione in mora per consegnarla, il donatario risponde della perdita sopravvenuta anche per causa estranea.

Capo IV.

CONTRATTO DI SOCIETA'

Articolo 502

La società è un contratto con il quale due o più persone si obbligano a conferire ad una impresa economica, beni o servizi allo scopo di dividere gli utili e le perdite derivanti da detta impresa.

Articolo 503

1. Con la sua costituzione, la società è considerata persona giuridica. Peraltro, tale personalità giuridica non è opponibile ai terzi che dopo l'adempimento delle formalità di pubblicità richieste dalla legge.

2. Se la società non ha adempiuto le prescritte formalità di pubblicità, i terzi possono, ciò nonostante, far valere la personalità giuridica.

Articolo 504

Gli elementi del contratto di società, nonchè la costituzione, l'amministrazione, l'estinazione e la liquidazione della società sono regolate con legge speciale.

Capo V.

M U T U O

Articolo 505

Il mutuo è un contratto con il quale il mutuante si obbliga a trasferire la proprietà di una somma di denaro o altre cose fungibili al mutuatario, o questi si obbliga a restituire, alla fine del mutuo, altrettante cose della stessa specie e qualità.

Articolo 506

1. Il mutuante deve consegnare al mutuatario la cosa oggetto del contratto, e non può reclamare l'equivalente che alla fine del mutuo.

2. Se la cosa perisce prima della consegna al mutuatario, la perdita è a carico del mutuante.

Articolo 507

In caso di evizione si applicano le disposizioni relative alla vendita se il mutuo è concesso con un compenso; se non vi è compenso, si applicano le disposizioni relative al comodato.

Articolo 508

1. In caso di vizio nascosto, se il mutuo è concesso senza compenso e il mutuatario ha preferito conservare la cosa, non è tenuto a rimborsare che il valore della cosa affetta da vizio.

2. Peraltro, se il mutuo è concesso con compenso, oppure è concesso senza compenso ma il mutuante ha deliberatamente dissimulato il vizio, il mutuatario può esigere sia la riparazione del vizio, sia la sostituzione della cosa viziata con una cosa esente da vizi.

Articolo 509

Il mutuatario è tenuto a pagare gli interessi pattuiti alla loro scadenza; in mancanza di patto sugli interessi, il mutuo è considerato senza compenso.

Articolo 510

Il mutuo scade allo spirare del termine convenuto.

Articolo 511

Se è pattuito un tasso d'interesse, il debitore può, dopo sei mesi dalla data del mutuo, notificare la sua intenzione di rescindere il contratto e di restituire l'oggetto del mutuo, a condizione che la restituzione abbia luogo entro un termine non superiore a sei mesi dalla data della notifica.

In tal caso, il debitore è tenuto a pagare gli interessi dovuti per i sei mesi successivi alla notifica. Non può, in alcun caso, esser tenuto a pa-

gare interessi o a fornire una prestazione di qualsiasi natura a causa del pagamento anticipato. Non è ammesso alcun patto che escluda o limiti il diritto del mutuatario alla restituzione.

Capo VI.

T R A N S A Z I O N E

Sezione 1

Elementi della transazione

Articolo 512

La transazione è un contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevedono una lite che può sorgere tra loro.

Articolo 513

Per transigere, le parti devono avere la capacità di disporre a titolo oneroso dei diritti che formano oggetto della transazione.

Articolo 514

Non si può transigere sulle questioni relative allo stato delle persone o all'ordine pubblico, ma si può transigere sugli interessi economici che sono la conseguenza di una questione relativa allo stato delle persone o risultanti da una infrazione.

Articolo 515

La transazione non può essere provata che per iscritto o con un verbale ufficiale.

Sezione 2

Effetti della transazione

Articolo 516

1. La transazione mette fine alle liti relativamente alle quali essa è fatta.
2. Essa ha per effetto di estinguere i diritti e le pretese alle quali l'una o l'altra delle parti hanno definitivamente rinunciato.

Articolo 517

La transazione ha effetto dichiarativo relativamente ai diritti che ne formano oggetto. Tale effetto è limitato ai diritti in contestazione.

Articolo 518

I termini della transazione che comporta una rinuncia devono essere interpretati restrittivamente. Qualunque siano tali termini, la rinuncia non ha effetto che sui diritti che formavano, in modo evidente, oggetto della lite cui la transazione ha posto fine.

Sezione 3

Nullità della transazione

Articolo 519

La transazione non può essere impugnata per errore di diritto.

Articolo 520

1. La transazione è indivisibile. La nullità di una delle sue parti comporta la nullità di tutta la transazione.

2. Peraltro, tale disposizione non si applica se, dai termini del contratto o dalle circostanze, risulta che i contraenti hanno pattuito di considerare le parti della transazione come indipendenti l'una dall'altra.

TITOLO II.

CONTRATTI RELATIVI AL GODIMENTO DELLE COSE

Sezione 1

Locazione in generale

ELEMENTI DELLA LOCAZIONE

Articolo 521

La locazione è un contratto con il quale il locatore si obbliga a fornire al conduttore, per un tempo, il godimento di una cosa determinata, verso un certo corrispettivo.

Articolo 522

La locazione stipulata da un usufruttuario, senza la ratifica del proprietario, termina con l'estinzione dell'usufrutto. Devono peraltro essere osservati i termini della disdetta e quelli necessario al trasporto del raccolto dell'annata.

Articolo 523

Il corrispettivo della locazione può essere costituito sia da una somma di denaro, sia da qualsiasi altra prestazione.

Articolo 524

In mancanza di un patto tra le parti circa l'ammontare del corrispettivo o circa le modalità per la sua determinazione, o se l'ammontare del corrispettivo non può essere stabilito, si ha riguardo al canone di beni simili a quelli locali.

Articolo 525

Se la locazione è stipulata senza determinarne la durata, o per una durata indeterminata, o se la durata non può essere stabilita, la locazione si considera stipulata per la durata corrispondente all'unità di tempo cui è commisurato il corrispettivo. La locazione termina alla scadenza di tale periodo, a richiesta di una delle parti, a condizione che questa dia all'altra disdetta con un preavviso pari alla metà del periodo per cui è stipulata la locazione.

EFFETTI DELLA LOCAZIONE

Articolo 526

Il locatore è tenuto a consegnare al conduttore la cosa con i suoi accessori, in istato da servire all'uso cui è destinata secondo l'intenzione delle parti o secondo la sua natura.

Articolo 527

1. Se la cosa è consegnata al conduttore in uno stato tale per cui essa può servire all'uso cui è destinata, o se tale uso subisce una diminuzione notevole, il conduttore può chiedere la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo proporzionale alla diminuzione dell'uso, nonchè il risarcimento dei danni, quando questo gli sia dovuto.

2. Se la cosa si trova in uno stato tale da costituire pericolo serio per la salute del conduttore, di coloro che abitano con lui, o dei suoi impiegati o operai, il conduttore può chiedere la risoluzione del contratto anche se aveva precedentemente rinunciato a tale diritto.

Articolo 528

All'obbligo di consegnare la cosa locata sono applicabili le disposizioni relative all'obbligo di consegnare la cosa venduta, in particolare quelle relative al tempo e al luogo della consegna, al contenuto della cosa, e alla determinazione dei suoi accessori.

Articolo 529

Il locatore è tenuto a mantenere la cosa locata nello stato in cui si trovava al momento della consegna e deve, durante il periodo della locazione, fare tutte le riparazioni necessarie,

Articolo 530

1. Se il locatore non esegue le obbligazioni di cui all'articolo precedente, il conduttore può, senza pregiudicare il suo diritto a chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo, ottenere un'autorizzazione giudiziaria per eseguirle egli stesso, defalcando le spese dal corrispettivo.

2. Se si tratta di riparazione urgenti o di piccole riparazioni a carico del locatore, dovute a un vizio esistente al momento dell'immissione nel godimento o sopravvenuto posteriormente, il conduttore può, senza autorizzazione giudiziaria, effettuarle e defalcare le spese dal corrispettivo, se il locatore, costituito in mora, non le ha effettuate in tempo utile.

Articolo 531

1. Se, durante il periodo della locazione, la cosa locata perisce totalmente, il contratto si risolve di pieno diritto.

2. Se, senza colpa del conduttore, la cosa locata è parzialmente distrutta o ridotta in uno stato tale che non possa più servire per l'uso cui è destinata, o se il suo uso subisce una diminuzione notevole, il conduttore può se il locatore non rimette la cosa nello stato in cui si trova entro un termine conveniente, chiedere, secondo i casi, la riduzione del corrispettivo o la risoluzione del contratto, senza pregiudicare il suo diritto ad eseguire egli stesso l'obbligazione del locatore, in conformità alla disposizione dell'articolo precedente.

3. Nei due casi precedenti, il conduttore non può reclamare il risarcimento dei danni se la perdita o il deterioramento sono dovuti a causa non imputabile al locatore.

Articolo 532

1. Il conduttore non può impedire al locatore di fare le riparazioni urgenti necessarie alla conservazione della cosa locata. Peraltro, se l'esecuzione di tali riparazioni impedisce completamente o parzialmente il godimento della cosa, il conduttore può secondo il caso, chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo.

2. Se peraltro, terminate tali riparazioni, il conduttore continua ad occupare i locali, non ha più diritto a chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 533

1. Il locatore deve astenersi da qualsiasi azione che possa turbare il godimento della cosa locata da parte del conduttore. Non può apportare a tale cosa o ai suoi accessori alcuna modifica che ne diminuisca il godimento.

2. E' tenuto alla garanzia verso il conduttore non solo per il fatto proprio o dei suoi dipendenti, ma anche per qualsiasi danno o turbamento del diritto derivante da un altro locatorio o da un avente diritto del locatore.

Articolo 534

1. Se un terzo pretende di avere sulla cosa locata un diritto incompatibile con quelli del conduttore, questi deve subito denunciare il fatto al locatore, e può chiedere di essere messo fuori causa. In tal caso, l'azione si esercita unicamente contro il locatore.

2. Se, a seguito di tale pretesa, il conduttore è effettivamente privato del godimento della cosa locata, può, secondo le circostanze, chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo, col risarcimento dei danni, se del caso.

Articolo 535

1. In caso di concorso tra più conduttori, è data la preferenza a quello che, senza frode, è entrato per primo in possesso della cosa locata. Se uno dei conduttori di un'immobile ha, in buona fede, trascritto il suo

atto prima dell'immissione di un altro conduttore nella cosa, o prima della scadenza del contratto rinnovato, la preferenza è data a tale conduttore.

2. In mancanza di un motivo di preferenza tra i conduttori, essi hanno diritto, nel caso in cui i loro diritti siano incompatibili, al solo risarcimento dei danni.

Articolo 536

Se, a seguito di un atto legalmente compiuto da un'autorità governativa, il godimento della cosa locata è notevolmente diminuito, il conduttore può, secondo i casi, chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo. Se l'atto di tale autorità ha come causa un fatto imputabile al locatore, il conduttore può reclamare da questi il risarcimento dei danni. Le disposizioni precedenti si applicano salvo patto contrario.

Articolo 537

1. Il locatore non è tenuto alla garanzia verso il conduttore per le molestie materiali arrecate da un terzo, semprechè questi non invochi un diritto sulla cosa locata; il conduttore può peraltro agire, a titolo personale, contro l'autore della molestia per ottenere il risarcimento dei danni e può esercitare contro di lui tutte le azioni possessorie.

2. Peraltro, se la molestia materiale non è imputabile al conduttore, ed è talmente grave che lo priva del godimento della cosa, il conduttore può, secondo le circostanze, chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo.

Articolo 538

1. Il locatore è tenuto alla garanzia verso il conduttore per tutti i vizi e i difetti che impediscono o diminuiscono sensibilmente il godimento della cosa, ma non per quelli tollerati dalla consuetudine. E' responsabile per la mancanza delle qualità da lui espressamente promesse, o richieste dalla destinazione della cosa. Le disposizioni di cui sopra si applicano salvo patto contrario.

2. Peraltro, il locatore non è tenuto alla garanzia per i vizi di cui il conduttore è stato informato o di cui ha avuto conoscenza al momento della conclusione del contratto.

Articolo 539

1. Se la cosa locata presenta un vizio coperto dalla garanzia, il conduttore può, secondo le circostanze, chiedere la risoluzione del con-

tratto o la riduzione del corrispettivo. Può ugualmente chiedere la riparazione del vizio o farlo riparare a spese del locatore, se il costo della riparazione non costituisce un onere eccessivo per quest'ultimo.

2. Se da tale vizio deriva un qualsiasi pregiudizio e danno del conduttore, il locatore è tenuto ad indennizzarlo, salvo che non dimostri di avere ignorato l'esistenza del vizio.

Articolo 540

E' nullo ogni patto che esclude o limita la garanzia per le molestie o i vizi se il locatore ne ha dolosamente dissimulato la causa.

Articolo 541

Il conduttore è tenuto a usare la cosa locata nel modo pattuito. In mancanza di patto, deve usarla in modo con forme alla sua destinazione.

Articolo 542

1. Il conduttore non può, senza l'autorizzazione del locatore, apportare alla cosa alcuna modifica, salvo che non ne derivi alcun danno per il locatore.

2. Se, oltrepassando i limiti dell'obbligazione di cui al comma precedente, il conduttore apporta una modifica alla cosa, può essere obbligato a riportare la cosa nella stato originario, e a risarcire i danni, se del caso.

Articolo 543

1. Il conduttore può fare installare nella cosa locata l'acqua, la luce elettrica, il gas, il telefono, la radio, la televisione e altri impianti analoghi, a condizione che il modo d'installazione non sia contrario agli usi, salvo che il locatore non dimostri che tali impianti minacciano la sicurezza dell'immobile.

2. Se l'intervento del locatore è necessario per eseguire l'installazione, il conduttore può esigere tale intervento, con l'impegno di rimborsare le spese sostenute dal locatore.

Articolo 544

1. Il conduttore è tenuto ad usare la cosa locata e a conservarla con la normale diligenza.

2. Risponde del deterioramento e delle perdite subite dalla cosa durante il suo godimento, che non siano il risultato dell'uso normale della cosa locata.

Articolo 545

1. Il conduttore è responsabile dell'incendio della cosa locata, salvo che non dimostri che il sinistro è dovuto a causa a lui non imputabile.

2. Se esistono più conduttori di uno stesso immobile, tutti rispondono dell'incendio, ivi compreso il locatore se vi abbia, ciascuno proporzionalmente alla parte da lui occupata, salvo che non sia dimostrato che l'incendio ha avuto inizio nella parte occupata da uso di essi, che sarà in tal caso il solo responsabile.

Articolo 546

Il conduttore deve subito informare il locatore di tutti i fatti che esigono il suo intervento, quali le riparazioni urgenti, la scoperta di vizi, usurpazioni, molestie o danni cagionati da un terzo alla cosa locata.

Articolo 547

1. Il conduttore deve pagare il corrispettivo alle scadenze pattuite e, in mancanza di patto, alle scadenze fissate dagli usi locali.

2. Salvo patto o uso contrario, il pagamento ha luogo al domicilio del conduttore.

Articolo 548

Il pagamento di una rata della pigione costituisce presunzione del pagamento delle rate precedenti, salvo prova contraria.

Articolo 549

Salvo patto contrario, il pagamento anticipato della pigione, e prestazione di altre garanzie, il conduttore di una casa, di un magazzino, di un negozio o locale analogo o di una proprietà rurale, deve fornire i locali di mobili, merci, raccolti, bestiame o utensili, per un valore sufficiente a garantire il pagamento della pigione per due anni, o per tutta la durata della locazione se questa è inferiore a due anni.

Articolo 550

1. Il locatore, per garantire tutti i suoi crediti derivanti dalla locazione, ha un diritto di ritenzione su tutti i mobili pignorabili che si trovano nei locali locati, semprechè questi siano gravati dal privilegio del

locatore, ancorchè non appartengano al conduttore, il locatore può opporsi alla rimozione dei mobili, e se questi sono rimossi nonostante la sua opposizione e a sua insaputa, può rivendicarli dal possessore, anche di buon fede, senza pregiudizio per i diritti del possessore medesimo.

2. Il locatore non può esercitare il diritto di ritenzione o di rivendicazione, se i mobili sono rimossi per le esigenze della professione del conduttore o in conformità all'uso corrente, o se i mobili lasciati nei locali già rivendicati sono sufficienti a garantire il pagamento dell'intera pigione.

Articolo 551

Il conduttore deve restituire la cosa locata alla scadenza della locazione; se la trattiene indebitamente, è tenuto a pagare al locatore un'indennità calcolata in base al valore locativo della cosa, tenendo conto del danno subito dal locatore.

Articolo 552

1. Il conduttore deve restituire la cosa nello stato in cui si trovava al momento della consegna, eccezione fatta per le perdite e il deterioramento di cui non è responsabile.

2. Se, al momento della consegna, non è stato redatto un verbale o una descrizione della cosa locata, si presume, fino a prova contraria, che il conduttore l'abbia ricevuta in buono stato.

Articolo 553

1. Se il conduttore ha fatto delle costruzioni, delle piantagioni, o degli altri miglioramenti che hanno aumentato il valore dell'immobile, il locatore, salvo patto contrario, è tenuto, alla scadenza del contratto, a rimborsargli l'ammontare delle spese sostenute o l'aumento del valore della cosa.

2. Se tali miglioramenti sono stati fatti all'insaputa del locatore o nonostante la sua opposizione, il locatore può esigerne la rimozione e, inoltre, se del caso, può reclamare dal conduttore un'indennità per il danno che l'immobile ha subito a motivo della rimozione.

3. Se il locatore preferisce conservare i miglioramenti rimborsando una delle due somme sopra indicate, il Tribunale può concedergli un termine per il pagamento.

CESSIONE DELLA LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE

Articolo 554

Salvo patto contrario, il conduttore ha il diritto di cedere la locazione o di sublocare totalmente o in parte la cosa locata.

Articolo 555

1. Il divieto di sublocare comporta quello di cedere la locazione, e viceversa.

2. Peraltro, se si tratta di un immobile nel quale è situato uno stabilimento industriale o commerciale, e se la cessione di tale stabilimento è resa necessaria dalle circostanze, il tribunale può, nonostante la clausola di divieto, decidere il mantenimento della locazione, se il compratore fornisce una garanzia sufficiente e il locatore non subisce un danno certo.

Articolo 556

In caso di cessione della locazione, il conduttore rimane garante dell'adempimento delle obbligazioni del cessionario.

Articolo 557

1. Il subconduttore è tenuto direttamente verso il locatore sino alla concorrenza di ciò che egli stesso deve al conduttore al momento dell'intimazione fattagli dal locatore.

2. Il subconduttore non può opporre al locatore i pagamenti anticipati fatti al conduttore, salvo che tali pagamenti non siano stati effettuati prima dell'intimazione, in conformità agli usi o ad un patto stipulato al momento della sublocazione.

Articolo 558

Il conduttore cessa di essere tenuto verso il locatore sia per la garanzia dovuta in caso di cessione del contratto di locazione; sia per le obbligazioni risultanti dal contratto principale di locazione, in caso di sublocazione:

- 1) Se il locatore accetta formalmente la cessione o la sublocazione;
- 2) Se egli riceve direttamente, senza riserva dei suoi diritti verso il conduttore; il corrispettivo della locazione dal cessionario o dal subconduttore.

FINE DELLA LOCAZIONE

Articolo 559

La locazione finisce allo spirare del termine fissato dal contratto senza che sia necessaria la disdetta.

Articolo 560

1. Se, alla fine della locazione, il conduttore continua a godere la cosa locata, e il locatore ne è a conoscenza e non fa opposizione, la locazione si considera rinnovata alle stesse condizioni, ma per una durata indeterminata. La locazione così rinnovata è disciplinata dalle disposizioni dell'art. 525.

2. Tale rinnovazione tacita è considerata un nuovo contratto e non come un semplice prolungamento del contratto originario. Peraltro, senza pregiudizio alle norme relative alla pubblicità immobiliare, le garanzie reali fornite dal conduttore a garanzia della vecchia locazione continuano a garantire la nuova. Per quanto riguarda la fideiussione, personale o reale, essa non si estende alla nuova locazione che con il consenso del fideiussione.

Articolo 561

Se una delle parti ha notificato la disdetta all'altra, e se il conduttore, nonostante la disdetta, continua a godere la cosa dopo la fine della locazione, la rinnovazione tacita non si presume, salvo prova contraria.

MORTE O INSOLVENZA DEL CONDUTTORE

Articolo 562

1. La locazione non ha termine nè alla morte del locatore nè alla morte del conduttore.

2. Peraltro, in caso di decesso del conduttore, i suoi eredi possono chiedere la risoluzione del contratto se dimostrano che, in conseguenza della morte del «de cuius», gli oneri della locazione sono diventati troppo pesanti in rapporto alle loro risorse, o che la locazione eccede i loro bisogni. In tal caso, il preavviso per la disdetta, di cui all'art. 525, deve essere osservata e la domanda di risoluzione deve essere presentata al massimo entro sei mesi dal decesso del conduttore.

Articolo 563

Se la locazione non è stata conclusa dal conduttore che a motivo della sua professione o per altre considerazioni relative alla sua persona, i suoi eredi o il locatore possono, alla sua morte, chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 564

1. L'insolvenza del conduttore non rende esigibili i corrispettivi non ancora scaduti.

2. Peraltro, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto, salvo che non gli siano fornite entro un termine conveniente delle garanzie per il pagamento dei corrispettivi non scaduti. Parimenti, il conduttore può, se non ottiene l'autorizzazione a cedere la locazione o a sublocare, chiedere la risoluzione del contratto, pagando una equa indennità.

Articolo 565

1. In caso di trasferimento volontario o forzato della proprietà della cosa locata ad altra persona, il contratto di locazione è opponibile al compratore, salvo che abbia una data certa anteriore all'atto di alienazione.

2. Peraltro, il compratore può far valere il contratto di locazione, ancorchè questo non gli sia opponibile.

Articolo 566

1. Il compratore al quale la locazione non è opponibile non può licenziare il conduttore che dopo avergli dato disdetta con il preavviso di cui all'rt. 525.

2. Salvo patto contrario, se la disdetta data prima dello spirare del periodo della locazione, il locatore deve indennizzare il conduttore. Questi non può essere costretto a lasciare la cosa prima di essere stato indennizzato dal locatore, o dal compratore in liberazione di quest'ultimo, o prima di avere ottenuto una garanzia sufficiente per il pagamento dell'indennità.

Articolo 567

Il conduttore non può opporre al compratore il pagamento anticipato del corrispettivo, se il compratore prova che al momento del pagamento il conduttore aveva o avrebbe dovuto necessariamente avere conoscenza dell'alienazione. In mancanza di tale prova, può ricorrere solo contro il locatore.

Articolo 568

Se è pattuito nel contratto che il locatore potrà porre fine alla locazione quando avrà personalmente bisogno della cosa locata, il locatore è tenuto, per esercitare tale diritto e salvo patto contrario, a dare disdetta al conduttore con il preavviso di cui all'art. 525.

Articolo 569

I funzionari e gli impiegati, in caso di cambiamento di residenza per esigenze di servizio, possono, se si tratta di locazione a tempo determinato di un locale per abitazione, chiedere la risoluzione del contratto, con l'osservanza del preavviso di cui all'art. 525. E' nullo ogni patto contrario.

Sezione 2

Affitto di fondi rustici

Articolo 570

Se la cosa locata è un fondo rustico, il locatore non è tenuto a consegnare all'affittuario gli attrezzi che si trovano nel fondo, salvo che siano compresi nel contratto.

Articolo 571

Se gli attrezzi appartenenti al locatore sono stati consegnati all'affittuario, questi è tenuto ad averne cura e a mantenerli secondo il normale modo d'impiego.

Articolo 572

1. L'affittuario deve sfruttare il fondo secondo le esigenze di uno sfruttamento normale, in particolare, deve mantenere il fondo in buono stato di produttività.

2. Non può, senza il consenso del locatore, apportare al metodo di sfruttamento esistente alcuna modifica sostanziale i cui effetti possano estendersi oltre la durata dell'affitto.

Articolo 573

L'affittuario uscente non deve fare niente che possa diminuire o ritardare il godimento del fondo da parte del suo successore. In particolare è tenuto, prima di lasciare il fondo e semprechè ciò non gli rechi pregiudizio, a consentire al suo successore di preparare la terre e seminarla.

Capo II.

C O M O D A T O

Articolo 574

Il comodato è il contratto col quale il comodante si obbliga a consegnare al comodatario una cosa non consumabile affinchè se ne serva gratuitamente per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirla dopo essersene servito.

Sezione 1

Obbligazioni del comodante

Articolo 575

Il comodante è tenuto a consegnare al comodatario la cosa nello stato in cui essa si trova al momento della conclusione del contratto e a lasciarla presso di lui per tutta la durata del contratto.

Articolo 576

1. Se, durante il periodo del comodato, il comodatario è stato obbligato a fare delle spese necessarie per la conservazione della cosa, il comodante deve rimborsargliele.

2. In caso di spese utili, sono applicabili le disposizioni relative alle spese fatte dal possessore di mala fede.

Articolo 577

1. Il comodante non è tenuto alla garanzia per l'evizione della cosa, salvo che esista una clausola di garanzia o che egli abbia deliberatamente dissimulato la causa dell'evizione.

2. Il comodante non è nemmeno tenuto alla garanzia per i vizi nascosti. Peraltro, se egli ha deliberatamente dissimulato il vizio della cosa, o se ha garantito che la cosa è esente da vizi, è tenuto a indennizzare il comodatario di ogni danno da questi subito a causa del vizio.

Sezione 2

Obbligazioni del comodatario

Articolo 578

1. Il comodatario non può servirsi della cosa che nel modo e nella misura determinati dal contratto, dalla natura della cosa, o dagli usi. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa, nemmeno a titolo gratuito, senza l'autorizzazione del comodante.

2. Il comodatario non risponde delle modifiche o del deterioramento della cosa sopravvenuto per effetto dell'uso cui la cosa è destinata per contratto.

Articolo 579

1. Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa, ed è tenuto a sostenere le spese necessarie per la normale manutenzione della cosa stessa.

2. Egli può asportare dalla cosa tutti gli impianti di cui l'ha fornita, a condizione che rimetta la cosa nel suo stato originario.

Articolo 580

1. Il comodatario deve conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia.

2. In ogni caso, risponde del perimento della cosa derivante da caso fortuito o da forza maggiore, se gli sarebbe stato possibile evitare tale perimento sostituendo la cosa, con la cosa propria, e se, non potendo salvare che una delle due cose ha preferito salvare la propria.

Articolo 581

1. Il comodatario deve, alla fine del comodato, restituire la cosa ricevuta nello stato in cui si trova, ferma restando la sua responsabilità per la perdita o il deterioramento.

2. Salvo patto contrario, la restituzione deve essere effettuata nel luogo in cui il comodatario ha ricevuto la cosa.

Sezione 3

Estinzione del comodato

Articolo 582

1. Il comodato si estingue alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando la cosa è servita all'uso per il quale è stata consegnata.

2. Se la durata del comodato non può essere determinata in alcun modo, il comodante può in qualsiasi momento, chiedere di mettervi fine.

3. In ogni caso, il comodatario può restituire la cosa prima della fine del comodato; peraltro, se la restituzione può recare pregiudizio al comodante, questi non può essere costretto ad accettarla.

Articolo 583

Il comodato può terminare, in qualsiasi momento, a domanda del comodante, nei casi seguenti:

- a) Se sopravviene al comodante un urgente ed impreveduto bisogno della cosa;
- b) Se il comodatario commette un abuso nell'uso della cosa, o trascura di prendere le precauzioni necessarie alla sua conservazione;
- c) Se il comodatario diviene insolvente dopo la conclusione del contratto, o se la sua insolvenza anteriore non era nota al comodante.

Articolo 584

Salvo patto contrario, il comodato si estingue con la morte del comodatario.

TITOLO III.

CONTRATTI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Capo I.

CONTRATTO D'APPALTO E CONCESSIONE
DI SERVIZI PUBBLICI

Sezione 1.

Contratto d'appalto

Articolo 585

Con il contratto d'appalto, una delle parti si obbliga ad eseguire un'opera o a compiere un lavoro verso un corrispettivo che l'altra parte s'impegna a pagargli.

OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE

Articolo 586

1. L'appaltatore può impegnarsi a fornire unicamente il suo lavoro, restando a carico del committente la fornitura della materia sulla quale o con l'aiuto della quale l'appaltatore esegue il lavoro.

2. L'appaltatore può impegnarsi a fornire, oltre al lavoro, anche la materia.

Articolo 587

Se l'appaltatore si obbliga a fornire totalmente o in parte la materia che costituisce oggetto del suo lavoro, risponde della buona qualità di tale materia e deve garantirla nei confronti del committente.

Articolo 588

1. Se la materia è fornita dal committente, l'appaltatore è tenuto a curarne la conservazione; a servirsene secondo le regole d'arte, a rendere conto al committente dell'uso che ne ha fatto e a restituirgli quanto rimane. Se una parte della materia diviene inutilizzabile per la negligenza dell'appaltatore o per la sua incapacità professionale, questi è tenuto a restituire al committente il valore di tale parte.

2. Salvo patto o uso professionale contrario, l'appaltatore deve fornire a sue spese gli utensili e le attrezzature accessorie necessarie all'esecuzione del lavoro.

Articolo 589

1. Se, nel corso dei lavori, è dimostrato che l'appaltatore li esegue in modo difettoso o contrario ai patti, il committente può intimargli di modificare il metodo di esecuzione entro un termine ragionevole da lui fissato. Decorso tale termine senza che l'appaltatore adotti i normali metodi di esecuzione, il committente può sia chiedere la risoluzione del contratto sia affidare il lavoro ad un altro appaltatore affinché lo esegua a spese del primo, a norma delle disposizioni dell'art. 206.

2. Peraltro, la risoluzione del contratto può essere chiesta immediatamente, senza fissare un termine, se è impossibile riparare i difetti di esecuzione.

Articolo 590

1. L'architetto e l'appaltatore rispondono in solido, per un periodo di dieci anni, della rovina totale o parziale degli edifici o altre opere permanenti, ancorchè la rovina dipenda da vizi del suolo anche se il committente aveva autorizzato le costruzioni difettose, salvo che non si tratti, in tal caso, di costruzioni destinate, nell'intenzione delle parti, a durare meno di dieci anni.

2. La garanzia di cui al comma precedente si estende ai difetti esistenti nelle costruzioni e nelle opere, che minacciano la solidità e la sicurezza dell'opera.

3. Il termine di dieci anni decorre dalla data di consegna dell'opera.

4. Il presente articolo non si applica alle azioni che l'appaltatore può esercitare contro i sub-appaltatori.

Articolo 591

L'architetto che si occupa unicamente di tracciare il progetto dell'opera senza essere incaricato della sorveglianza dell'esecuzione, non risponde che dei vizi derivanti dal progetto.

Articolo 592

E' nulla ogni clausola tendente ad escludere o limitare la garanzia cui sono tenuti l'architetto e l'appaltatura.

Articolo 593

Le azioni di garanzia di cui sopra si prescrive in tre anni dalla rovina o dalla scoperta del difetto dell'opera.

OBBLIGAZIONI DEL COMMITTENTE

Articolo 594

Quando l'appaltatore ha terminato l'opera e l'ha messa a disposizione del committente, questi deve, appena possibile, prenderla in consegna secondo la prassi degli affari. Se, malgrado l'intimazione fattagli per via legale, si astiene senza giusta causa dal prenderla in consegna, l'opera si considera consegnata.

Articolo 595

Salvo uso o patto contrario, il prezzo dell'opera è pagabile al momento della consegna.

Articolo 596

Se il prezzo non è stato fissato in anticipo, deve essere determinato in base al valore del lavoro e alle spese dell'appaltatore.

Articolo 597

1. L'architetto ha diritto a un compenso distinto per la preparazione del progetto e del preventivo, e ad un altro per la direzione dei lavori.

2. Se tali compensi non sono fissati dal contratto, si determinano in base agli usi.

3. Peraltro, se il lavoro non è eseguito conformemente al progetto tracciato dall'architetto, il compenso deve essere valutato proporzionalmente al tempo impiegato per la preparazione del progetto, tenendo conto della natura del lavoro.

SUB-APPALTO

Articolo 598

1. L'appaltatore può affidare l'esecuzione del lavoro, totalmente o in parte, ad un sub-appaltatore, salvo clausola contraria o se la natura del lavoro non richiede di far appello alle sue attitudini personali.

2. In tale caso, l'appaltatore rimane responsabile verso il committente per il fatto del sub-appaltatore.

Articolo 599

1. I sub-appaltatori e gli operai che lavorano per conto dell'appaltatore all'esecuzione dell'opera hanno un'azione diretta contro il committente sino alla concorrenza delle somme delle quali questi è debitore verso l'appaltatore principale al momento in cui l'azione è promossa. Tale azione spetta anche agli operai del sub-appaltatore sia verso l'appaltatore principale sia verso il committente.

2. In caso di pignoramento effettuato da uno di loro presso il committente o presso l'appaltatore principale, essi hanno un privilegio, proporzionale ai loro diritti, sulle somme dovute all'appaltatore principale e al sub-appaltatore al momento del pignoramento. Tali somme possono essere loro pagate direttamente.

3. I diritti dei sub-appaltatori e degli operai di cui al presente articolo sono privilegiati rispetto a quelli della persona alla quale l'appaltatore ha ceduto il suo credito verso il committente.

ESTINZIONE DELL'APPALTO

Articolo 600

1. Il committente può, in qualsiasi momento prima del compimento dell'opera, rescindere il contratto e sospenderne la esecuzione, a condizione di indennizzare l'appaltatore di tutte le spese da lui sostenute, dei lavori che ha terminato, e del guadagno che avrebbe potuto realizzare se avesse terminato l'opera.

2. Peraltro, il tribunale può ridurre il risarcimento dovuto allo appaltatore a motivo del mancato guadagno, se le circostanze rendono equa tale riduzione. Deve in particolare defalcare ciò che l'appaltatore ha risparmiato a causa della rescissione del contratto da parte del committente e ciò che ha guadagnato impiegando diversamente il suo tempo.

Articolo 601

Il contratto d'appalto si estingue se l'esecuzione del lavoro che ne costituisce l'oggetto diviene impossibile.

Articolo 602

1. Se, prima della consegna al committente, l'opera perisce per caso fortuito, l'appaltatore non può reclamare nè il prezzo del lavoro nè il rimborso delle spese. La perdita della materia è a carico della parte che l'ha fornita.

2. Peraltro, se l'appaltatore è costituito in mora per la consegna dell'opera, o se l'opera perisce o si deteriora prima della consegna per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo è tenuto a indennizzare il committente per la materia che questi ha fornito per l'esecuzione dell'opera.

3. Se il committente è costituito in mora per la presa in consegna dell'opera, o se l'opera perisce o si deteriora per colpa del committente o per vizio della materia da lui fornita il committente subisce la perdita e deve all'appaltatore il suo compenso nonchè il risarcimento dei danni, se del caso.

Articolo 603

Il contratto d'appalto si estingue con la morte dell'appaltatore se le attitudini personali di questo sono state prese in considerazione all'atto della conclusione del contratto. In caso contrario, il contratto non si estingue di pieno diritto e il committente, salvo i casi previsti dall'articolo 601, può risolverlo solo se gli eredi dell'appaltatore non forniscono garanzie sufficienti per la buona esecuzione dell'opera.

Articolo 604

1. In caso di estinzione del contratto per morte dell'appaltatore il committente è tenuto a pagare alla successione il valore dei lavori eseguiti e delle spese effettuate per l'esecuzione dei lavori restanti, nella misura in cui tali lavori e spese gli sono utili.

2. Il committente può, da parte sua, chiedere la consegna, verso pagamento di un'equa indennità, dei materiali preparati e dei progetti la cui esecuzione è stata iniziata.

3. Le presenti disposizioni si applicano anche se l'appaltatore che ha iniziato l'esecuzione dell'opera non può completarla per una causa estranea alla sua volontà.

Capo II.

CONTRATTO DI LAVORO

Articolo 605

Il contratto di lavoro è quello col quale una delle parti s'impegna a lavorare al servizio dell'altra sotto la sua direzione o controllo, verso corresponsione di un compenso che l'altra parte s'impegna a pagare.

Articolo 606

È disciplinato da legge speciale.

Capo III.

MANDATO

Sezione 1.

Elementi del mandato

Articolo 607

Il mandato è un contratto col quale il mandatario s'impegna a compiere un atto giuridico per conto del mandante.

Articolo 608

Salvo disposizione contraria, il mandato deve essere conferito nella forma richiesta per l'atto giuridico che ne costituisce l'oggetto.

Articolo 609

1. Il mandato redatto in termini generici senza specificare nemmeno la natura dell'atto giuridico che ne costituisce l'oggetto non conferisce al mandatario che il potere di compiere atti di amministrazione.

2. Sono considerati atti di amministrazione l'affitto, gli atti di conservazione e di manutenzione, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti. Sono altresì considerati atti di amministrazione tutti gli atti di disposizione necessari all'amministrazione, quali la vendita dei raccolti, delle merci o dei mobili soggetti a deperimento, e l'acquisto di articoli necessari alla conservazione o allo sfruttamento della cosa oggetto del mandato.

Articolo 610

1. Al di fuori degli atti di amministrazione, è necessario un mandato speciale, in particolare per concludere una vendita, costituisce un'ipoteca, fare una liberalità, una transazione, una confessione, un compromesso, e per deferire un giuramento o difendere in giudizio.

2. Il mandato speciale per una determinata categoria di atti giuridici è valido, anche se l'oggetto dell'atto non è specificato, salvo per quanto riguarda gli atti a titolo gratuito.

3. Il mandato speciale non conferisce al mandatario che il potere di agire negli affari che vi sono specificati e nelle loro conseguenze necessarie secondo la natura dell'affare e gli usi.

Sezione 2.

Effetti del mandato

Articolo 611

1. Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato senza eccedere i limiti fissati.

2. Peraltro, il mandatario può superare i limiti fissati se si trova nell'impossibilità di informare il mandante in anticipo e se le circostanze sono tali da lasciar presumere che il mandante non avrebbe potuto che dare la sua approvazione. In tal caso, il mandatario è tenuto ad informare immediatamente il mandante di aver superato i limiti del suo mandato.

Articolo 612

1. Se il mandato è gratuito, il mandatario è tenuto ad eseguirlo con la diligenza con cui tratta i propri affari, senza peraltro essere tenuto ad una diligenza maggiore di quella normale.

2. Se il mandato è oneroso, il mandatario deve sempre eseguirlo con la diligenza del buon padre di famiglia.

Articolo 613

Il mandatario è tenuto a dare al mandante tutte le informazioni necessarie sull'esecuzione del suo mandato e rendergliene conto.

Articolo 614

1. Il mandatario non può usare, nel proprio interesse, i beni del mandante.

2. Egli deve gli interessi delle somme che ha impiegato a suo profitto dal giorno in cui se ne è servito, e quelli delle somme residue di cui si trova debitore, dal momento in cui è costituito in mora.

Articolo 615

1. Se i mandatari sono stati nominati con lo stesso atto senza essere autorizzati ad agire separatamente, essi sono tenuti ad agire collettivamente, salvo che si tratti di atti che non richiedono una deliberazione collegiale.

2. Se i mandatari sono stati nominati con lo stesso atto senza essere autorizzati ad agire separatamente, essi sono tenuti ad agire collettivamente, salvo che si tratti di atti che non esigono uno scambio di opinioni, quali la riscossione di un credito o il pagamento di un debito.

Articolo 616

1. Il mandatario che, senza esservi autorizzato, sostituisce, altri a se stesso nell'esecuzione del mandato, risponde del fatto della persona sostituita come se si trattasse di fatto proprio; in tal caso, il mandatario e il suo sostituto sono tenuti in solido.

2. Se il mandatario è autorizzato a sostituire altri a se stesso senza che sia determinata la persona del sostituto, egli non risponde che della sua colpa nella scelta del sostituto o nelle istruzioni che gli ha impartito.

3. Nei due casi precedenti, il mandante e il sostituto del mandatario possono agire direttamente l'uno contro l'altro.

Articolo 617

1. Il mandato è un atto a titolo gratuito, salvo patto contrario espresso o tacito risultante dalla condizione del mandatario.

2. Il compenso pattuito è sottoposto alla valutazione del giudice, salvo che non sia spontaneamente pagato dopo l'esecuzione del mandato.

Articolo 618

Il mandante deve rimborsare al mandatario, qualunque sia il risultato dell'esecuzione del mandato, le spese sostenute per una esecuzione normale, con gli interessi dal giorno in cui tali spese sono state effettuate. Se l'esecuzione del mandato esige degli anticipi, il mandante deve, a richiesta del mandatario, versare a quest'ultimo gli anticipi stessi.

Articolo 619

Il mandante è responsabile del danno subito dal mandatario, senza sua colpa, a causa dell'esecuzione normale del mandato.

Articolo 620

Se più persone nominano un solo mandatario per un'affare comune, esse sono tutte, salvo patto contrario, tenute in solido verso il mandatario per gli effetti del mandato.

Articolo 621

Gli articoli dal 103 al 106 relativi alla rappresentanza si applicano ai rapporti del mandante e del mandatario con i terzi che trattano con quest'ultimo.

Sezione 3.

Estinzione del mandato

Articolo 622

Il mandato si estingue alla conclusione dell'affare o allo spirare del termine per il quale è stato conferito; si estingue altresì alla morte del mandante o del mandatario.

Articolo 623

1. Il mandante può, in qualsiasi momento e nonostante ogni patto contrario, revocare o limitare il mandato. Peraltro, se il mandato è oneroso, il mandante deve indennizzare il mandatario del danno da questi subito a causa della revoca intempestiva o senza giusta causa.

2. Peraltro, se il mandato è conferito nell'interesse del mandatario o di un terzo, il mandante non può revocarlo o limitarlo senza il consenso della persona nel cui interesse il mandato è stato conferito.

Articolo 624

1. Il mandatario può, in qualsiasi momento e nonostante ogni patto contrario, rinunciare al mandato. La rinuncia ha luogo a mezzo di una notifica fatta al mandante. Se il mandato è oneroso, il mandatario deve indennizzare il mandante del danno derivante dalla rinuncia fatta intempestivamente o senza giusta causa.

2. Peraltro, il mandatario non può rinunciare al mandato conferito nell'interesse di un terzo, salvo che non abbia dei motivi seri che

giustificano la rinuncia, e a condizione di darne comunicazione al terzo accordandogli un termine sufficiente per provvedere alla tutela dei suoi interessi.

Articolo 625

1. Qualunque sia la causa di estinzione del mandato, il mandatario deve sistemare gli affari incominciati in modo che non vadano a cattivo fine.

2. Nel caso in cui il mandato si estingua per la morte del mandatario, i suoi eredi devono, se ne hanno la capacità e se sono a conoscenza del mandato, informare immediatamente il mandante della morte del mandatario, e provvedere a ciò che è reso necessario dalle circostanze nell'interesse del mandante.

Capo IV.

DEPOSITO

Articolo 626

Il deposito è un contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa, con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

Sezione 1.

Obbligazioni del depositario

Articolo 627

1. Il deposito è tenuto a ricevere l'oggetto del deposito.
2. Non può servirsene che con l'autorizzazione espressa o tacita del depositante.

Articolo 628

1. Se il deposito è gratuito, il depositario è tenuto ad usare nella custodia della cosa la diligenza che usa nei propri affari, senza peraltro essere tenuto ad una diligenza maggiore di quella normale.

2. Se il deposito è oneroso, il depositario deve sempre usare nella custodia della cosa la normale diligenza.

Articolo 629

Il depositario non può, senza l'autorizzazione espressa del depositante, sostituire altri a se stesso nella custodia della cosa, salvo che vi sia costretto da una necessità urgente ed assoluta.

Articolo 630

Il depositario è tenuto a restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che risulti dal contratto che il termine è stipulato nell'interesse del depositario. Il depositario può, in qualsiasi momento, obbligare il depositante a riprendere la cosa, salvo che risulti dal contratto che il termine è stipulato nell'interesse del depositante.

Articolo 631

Se l'erede del depositario vende, in buona fede, la cosa depositata, è tenuto soltanto a pagare al proprietario il corrispettivo che ha ricevuto, o a cedergli i suoi diritti contro il compratore. Se ha alienato la cosa a titolo gratuito, deve pagarne il valore al momento dell'alienazione.

Sezione 2.

Obbligazioni del depositante

Articolo 632

Il deposito si presume gratuito. Nel caso in cui sia stato pattuito un compenso, il depositante è tenuto, salvo patto contrario, a pagarlo al momento in cui il deposito ha termine.

Articolo 633

Il depositante è tenuto a rimborsare al depositario le spese sostenute per la conservazione della cosa, e ad indennizzarlo di ogni danno subito a causa del deposito.

Capo V.
SEQUESTRO

Articolo 634

Il sequestro è un contratto col quale le parti affidano a un terzo una cosa mobile o immobile, o una pluralità di cose, rispetto alla quale esiste una controversia o dei rapporti giuridici incerti, affinché la custodia, la amministri e la restituisca a chi di diritto, unitamente ai frutti percepiti.

Articolo 635

Il giudice può ordinare il sequestro —

- 1) Nei casi previsti dall'articolo precedente, in mancanza di accordo tra le parti interessate;
- 2) Se si tratta di mobili o immobili per i quali l'interessato ha fondato motivo di tenere un pericolo imminente nel caso in cui restassero presso il possessore;
- 3) In ogni altro caso previsto dalla legge.

Articolo 636

Il sequestratario, convenzionale o giudiziario, è designato dalle parti interessate di comune accordo. In mancanza di accordo, il sequestratario è nominato dal giudice.

Articolo 637

Le obbligazioni del sequestratario, i suoi diritti e i suoi poteri sono determinati dalla convenzione o dalla sentenza che ordina il sequestro. In mancanza di ciò, le disposizioni relative al deposito e al mandato si applicano per quanto non siano incompatibili con le disposizioni seguenti.

Articolo 638

1. Il sequestratario è tenuto ad assicurare la conservazione e la amministrazione delle cose a lui affidate, con la diligenza del buon padre di famiglia.

2. Non può, nè direttamente nè indirettamente, farsi sostituire da una delle parti interessate nella esecuzione totale o parziale del suo compito, senza il consenso delle altre parti.

Articolo 639

Al di fuori degli atti di amministrazione, il sequestratario non può agire che con il consenso di tutti gli interessati, o con l'autorizzazione del giudice.

Articolo 640

Il sequestratario può essere compensato, salvo che abbia rinunciato ad ogni compenso.

Articolo 641

1. Il sequestro termina per l'accordo di tutte le parti interessate, o per decisione giudiziale.

2. Al termine del sequestro, il sequestratario deve, senza ritardo, restituire le cose sequestrate alla persona scelta dagli interessati o designata dal giudice.

TITOLO IV.

CONTRATTI ALEATORI

Capo I.

GIOCO E SCOMMESSA

Articolo 642

1. E' nullo ogni patto relativo al gioco o alla scommessa.

2. Chi ha perduto al gioco o alla scommessa può, nonostante ogni patto contrario, ripetere ciò che ha pagato entro il termine di tre anni dal momento in cui ha effettuato il pagamento. Il pagamento può essere provato con ogni mezzo.

Articolo 643

1. Sono escluse dalle disposizioni dell'articolo precedente, le scommesse tra persone che prendono parte a dei giochi sportivi. Peraltro, il giudice può ridurre il premio se questo è eccessivo.

2. Sono altresì escluse le lotterie legalmente autorizzate.

Capo II.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Articolo 644

L'assicurazione è un contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio o altra somma di denaro, si obbliga a fornire all'assicurato o al terzo beneficiario a favore del quale è stipulata l'assicurazione, una somma di denaro, una rendita o altra prestazione pecuniaria, nel caso in cui si verifichi l'evento o il rischio previsto nel contratto.

Articolo 645

Per quanto non contemplato dal presente Codice, il contratto di assicurazione è disciplinato da leggi speciali.

Articolo 646

Può costituire oggetto dell'assicurazione ogni interesse economico legittimo che una persona può trarre dal non verificarsi di un rischio.

Articolo 647

Nel contratto di assicurazione sono nulle le clausole seguenti:

- 1) La clausola che prevede la decadenza del diritto all'indennità per violazione di leggi o regolamenti, salvo che tale violazione costituisca un delitto intenzionale.
- 2) La clausola che prevede la decadenza del diritto dell'assicurato per ritardo nella comunicazione del sinistro alle autorità o nella presentazione dei documenti, se risulta dalle circostanze che il ritardo è giustificato.
- 3) Ogni clausola stampata che non sia presentata in modo evidente e preveda un caso di nullità o di decadenza.
- 4) La clausola compromissoria compresa nelle condizioni generali stampate sulla polizza, e non presentata sotto forma di patto speciale distinto dalle condizioni generali.
- 5) Ogni altra clausola abusiva, se risulta che la sua violazione non ha influito sul verificarsi del sinistro che costituisce oggetto dell'assicurazione.

Articolo 648

L'assicuratore è obbligato a indennizzare l'assicurato solo del danno risultante dal verificarsi del rischio assicurato, sino alla concorrenza della somma assicurata.

Articolo 649

1. Le azioni derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in tre anni dalla data dell'evento che le ha originate.
2. Peraltro, tale termine decorre:
 - a) In caso di reticenza o di dichiarazione falsa o inesatta circa il rischio assicurato, dal giorno in cui l'assicuratore ne ha avuto conoscenza;
 - b) In caso di verificarsi del sinistro assicurato, dal giorno in cui gli interessati ne hanno avuto conoscenza.

Articolo 650

E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente Capo, salvo che tale patto sia stato stipulato nell'interesse dell'assicurato o del beneficiario nonchè alle disposizioni dell'art. 646.

TITOLO V.

FIDEIUSSIONE

Capo I.

ELEMENTI DELLA FIDEIUSSIONE

Articolo 651

La fideiussione è un contratto col quale una persona garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui, impegnandosi verso il creditore ad adempiere tale obbligazione se il debitore non l'adempie egli stesso.

Articolo 652

La fideiussione non può essere provata che per iscritto, ancorchè per l'obbligazione principale sia ammessa la prova testimoniale.

Articolo 653

Se il debitore s'impegna a fornire un fideiussione, è tenuto a presentarne uno solvibile e domiciliato in Somalia, e può prestare in suo luogo una garanzia reale sufficiente.

Articolo 654

La fideiussione può essere prestata anche all'insaputa del debitore e nonostante la sua opposizione.

Articolo 655

La fideiussione è valida solo se è valida l'obbligazione garantita.

Articolo 656

Il fideiussore che garantisce l'obbligazione di un incapace a motivo di tale incapacità, è tenuto all'adempimento dell'obbligazione se il debitore principale non l'adempie egli stesso.

Articolo 657

1. La fideiussione può essere prestata per un debito futuro, se il suo ammontare è determinato in anticipo. Può anche essere prestata per un debito condizionale.

2. Peraltro, se il fideiussore che ha garantito un debito futuro non ha fissato un termine per la fideiussione può revocarla in qualsiasi momento a condizione che l'obbligazione garantita non sia ancora sorta.

Articolo 658

1. La fideiussione di un debito commerciale è considerata atto civile, ancorchè il fideiussore sia un commerciante.

2. Peraltro, è sempre considerata atto commerciale la fideiussione risultante dall'avallo o dalla girata degli effetti commerciali.

Articolo 659

La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè può essere prestata a condizioni più onerose di quelle dell'obbligazione garantita.

Articolo 660

Salvo patto contrario, la fideiussione si estende agli accessori del debito, alle spese per la prima domanda, e alle spese successive alla denuncia fatta al fideiussore.

Capo II.

EFFETTI DELLA FIDEIUSSIONE

Sezione 1.

Rapporti tra il fideiussore e il creditore

Articolo 661

1. Il fideiussore è liberato insieme al debitore. Egli può opporre al creditore tutte le eccezioni opponibili dal debitore.

2. Peraltro, se l'eccezione opposta dal debitore è fondata sulla sua incapacità, il fideiussore che conosceva tale incapacità al momento del contratto, non può opporla.

Articolo 662

Se il creditore accetta una cosa in pagamento del debito, il fideiussore è liberato anche se la cosa è rivendicata.

Articolo 663

1. Il fideiussore è liberato sino alla concorrenza del valore delle garanzie di cui il creditore non si è valso per sua colpa.

2. Le garanzie di cui al presente articolo sono tutte quelle assegnate al creditore ancorchè costituite posteriormente alla fideiussione, nonchè quelle previste dalla legge.

Articolo 664

1. Il fideiussore non è liberato dal ritardo del creditore nel proporre le sue istanze, nè se questi trascura di proporle.

2. Peraltro, è liberato se il creditore non propone le sue istanze contro il debitore entro un termine di sei mesi dall'intimazione fattagli dal fideiussore, salvo che il debitore non fornisca a quest'ultimo una garanzia sufficiente.

Articolo 665

Se il debitore fallisce, il creditore deve fare ammettere al fallimento il proprio credito, in mancanza di che perde il diritto a ricorrere contro il fideiussore sino alla concorrenza del danno derivante da tale omissione.

Articolo 666

1. Il creditore è tenuto, al momento del pagamento, a consegnare al fideiussore i titoli necessari a esercitare il suo regresso contro il debitore.

2. Se il debitore è garantito da un'ipoteca mobiliare o da un diritto di ritenzione su un mobile, il creditore deve rinunciare alla garanzia a favore del fideiussore.

3. Se il debito è garantito da una garanzia immobiliare, il creditore deve adempiere le formalità prescritte per il trasferimento di tale garanzia. Le spese del trasferimento sono a carico del fideiussore, che può ripeterle dal debitore.

Articolo 667

1. Il creditore non può agire isolatamente contro il fideiussore che dopo avere agito contro il debitore.

2. Non può sottoporre ad esecuzione i beni del fideiussore se non dopo l'escussione del debitore. In tal caso il fideiussore deve opporre il beneficio dell'escussione.

Articolo 668

1. Se il fideiussore chiede l'esecuzione, deve indicare a sue spese al creditore i beni appartenenti al debitore, sufficienti a pagare tutto il credito.

2. I beni indicati dal fideiussore sono presi in considerazione se sono situati fuori del territorio somalo o se sono in contestazione.

Articolo 669

In tutti i casi in cui il fideiussore ha indicato dei beni, il creditore è responsabile verso di lui per l'insolvenza del debitore dovuta al fatto che le istanze non sono state proposte in tempo utile.

Articolo 670

Se una garanzia reale è assegnata legalmente o in virtù di un patto alla garanzia del credito, e se una fideiussione è prestata posteriormente o contemporaneamente alla costituzione di tale garanzia, senza che sia stipulata la solidarietà con il debitore, l'esecuzione sui beni del fideiussore non può aver luogo dopo l'esecuzione sui beni cui la garanzia è assegnata.

Articolo 671

1. In caso di pluralità di fideiussori non solidali obbligati per lo stesso debito e con lo stesso atto, il debito si divide tra loro e il creditore non può agire contro ciascuno di essi che per la rispettiva parte nelle fideiussioni.

2. Se i fideiussori si sono obbligati con atti successivi, ciascuno di essi risponde di tutto il debito, salvo che si sia riservato il beneficio della divisione.

Articolo 672

Il fideiussore solidale con il debitore non può chiedere il beneficio dell'esecuzione.

Articolo 673

Il fideiussore solidale può valersi di tutte le eccezioni che possono essere invocate dal fideiussore semplice in relazione al debito.

Articolo 674

I fideiussori, giudiziari o legali, sono sempre solidali.

Articolo 675

In caso di pluralità di fideiussori solidali, quello che ha pagato tutto il debito alla scadenza può chiedere a ciascuno degli altri di pagarli la propria parte nel debito nonchè la rispettiva quota nella parte nel debito nonchè la rispettiva quota nella parte dei fideiussori insolventi.

Articolo 676

Il creditore non può agire contro il fideiussore che dopo aver agito contro il fideiussore principale, salvo che i due fideiussori siano solidali fra loro.

Sezione 2.

Rapporti tra il fideiussore e il debitore

Articolo 677

1. Il fideiussore deve, prima di pagare il debito, informare il debitore, in mancanza di che perde il diritto a ricorrere contro il debitore se questi ha già pagato o se, al momento della scadenza, ha dei motivi per far dichiarare la nullità o l'estinzione del debito.

2. Se il debitore non si oppone al pagamento, il fideiussore conserva il diritto a regresso contro di lui, ancorchè questi abbia già pagato o abbia dei motivi per far dichiarare la nullità o l'estinzione del debito.

Articolo 678

Il fideiussore che paga il debito è surrogato al creditore in tutti i suoi diritti contro il debitore. Peraltro, in caso di pagamento parziale, non può esercitare tali diritti se non quando il creditore ha riscosso tutto ciò che gli è dovuto.

Articolo 679

1. Il fideiussore che ha pagato il debito ha diritto di regresso contro il debitore, sia che questi abbia o non abbia avuto conoscenza della fideiussione.

2. Tale regresso ha per oggetto il capitale, gli interessi e le spese. Peraltro, per ciò che concerne le spese, il fideiussore può ripetere solo quelle che sono state fatte dopo il giorno in cui ha informato il debitore principale dei provvedimenti presi contro di lui.

3. Il fideiussore ha diritto agli interessi legali per tutto ciò che ha pagato dal giorno in cui il pagamento è stato effettuato.

Articolo 680

In caso di pluralità di debitori solidali per uno stesso debito, il fideiussore che ha garantito per tutti ha diritto a regresso contro ciascuno di essi per tutto ciò che ha pagato.

PARTE II.

DIRITTI REALI

LIBRO III.

PRINCIPALI DIRITTI REALI

TITOLO I.

IL DIRITTO DI PROPRIETA'

Capo I.

IL DIRITTO DI PROPRIETA' IN GENERALE

Sezione 1.

Contenuto del Diritto

Articolo 681

1. Il diritto di proprietà attribuisce al suo titolare il potere esclusivo di godimento e di disposizione di beni che ne sono oggetto, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'Ordinamento giuridico.

2. Nella utilizzazione dei beni produttivi, il proprietario ha il dovere di procedere al loro sfruttamento nel rispetto degli interessi superiori della collettività e delle esigenze dell'economia nazionale. Ove tale dovere non venga osservato l'autorità amministrativa può imporre al proprietario le opportune direttive e, nei casi più gravi, disporre la temporanea gestione coattiva dei beni, oppure la loro espropriazione contro pagamento di una giusta indennità.

3. Fuori del caso previsto dal comma precedente, l'autorità amministrativa può disporre espropriazioni per causa di pubblico interesse o procedere a requisizioni per gravi ed urgenti necessità pubbliche, secondo le norme determinate da leggi speciali e salvo il diritto del proprietario ad una giusta indennità.

Articolo 682

1. Il diritto del proprietario della cosa comprende tutto ciò che costituisce un elemento essenziale della cosa stessa, in modo da non poterne essere separato senza che la cosa perisca, si deteriori o si alteri.

2. La proprietà del suolo comprende quella del sottosuolo e dello spazio sovrastante sino al limite utile del godimento dell'altezza e della profondità.

3. La proprietà della superficie del suolo può essere, in virtù di legge o di apposito patto, separata dalla proprietà del sottosuolo e da quello dello spazio sovrastante, salvo diversa disposizione di legge.

Sezione 2.

Restrizioni del diritto di proprietà

Articolo 683

Il proprietario, nell'esercizio del suo diritto, deve conformarsi alle leggi, ai decreti e ai regolamenti relativi all'utilità pubblica o privata. Deve inoltre osservare le disposizioni seguenti.

Articolo 684

1. Il proprietario non deve esercitare il suo diritto in modo eccessivo, a danno della proprietà del vicino.

2. Il vicino non può agire per le molestie ordinarie derivanti dal vicinato, che non possono essere evitate. Può tuttavia chiedere la soppressione di tali molestie se esse superano il limite ordinario. A tale riguardo, si deve tener conto dell'uso, della natura degli immobili, della loro rispettiva posizione e della loro destinazione. L'autorizzazione concessa dalle autorità competenti non è di ostacolo all'esercizio di tale diritto.

Articolo 685

Il proprietario deve consentire il passaggio sul suo terreno delle acque necessarie all'irrigazione dei terreni lontani dalla presa d'acqua.

Articolo 686

1. Il proprietario di un fondo non accessibile dalla strada pubblica e che non ha su di essa uno sbocco sufficiente, se non può ottenere tale sbocco senza spese eccessive e senza grandi difficoltà, ha il diritto di passaggio, finchè dura la non accessibilità sui fondi vicini, nella misura necessaria allo sfruttamento e all'uso ordinario del suo fondo, e ciò verso pagamento di un'equa indennità. Tale diritto non può essere esercitato che sul fondo e nel luogo in cui il passaggio è meno dannoso.

2. Se la non accessibilità risulta dalla divisione di un fondo a seguito di un atto giuridico, o se è possibile ottenere un passaggio sufficiente sulle parti divise del fondo, il diritto di passaggio non può essere chiesto che su tali parti.

Articolo 687

Ogni proprietario ha il diritto di obbligare il vicino a delimitare il confine tra le proprietà contigue. Le relative spese sono divise tra di loro.

Articolo 688

1. Il proprietario di un muro comune ha il diritto di servirsene secondo la sua destinazione e di disporvi travi per sostenere il soffitto, senza che il muro debba sopportare un peso maggiore di quello che è in grado di sostenere.

2. Se il muro comune diviene inidoneo all'uso al quale è normalmente destinato, le spese di riparazione e di ricostruzione sono a carico dei comproprietari, in proporzione alle loro rispettive parti.

Articolo 689

1. Il proprietario può, se vi ha un serio interesse, alzare il muro comune, a condizione che non ne derivi un danno grave per il comproprietario. Egli deve sostenere le spese dell'innalzamento, senza che la sua solidità ne sia diminuita.

2. Se il muro comune non è atto a sostenere la sopraedificazione, il comproprietario che vuole alzarlo deve farlo ricostruire per intero a sue spese in modo che il maggiore spessore sia costruito, per quanto possibile, sul suolo proprio. Il muro ricostruito rimane comune, ad eccezione della parte sopraedificata, senza che il vicino che ha sopraedificato possa reclamare una qualsiasi indennità.

Articolo 690

Il vicino che non ha contribuito alle spese di innalzamento può diventare comproprietario della parte sopraedificata se paga la metà delle spese che sono state fatte e il valore della metà del suolo sul quale sorge l'eventuale spessore in eccesso.

Articolo 691

Salvo prova contraria, il muro che, al momento della costruzione separa due edifici, si presume comune fino al punto in cui gli edifici si separano.

Articolo 692

1. Il proprietario non può costringere il vicino a recintare la sua proprietà o a cedere una parte del suo muro o del terreno sul quale sorge il muro, salvo il caso di cui all'art. 690.

2. Peraltro il proprietario del muro non può distruggerlo volontariamente, senza un serio motivo, se la distruzione reca pregiudizio al vicino la cui proprietà è recinta dal muro.

Articolo 693

1. Nessuno può aprire una veduta diretta sulla proprietà del vicino, ad una distanza inferiore ad un metro. La distanza si misura dalla superficie esterna del muro in cui si apre la veduta, o dalla linea esterna del balcone o della finestra.

2. Se, per prescrizione, viene acquistata una veduta diretta sul fondo del vicino ad una distanza inferiore ad un metro, il vicino non può costruire ad una distanza inferiore ad un metro, misurata nel modo indicato nel comma precedente, per tutta la lunghezza della costruzione in cui si trova la veduta.

Articolo 694

Nessuno può avere sul suo vicino una veduta obliqua ad una distanza inferiore a 50 centimetri dal bordo dell'apertura. Tale proibizione cessa se la veduta obliqua sul fondo vicino costituisce al tempo stesso una veduta sulla pubblica via.

Articolo 695

Non è prescritta alcuna distanza per l'apertura di semplici luci il cui lato inferiore è ad altezza superiore alla statura normale di un uomo, e che sono esclusivamente destinate al passaggio dell'aria e della luce, senza che consentano una veduta sul fondo vicino.

Articolo 696

1. Se il contratto e il testamento contengono una clausola che stipula l'inalienabilità di un bene, tale clausola è valida solo se è determinata da giusto motivo o se è limitata ad una durata ragionevole.

2. Il motivo è considerato legittimo se l'inalienabilità è stipulata allo scopo di proteggere un interesse legittimo sia del disponente, sia dell'acquirente, sia di un terzo.

3. La durata ragionevole può estendersi a tutta la vita del disponente, dell'acquirente o del terzo.

Articolo 697

Se la clausola di inalienabilità stipulata nel contratto o nel testamento è valida a nome delle disposizioni dell'articolo precedente, ogni alienazione effettuata in violazione di tale clausola è nulla.

Sezione 3.

Comunione

NORME REGOLATRICI

Articolo 698

Se due o più persone hanno la proprietà di una cosa senza che la quota di ciascuna di esse sia divisa, tali persone partecipano alla comunione e, salvo prova contraria, le loro quote si presumono eguali.

Articolo 699

1. Ogni partecipante alla comunione ha la piena proprietà della sua quota. Può disporne, goderne i frutti e servirsene, a condizione che ciò non rechi pregiudizio ai diritti degli altri partecipanti.

2. Se l'atto di disposizione si riferisce ad una parte divisa della cosa comune e tale parte, all'atto della divisione, non rientra nella parte del disponente, il diritto del compratore si trasferisce, dal momento dell'alienazione, sulla parte che spetta al disponente in virtù della divisione. Se il compratore ignorava che il disponente non era proprietario della parte divisa della cosa comune, può chiedere l'annullamento dell'atto.

Articolo 700

In mancanza di patto contrario, l'amministrazione della cosa comune spetta a tutti i partecipanti alla comunione.

Articolo 701

1. Per gli atti di ordinaria amministrazione, le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti sono obbligatorie per tutti. La maggioranza è calcolata secondo il valore delle quote. Se non si forma una maggioranza, il tribunale può, a richiesta di uno dei partecipanti, adottare le misure necessarie e designare, se del caso, un amministratore per la gestione della cosa comune.

2. La maggioranza dei partecipanti può anche scegliere un amministratore e può formare un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il migliore godimento della cosa comune, applicabile anche agli aventi causa a titolo universale o particolare di tutti i partecipanti.

3. Il partecipante che amministra la cosa comune senza opposizione da parte degli altri partecipanti, è considerato loro mandatario.

Articolo 702

I partecipanti che posseggono almeno i tre quarti della cosa comune possono, in vista di un migliore godimento della cosa, disporre innovazioni essenziali o modifiche nella destinazione della cosa, eccedenti l'ordinaria amministrazione, a condizione che tale decisione sia notificata agli altri partecipanti. I partecipanti dissenzienti possono impugnare la decisione davanti all'autorità giudiziaria, entro un termine di due mesi dalla data della notifica.

2. Il tribunale davanti al quale è proposta l'impugnazione può confermare la decisione adottata dalla maggioranza e ordinare i provvedimenti opportuni. In particolare, può ordinare al partecipante dissenziente sia fornita una garanzia per ciò che gli può essere dovuto come indennizzo.

Articolo 703

Tutti i partecipanti alla comunione possono, anche senza il consenso degli altri partecipanti, adottare le misure necessarie alla conservazione della cosa comune,

Articolo 704

Le spese di amministrazione della cosa comune, nonchè le spese di conservazione, le imposte che gravano sulla cosa e tutti gli altri oneri risultanti dalla comunione o gravanti sulla cosa, sono sostenuti da tutti i partecipanti, proporzionalmente alla rispettiva quota, salvo disposizione contraria.

Articolo 705

I partecipanti che posseggono almeno i tre quarti della cosa comune possono deciderne l'alienazione, a condizione che la loro decisione sia fondata su seri motivi e sia notificata agli altri partecipanti. I partecipanti dissenzienti possono impugnare la decisione davanti all'autorità giudiziaria entro un termine di due mesi dalla data della notifica.

Il tribunale, nel caso in cui la divisione della cosa comune rechi pregiudizio agli interessi dei partecipanti, decide, secondo le circostanze, se l'alienazione può aver luogo.

Articolo 706

1. Il partecipante alla comunione di una cosa mobile o di un insieme di cose, può, prima della divisione, ripetere la parte comune venduta da uno dei partecipanti a un terzo. Tale diritto deve essere esercitato entro un mese dal giorno in cui il partecipante ha avuto conoscenza della vendita o dal giorno in cui la vendita gli è stata notificata. La ripetizione si effettua con una dichiarazione notificata al venditore e al compratore. Il partecipante che esercita il diritto di ripetizione è surrogato nei diritti e nell'obbligazioni del compratore, se lo indennizza di tutte le spese sostenute.

2. Se più partecipanti esercitano il diritto di ripetizione, ciascuno di essi esercita il diritto stesso in proporzione alla sua quota.

CESSAZIONE DELLA COMUNIONE PER EFFETTO DELLA DIVISIONE

Articolo 707

Ogni partecipante può domandare la divisione della cosa comune salvo che non sia tenuto a rimanere in comunione in virtù di una legge o di apposito patto. Non è ammesso il patto che esclude la divisione per un periodo superiore a cinque anni.

Se il periodo convenuto non supera tale durata, il patto è valido nei confronti del partecipante e del suo avente causa.

Articolo 708

I partecipanti possono, se sono tutti d'accordo, dividere la cosa comune nel modo che preferiscono. Se uno di essi è incapace, debbono essere osservate le formalità prescritte dalla legge.

Articolo 709

1. Se i partecipanti non sono d'accordo circa la divisione della cosa comune, quello che vuole fare cessare lo stato di comunione deve convocare gli altri partecipanti davanti al Tribunale.

2. Il tribunale delega, se del caso, uno o più periti a valutare la cosa comune e a dividerla in lotti, se la cosa è divisibile in natura senza che il suo valore ne sia considerevolmente diminuito.

Articolo 710

Se la divisione in natura non è possibile o comporta una diminuzione considerevole del valore della cosa, si procede alla vendita della cosa secondo le norme del Codice di Procedura Civile. L'asta è limitata ai soli partecipanti alla comunione, se questi sono unanimi nel richiederla.

Articolo 711

1. I creditori di ciascun partecipante possono opporsi a che la divisione in natura e la vendita all'asta avvengano senza il loro intervento. L'opposizione deve essere notificata a tutti i partecipanti, e ne deriva, per questi ultimi, l'obbligo di chiamare i creditori a intervenire a tutti gli atti inerenti alla divisione, in mancanza di che la divisione non è opponibile ai crediti stessi.

2. Se la divisione è già eseguita, i creditori che non sono intervenuti non possono impugnarla che in caso di frode.

Articolo 712

Il partecipante alla divisione si presume essere stato proprietario della parte che gli è spettata dal giorno in cui ha partecipato alla comunione, e non esser mai stato proprietario delle altre parti.

Articolo 713

1. I partecipanti alla divisione sono garanti, gli uni nei confronti degli altri, per le molestie e l'evizione dovute a causa anteriore alla divisione. Ciascuno di essi è tenuto, in proporzione alla sua quota, ad indennizzare gli altri partecipanti, tenendo conto del valore della cosa al momento della divisione. Se uno dei partecipanti è insolvente, la sua parte in tale obbligazione è sostenuta dal partecipante garantito e da tutti gli altri partecipanti solvibili.

2. Peraltro, non è dovuta alcuna garanzia se esiste un patto espresso che esclude la garanzia nel caso particolare che l'ha determinata. La garanzia non è dovuta nemmeno nel caso in cui l'evizione è imputabile a colpa del partecipante stesso.

Articolo 714

1. La divisione convenzionale può essere annullata se uno dei partecipanti dimostra di aver subito un danno superiore a un quinto, tenuto conto del valore della cosa al momento della divisione.

2. L'azione di annullamento deve essere promossa entro l'anno successivo alla divisione. Il convenuto può interromperla ed impedire una nuova divisione se fornisce all'attore quanto è necessario ad integrare la sua parte, in denaro o in natura.

Articolo 715

1. Con la divisione provvisoria, i partecipanti pattuiscono di attribuire a ciascuna di essi il godimento delle altre parti a favore degli altri partecipanti. Tale patto non può essere concluso per un periodo superiore a cinque anni. Se non è stato fissato alcun termine o se il termine è scaduto senza che sia intervenuto un nuovo patto, la divisione è valida per un anno e può essere ulteriormente prorogata, salvo che non sia impugnata da uno dei partecipanti, tre mesi prima del termine dell'anno in corso.

2. Se la divisione provvisoria si protrae per quindici anni, si trasforma in divisione definitiva, salvo patto contrario. Se uno dei partecipanti conserva il possesso di una parte divisa per quindici anni, si presume che tale possesso sia attribuito in virtù di una divisione provvisoria.

Articolo 716

La divisione provvisoria è disciplinata, per quanto riguarda la sua opponibilità ai terzi, la capacità dei partecipanti, i loro diritti e le obbligazioni, e i mezzi di prova, dalle disposizioni relative al contratto d'affitto, in quanto questo non siano incompatibili con la natura della divisione.

Articolo 717

1. Nel corso delle operazioni per la divisione definitiva, i partecipanti possono convenire di procedere alla divisione provvisoria. Tale divisione rimarrà valida sino alla conclusione della divisione definitiva.

2. Se i partecipanti non sono d'accordo circa la divisione provvisoria, tale divisione può essere ordinata dal giudice, a istanza di uno dei partecipanti, e sentito un perito, se del caso.

COMUNIONE FORZOSA

Articolo 718

I partecipanti alla comunione non possono chiedere la divisione della cosa comune se, allo scopo cui la cosa è destinata, risulta che essa deve rimanere sempre indivisa.

Capo II.

MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA'

Sezione 1.

Occupazione

OCCUPAZIONE DI COSE MOBILI CHE NON SONO PROPRIETA' DI ALCUNO

Articolo 719

Chiunque prende possesso di una cosa mobile che non è proprietà di alcuno, con l'intenzione di appropriarsene, ne acquista la proprietà.

Articolo 720

1. Non sono proprietà di alcuno le cose mobili il cui proprietario ne abbandona il possesso con l'intenzione di rinunciare alla loro proprietà.

2. Gli animali non domestici sono considerati senza proprietario finchè si trovano in libertà. Se uno di tali animali è lasciato libero in seguito, ritorna a non essere proprietà di alcuno se il proprietario

non lo insegue immediatamente o se smette di inseguirlo. Un animale addomesticato ed abituato a ritornare al luogo che gli è assegnato, torna ad essere senza proprietario se perde tale abitudine.

Articolo 721

1. Il tesoro sotterrato o nascosto, di cui nessuno può provare di essere proprietario, appartiene al proprietario o al nudo proprietario del fondo in cui è stato scoperto.

2. Il tesoro scoperto di un bene wakf appartiene al costituente del wakf e ai suoi eredi, salvo disposizione di legge speciale.

Articolo 722

I diritti sulla pesca, la caccia, le cose ritrovate e le antichità sono disciplinati da leggi speciali.

OCCUPAZIONE DI IMMOBILI CHE NON SONO PROPRIETA' DI ALCUNO

Articolo 723

1. I terreni incolti che non appartengono a nessuno sono proprietà dello Stato.

2. L'appropriazione o la presa di possesso di tali terreni non può aver luogo che con l'autorizzazione dello Stato, in conformità alle leggi che regolano la materia.

Sezione 2.

Successione e Liquidazione

Articolo 724

La determinazione degli eredi e delle loro quote ereditarie, nonché la devoluzione dei beni successori, sono disciplinate dalle norme sugli Statuti Personali.

Articolo 725

Se il defunto non ha designato un esecutore testamentario, il Tribunale può, a richiesta di tutti gli interessati e se lo ritiene necessario, nominare come curatore della successione la persona scelta dagli

eredi all'unanimità, se gli eredi non sono unanimi, il giudice sceglie un curatore, preferibilmente tra gli eredi, dopo averli ascoltati.

Sezione 3.

Testamento

Articolo 726

Il testamento è disciplinato dalle norme sugli Statuti Personali.

Articolo 727

1. Ogni atto giuridico compiuto da una persona durante l'ultima malattia a scopo di liberalità, è considerato disposizione testamentaria ed è disciplinato dalle norme sul testamento, qualunque sia la denominazione attribuita all'atto stesso.

2. Gli eredi del disponente sono tenuti a provare, con qualsiasi mezzo, che l'atto giuridico è stato compiuto dal «de cuius» durante l'ultima malattia. Se l'atto non ha una data certa, non fa prova della sua data nei confronti degli eredi.

3. Se gli eredi provano che l'atto è stato compiuto dal «de cuius» durante ultima malattia, l'atto si presume compiuto a scopo di liberalità, salvo che il beneficiario non dimostri il contrario. Le disposizioni di cui sopra si applicano salvo speciali disposizioni contrarie.

Articolo 728

Salvo prova contraria, se una persona compie un atto di disposizione a favore di uno dei suoi eredi, risevrandosi in qualsiasi modo il possesso e il godimento della cosa oggetto dell'alienazione, per la durata della sua vita, l'atto è considerato disposizione testamentaria ed è disciplinato dalle norme sul testamento.

Sezione 4

Accessione

ACCESSIONE DI IMMOBILI

Articolo 729

Le terre alluvionate apportate successivamente ed impercettibilmente dai fiumi, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi.

Articolo 730

. Le terre emerse dal mare appartengono allo Stato.

2. Non è consentito occupare le terre emerse dal mare, se non per ripristinare i limiti della proprietà invasa dalle acque del mare.

Articolo 731

I proprietari dei terreni confinanti con acque, stagnanti, quali i laghi e gli stagni, non acquistano le terre che affiorano in seguito al ritirarsi di tali acque, nè perdono quelle invase dalle acque.

Articolo 732

1. Qualunque costruzione, piantagione od opera esistente sopra o sotto il suolo si considera fatta dal proprietario del suolo a sue spese, e gli appartiene.

2. Può essere tuttavia provato che l'opera è stata eseguita da un terzo a sue spese, come può essere anche provato che il proprietario del suolo ha concesso ad un terzo la proprietà dell'opera già esistente o il diritto di costruire tale opera e di acquistare la proprietà.

Articolo 733

1. Le costruzioni, le piantagioni, o le altre opere eseguite con materiali altrui divengono proprietà esclusiva del proprietario del suolo quando la rimozione di tali materiali non è possibile senza grave pregiudizio per le opere o quando è possibile ma l'azione di rivendicazione non è stata intentata entro un anno dal giorno in cui il proprietario del materiale ha avuto conoscenza della loro incorporazione nelle opere suddette.

2. Nel caso in cui il proprietario del suolo acquisti la proprietà del materiale, egli sarà tenuto a pagarne il valore unitamente al risarcimento, se del caso. Nell'ipotesi della rivendicazione, la rimozione è fatta a spese del proprietario del suolo.

Articolo 734

1. Quando le opere sono state eseguite, consapevolmente, da un terzo con i suoi materiali, senza il consenso del proprietario del suolo, questi può, entro il termine di un anno a partire dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell'esecuzione di tali opere, domandare sia la loro rimozione a spese del terzo con il risarcimento se del caso, sia il loro man-

tenimento previo pagamento del loro valore in stato di rimozione, o di una somma uguale al plus-valore che le opere hanno procurato al suolo.

2. Il terzo che ha costruito le opere può chiedere la loro rimozione se da essa non risultino danni al suolo, a meno che il proprietario non preferisca conservare le opere conformemente a quanto disposto nel comma precedente.

Articolo 735

1. Se il terzo ha eseguito le opere di cui all'articolo precedente in buona fede, il proprietario del suolo non avrà il diritto di chiedere la rimozione, ma egli potrà a sua scelta pagare al terzo, se questi non ne domanda la rimozione, e il valore del materiale ed il prezzo della mano d'opera, o una somma uguale al plus-valore che le opere hanno procurato al suolo.

2. Peraltro, se le opere sono di valore così rilevante che il loro pagamento si dimostri oneroso per il proprietario del suolo, quest'ultimo può domandare l'attribuzione della proprietà del suolo al terzo dietro pagamento di un idoneo prezzo.

Articolo 736

Se un terzo esegue delle opere con materiali propri dopo aver ottenuto l'autorizzazione del proprietario del suolo, quest'ultimo non può, salvo accordo in proposito, domandare la rimozione; egli deve pagare al terzo, se quest'ultimo non domanda la rimozione, uno dei due valori di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Articolo 737

Le disposizioni dell'articolo 789 si applicano per valutare l'indennità prevista nei due articoli precedenti.

Articolo 738

Se nella costruzione di un muro sul proprio fondo, il proprietario invade, in buona fede, una parte del fondo vicino, il giudice può, se del caso, costringere il proprietario di quest'ultimo solo a cedere al suo vicino la proprietà della parte occupata dal muro, previo pagamento di un equo prezzo.

Articolo 739

Le piccole costruzioni, come chioschi e baracche, che sono costruite sul fondo altrui senza l'intenzione di farvele rimanere permanentemente appartengono a colui che le ha costruite.

Articolo 740

Se le opere sono eseguite da un terzo con materiali altrui i proprietari di questi non avranno il diritto di rivenderli, ma potranno chiedere il risarcimento, sia al terzo che al proprietario del suolo, fino alla concorrenza della somma dovuta da quest'ultimo per il valore dell'opera.

ACCESSIONE DI COSE MOBILI

Articolo 741

Quando due cose mobili appartenenti a proprietari diversi si trovano unite senza che sia possibile separarle senza deterioramento, il giudice, quando non vi sia accordo tra proprietari, provvede secondo equità, tenendo conto del danno causato, delle condizioni e della buona fede di ciascuno dei proprietari.

Sezione 5

Il contratto

Articolo 742

In materia mobiliare ed immobiliare, la proprietà e gli altri diritti reali si trasferiscono per effetto del contratto, quando l'oggetto appartiene all'alienante in conformità all'articolo 201, e con l'osservazione delle disposizioni che seguono.

Articolo 743

La proprietà di una cosa mobile determinata solo nella specie si trasferisce solo con l'individualizzazione della cosa, in conformità all'articolo 202.

Articolo 744

1. La proprietà delle cose immobili e gli altri diritti reali si trasferiscono nei confronti dei terzi solo se sono osservate le norme previste dalla legge sulla pubblicità immobiliare.

2. La legge sulla pubblicità immobiliare indicherà gli atti, le sentenze e gli altri titoli che devono essere oggetto di pubblicità, sia che essi trasferiscono, sia che non trasferiscono la proprietà; e determinerà le norme relative a tale pubblicità.

Sezione 6

La Prelazione « Shufca »

CONDIZIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO

Articolo 745

La prelazione è la facoltà di sostituirsi all'acquirente, in una vendita immobiliare, nei casi ed alle condizioni previste dagli articoli seguenti.

Articolo 746

Il diritto di prelazione appartiene al comproprietario di un bene indiviso nel caso di vendita di una parte dell'immobile indiviso ad un terzo.

Articolo 747

Se vi è concorso di più persone nella prelazione, il diritto di prelazione appartiene proporzionalmente a ciascuna di esse.

Articolo 748

NON PUO' ESSERVI PRELAZIONE

- a) Se la vendita è fatta all'asta pubblica in conformità ad una procedura prescritta dalla legge.
- b) Se la vendita ha luogo tra ascendenti e discendenti o tra coniugi, o parenti fino al quarto grado, o affini fino al secondo grado.
- c) Se l'immobile venduto è destinato all'esercizio del culto o deve essere annesso ad un immobile già destinato a tale uso.

Articolo 749

Colui che vuole esercitare il diritto di prelazione deve farne dichiarazione, a pena di decadenza, tanto al venditore quanto all'acquirente, nel termine di quindici giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza dalla vendita.

Articolo 750

1. La dichiarazione di prelazione deve essere fatta, a pena di nullità per via legale. Essa è opponibile ai terzi solo quando è trascritta.

2. Entro trenta giorni dalla data di tale dichiarazione, il prezzo della vendita deve essere depositato integralmente, sotto pena di decadenza, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione si trova l'immobile, o tale deposito dev'essere effettuato prima dell'inizio dell'azione di prelazione.

Articolo 751

La domanda di prelazione deve essere presentata, a pena di decadenza, contro il venditore e l'acquirente entro trenta giorni dalla data della dichiarazione di cui all'articolo precedente, al tribunale nella cui circoscrizione si trova l'immobile. La causa sarà giudicata con urgenza.

Articolo 752

Ferme restando le norme relative alla trascrizione, la sentenza che accoglie la domanda di prelazione vale come titolo di proprietà per colui che ha esercitato il diritto di prelazione.

EFFETTI DELLA PRELAZIONE

Articolo 753

1. Colui che ha esercitato la proclamazione è sostituito all'acquirente, nei confronti del venditore, in tutti i diritti e in tutte le obbligazioni.

2. Se, dopo la prelazione, l'immobile è rivendicato da un terzo che ha esercitato la prelazione avrà diritto di rivalsa contro il venditore.

Articolo 754

1. Se prima della dichiarazione di prelazione l'acquirente ha fatto delle costruzioni o delle piantagioni sull'immobile oggetto della prelazione, colui che ha esercitato la prelazione è tenuto a rimborsare all'acquirente, a scelta di quest'ultimo, sia la somma spesa sia il plus-valore che le costruzioni o le piantagioni hanno procurato al fondo.

2. Se le costruzioni o le piantagioni sono state dopo la dichiarazione di prelazione, colui che ha esercitato la prelazione può chiedere che esso siano rimosse. Se egli preferisce ritenerle, è tenuto al pagamento del valore dei materiali di costruzione, della mano d'opera, o delle spese delle piantagioni.

Articolo 755

Non sono opponibili a colui che esercita la prelazione le ipoteche e le assegnazioni prese contro l'acquirente, così come tutte le vendite da quest'ultimo concluso e tutti i diritti reali costituiti da lui o contro di lui dopo la trascrizione di prelazione. Peraltro i creditori iscritti conserveranno il loro diritto di preferenza sul prezzo dell'immobile ricavato dall'acquirente.

DECADENZA DEL DIRITTO RI PRELAZIONE

Articolo 756

Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:

- a) se il titolare del diritto vi rinuncia anche prima della vendita.
- b) negli altri casi previsti dalla legge.

Sezione 7

P o s s e s s o

ACQUISTO, TRASFERIMENTO E PERDITA DEL POSSESSO

Articolo 757

1. Il possesso è il potere su di una cosa mobile e immobile che si manifesta con una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.

2. Il possesso non può essere fondato su atti di pura concessione o di semplice tolleranza.

3. Il possesso esercitato con violenza, clandestina, o in modo equivoco, non può avere effetto rispetto alla persona contro la quale è diretta la violenza, la clandestinità o l'equivoco, se non dal momento dalla cessazione di tali vizi.

Articolo 758

La persona priva di discernimento può acquistare il possesso a mezzo del suo rappresentante legale.

Articolo 759

1. Il possesso può essere esercitato da un intermediario, a condizione che egli agisca a nome del possessore e che egli sia in tali rapporti di dipendenza verso quest'ultimo da uniformarsi alle sue istruzioni per ciò che concerne il possesso.

2. In caso di dubbio, si presume che chi esercita il possesso agisca per proprio conto. Se egli continua nell'esercizio di un possesso anteriore, si presume che la continuazione sia in nome di colui che ha iniziato il possesso.

Articolo 760

Il possesso si trasferisce anche senza consegna materiale della cosa, a mezzo di un accordo di volontà tra il possessore ed il suo avente-causa, se quest'ultimo ha la possibilità di esercitare il suo diritto sulla cosa oggetto del possesso.

Articolo 761

In mancanza di valide prove di contrario si presume possessore colui che di fatto esercita il potere sulla cosa.

Articolo 762

1. La consegna dei titoli rilasciati in rappresentanza delle merci affidate ad un vettore o depositate in magazzini equivale alla consegna delle merci medesime.

2. Peraltro, se i titoli sono consegnati ad una persona e le merci ad un'altra, ed entrambi sono in buona fede, ha preferenza quella che ha ricevuto le merci.

Articolo 763

1. Il possesso si trasferisce con tutte le sue caratteristiche agli aventi-causa a titolo universale. Peraltro, se il dante-causa è in cattiva fede, l'avente-causa potrà far valere la propria buona fede.

2. L'avente-causa a titolo particolare può, a tutti i fini legali, unire al suo possesso quello del suo dante-causa.

Articolo 764

Il possesso cessa se il possessore abbandona il suo potere da fatto sul diritto che ne è oggetto ovvero quando lo perde in qualsiasi altra maniera.

Articolo 765

1. Il possesso non cessa se un ostacolo di natura temporanea impedisce al possessore l'esercizio del proprio diritto.

2. Peraltro, il possesso cessa se questo ostacolo dura due interi anni ed esso sia l'effetto di un nuovo possesso esercitato contro la volontà o all'insaputa del possessore. Il decorso di due anni ha inizio dal momento in cui è comunicato il nuovo possesso se questo ha avuto luogo pubblicamente, o dal giorno in cui il possessore precedente ne ha avuto conoscenza se esso è comunicato clandestinamente.

PROTEZIONE DEL POSSESSO

(LE TRE AZIONI POSSESSORIE)

Articolo 766

1. Chi è stato spogliato del possesso di un immobile può, entro due anni dal sofferto spoglio, chiedere di essere reintegrato nel possesso. Se lo spoglio è clandestino, il termine di due anni decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.

2. Chi possiede per conto di altri può ugualmente chiedere di essere reintegrato nel possesso.

Articolo 767

1. Se il possesso di colui che ha subito lo spoglio durava da meno di un anno l'azione di reintegrazione può essere intentata contro l'autore dello spoglio solo se il possesso di quest'ultimo non è preferenziale.

E' preferenziale il possesso fondato su un titolo legittimo. Se nessuno dei due possessori ha titolo, o se essi hanno titoli di uguali valore, è preferenziale il possesso anteriore.

2. Se lo spoglio è avvenuto con violenza, il possessore può in ogni caso iniziare l'azione di reintegrazione entro un anno dall'avvenuto spoglio e dalla cessazione della violenza.

Articolo 768

Chi è stato spogliato del possesso può, nel termine legale, iniziare l'azione di reintegrazione contro i terzi, anche di buona fede, che hanno ricevuto la cosa.

Articolo 769

Il possessore di un immobile, il cui possesso duri da oltre un anno, può, se subisce turbative nel possesso, esercitare, entro l'anno che segue la turbativa, un'azione per farla cessare.

Articolo 770

1. Il possessore di un immobile, il cui possesso duri da oltre un anno, può, se ha fondati motivi per temere di essere disturbato da nuovi lavori che minacciano il suo possesso, chiedere al giudice la sospensione di tali lavori a condizione che essi non siano terminati o che non sia già decorso un anno dal loro inizio.

2. Il giudice può proibire o autorizzare la continuazione dei lavori. In entrambi i casi, egli può ordinare di depositare una idonea cauzione: nel caso di sentenza che ordini la sospensione, per il risarcimento del danno causato dalla sospensione, qualora la decisione definitiva dimostri che l'opposizione ai lavori era infondata; nel caso di sentenza che ordini la continuazione dei lavori, per garantire la loro demolizione totale o parziale e per il risarcimento del danno subito dal possessore se quest'ultimo ottiene una decisione definitiva in suo favore.

Articolo 771

In caso di conflitto tra più persone, circa un medesimo diritto, colui che ha il possesso materiale è presunto essere provvisoriamente il possessore, salvo che egli non abbia acquistato il possesso con mezzi viziosi.

Articolo 772

1. Il presunto di buona fede il possessore di un diritto il quale ignori di attentare ad un diritto altrui, a meno che tale ignoranza non sia il risultato di colpa grave.

2. Se il possessore è una persona giuridica, si deve prendere in considerazione la buona fede o la mala fede del suo rappresentante.

3. La buona fede è sempre presunta fino a prova contraria.

Articolo 773

1. Il possessore non perde la sua buona fede se non al momento in cui viene a conoscenza che il suo possesso attenta ad un diritto altrui.

2. La buona fede cessa dal momento in cui i vizi del possessore sono notificati al possessore con atto introduttivo di giudizio.

E' ritenuto di mala fede colui che ha usurpato con violenza l'altrui possesso.

Articolo 774

Salvo prova contraria, il possesso conserva le caratteristiche che aveva al momento del suo acquisto.

EFFETTO DEL POSSESSO PRESCRIZIONE ACQUISITIVA

Articolo 775

Colui che a norma dell'art. 757 esercita il possesso su una cosa o su un diritto reale immobiliare senza esserne il proprietario o il titolare ne diviene proprietario se il suo possesso continua senza interruzione per dieci anni.

Articolo 776

1. Se il possesso è esercitato in buona fede ed in virtù di un giusto titolo su un immobile o su un diritto reale immobiliare, la prescrizione acquisitiva è di 10 anni.

2. La buona fede è necessaria solo al momento dell'atto traslativo del diritto.

3. Il giusto titolo è un atto proveniente da una persona che non è proprietaria della cosa o titolare del diritto soggetto a prescrizione, e deve essere debitamente trascritto.

Articolo 777

In ogni caso non sono soggetti a prescrizioni i beni wakf ed i diritti successori, se non con un possesso di trenta tre anni.

Articolo 778

Il possesso attuale del quale è stabilita l'esistenza in un determinato momento anteriore si presume essere esistito durante tale intervallo, salvo prova contraria.

Articolo 779

1. Nessuno può acquistare per prescrizione contro il suo titolo, nel senso che non può cambiare con se stesso la causa e l'inizio del possesso.

2. Peraltro, si può acquistare per prescrizione se il titolo del possesso è invertito sia per il fatto di un terzo sia per l'opposizione del possessore al diritto del proprietario; ed in tale caso la prescrizione decorre dal momento dell'inversione.

Articolo 780

Per quanto concerne il calcolo del termine di prescrizione, la sua sospensione o la sua interruzione, il fatto di valersene in giudizio, la rinuncia alla prescrizione, e le convenzioni relative alla modifica del termine, si applicano le norme della prescrizione estintiva in quanto esse non siano incompatibili con la natura della prescrizione acquisitiva, e con l'osservazione delle disposizioni seguenti.

Articolo 781

Qualunque siano i termini della prescrizione acquisitiva essi rimangono sospesi se esiste una causa di sospensione.

Articolo 782

1. La prescrizione acquisitiva è interrotta se il possessore abbandona o perde il possesso anche per il fatto di un terzo.

2. Peraltro, la prescrizione non è interrotta per la perdita del possesso se il possessore riacquista il possesso contro i due anni o intenta l'azione di reintegrazione entro lo stesso termine.

ACQUISTO DI MOBILI PER EFFETTO DEL POSSESSO

Articolo 783

1. Colui che possiede in virtù di un giusto titolo una cosa mobile, un diritto reale mobiliare o un titolo al portatore, ne diviene proprietario

o titolare se al momento in cui ne ha preso possesso egli era in buona fede.

2. Se il possessore di buona fede e in virtù di un giusto titolo, ha posseduto la cosa, come se fosse libera di ogni onere o limitazione reale, egli ne acquista la proprietà libera da tali oneri o limitazioni.

3. Il solo possesso fa presumere il giusto titolo e la buona fede, salvo prova contraria.

Articolo 784

1. Colui che ha perduta o al quale è stata rubata una cosa mobile o un titolo al portatore può, entro il termine di tre anni dalla data della perdita e del furto, rivendicarli contro i terzi di buona fede nelle cui mani essi si trovano.

2. Se la cosa rubata o perduta si trova nelle mani di una persona che l'ha acquistata in buona fede sul mercato, all'asta pubblica o da un mercante che fa commercio di cose simili, quest'ultimo potrà chiedere al rivendicante il rimborso del prezzo pagato.

ACQUISTO DEI FRUTTI PER EFFETTO DEL POSSESSO

Articolo 785

1. Il possessore di buona fede acquista i frutti percepiti.

2. I frutti naturali o industriali sono considerati percepiti dal giorno in cui vengono separati. I frutti civili si considerano percepiti giorno per giorno.

Articolo 786

Il possessore di mala fede risponde di tutti i frutti che percipito o che ha trascurato di percepire, dal momento in cui ha avuto inizio la mala fede. Peraltro, può farsi rimborsare le spese di produzione da lui sostenute.

RIMBORSO DELLE SPESE

Articolo 787

1. Il proprietario al quale la cosa viene restituita deve pagare al possessore tutte le spese necessarie che quest'ultimo ha sostenute.

2. Per quanto riguarda le spese utili, si applicano le disposizioni degli articoli 734 e 735.

3. Se le spese sono voluttuarie, il possessore non può reclamarne il rimborso. Egli può, peraltro, rimuovere le opere da lui eseguite, a condizione che restituisca la cosa al suo stato originale il valore in stato di demolizione.

Articolo 788

Colui che riceve il possesso da un precedente proprietario o possessore può, se dimostra di aver rimborsato le spese a quest'ultimo, reclamarle dal rivendicante.

Articolo 789

Il giudice può, a richiesta del proprietario, scegliere il mezzo che ritiene opportuno per il rimborso delle spese di cui ai due articoli precedenti. Può altresì decidere che il rimborso venga effettuato in rate periodiche, a condizione che siano fornite le garanzie necessarie. Il proprietario può liberarsi di tale obbligazione pagando in anticipo una somma uguale all'ammontare di dette rate, dedotti gli interessi calcolati al tasso legale sino alla scadenza.

RESPONSABILITA' IN CASO DI PERDITA

Articolo 790

1. Se il possessore ha, in buona fede, goduto della cosa in conformità al suo diritto presunto, non è responsabile verso colui al quale è tenuto a restituirla.

2. Non risponde della perdita della cosa o del suo deterioramento, se non fino alla concorrenza del profitto che ne ha tratto.

Articolo 791

Il possessore di mala fede risponde della perdita o del deterioramento della cosa, ancorchè risultanti da caso fortuito salvo che non sia dimostrato che la perdita e il deterioramento si sarebbero verificati anche se la cosa fosse stata in possesso del rivendicante.

TITOLO II.

DIRITTI FONDATI SULLA PROPRIETA'

Capo I.

USUFRUTTO, USO E ABITAZIONE

Sezione 1

Usufrutto

Articolo 792

1. Il diritto di usufrutto può essere acquisito per atto giuridico o per prescrizione.

2. L'usufrutto può essere devoluto per testamento a persone successive e queste sono in vita, o concepite, alla data del testamento.

Articolo 793

I diritti e le obbligazioni dell'usufruttuario sono regolati dal titolo costitutivo dell'usufrutto e dalle disposizioni degli articoli successivi.

Articolo 794

I frutti della cosa oggetto dell'usufrutto sono acquisiti dall'usufruttuario, in proporzione alla durata dell'usufrutto e con l'osservanza delle disposizioni del comma 2) dell'articolo 800.

Articolo 795

L'usufruttuario deve usare la cosa nello stato in cui l'ha ricevuta e secondo la sua destinazione; deve osservare le regole di una buona amministrazione.

2. Il proprietario può opporsi ad ogni uso illecito o non conforme alla natura della cosa.

Se dimostra che i suoi diritti sono in pericolo, può esigere delle garanzie. Se l'usufruttuario non presta le garanzie, o se, malgrado l'opposizione del proprietario, continua ad usare la cosa in modo illecito o contrario alla sua natura, il giudice può toglierli il godimento della cosa e porre la cosa stessa sotto amministrazione di un terzo; può anche, secondo la gravità delle circostanze, chiedere l'estinzione del diritto di usufrutto, senza pregiudizio dei diritti altrui.

Articolo 796

1. L'usufruttuario, è tenuto, durante il godimento della cosa, a sostenere tutti gli oneri ordinari gravanti sul fondo oggetto dell'usufrutto, e tutte le spese necessarie ai lavori di manutenzione.

2. Gli oneri straordinari e le riparazioni maggiori non dipendenti da colpa dell'usufruttuario, sono a carico del proprietario, e l'usufruttuario è tenuto a corrispondergli gli interessi. Se l'usufruttuario ha anticipato il pagamento, ha diritto al rimborso del capitale al termine dell'usufrutto.

Articolo 797

1. L'usufruttuario deve conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia.

2. Risponde della perdita della cosa sopravvenuta anche a seguito di causa estranea, se ha ritardato a restituirla al proprietario al termine dell'usufrutto.

Articolo 798

Se la cosa perisce, si deteriora e necessita di riparazioni importanti il cui costo deve essere a carico del proprietario, o necessita di una misura di protezione contro un pericolo non previsto, l'usufruttuario deve informare senza indugio il proprietario, deve ugualmente informarlo se un terzo pretende di far valere un diritto sulla cosa stessa.

Articolo 799

1. Se l'usufrutto ha per oggetto cose mobili, si deve farne l'inventario e l'usufruttuario deve prestare una garanzia, in mancanza della quale le cose sono vendute e il ricavato è investito in titoli pubblici, i cui interessi sono percepiti dall'usufruttuario.

2. L'usufruttuario che ha prestato garanzia può usare le cose consumabili, con l'obbligo di costituirle al termine dell'usufrutto; i nati delle mandrie e dei greggi gli appartengono sino alla concorrenza dei capi di bestiame periti per caso fortuito.

Articolo 800

1. Il diritto di usufrutto cessa alla scadenza del termine fissato. Se non è fissato un termine, l'usufruttuario si considera costituito per la durata della vita dell'usufruttuario, ancorchè questa avvenga prima della scadenza del termine fissato.

2. Se, alla scadenza del termine o alla morte dell'usufruttuario, il fondo oggetto di usufrutto è occupato da piantagioni, esso è lasciato all'usufruttuario o ai suoi eredi sino alla maturazione dei raccolti, a condizione che essi paghino l'affitto del fondo per tale periodo.

Articolo 801

1. L'usufrutto cessa con la perdita della cosa; peraltro, si trasferisce dalla cosa distrutta al suo eventuale controvalore.

2. Se la perdita non è dovuta a colpa del proprietario, questi non è tenuto a riportare la cosa allo stato originale. Se peraltro la riporta allo stato originale, l'usufrutto si ricostituisce a favore dell'usufruttuario, ove la perdita non sia a lui imputabile; in tal caso, si applica la disposizione del comma 2) dell'articolo 796.

Articolo 802

Il diritto di usufrutto cessa se la cosa non è usata per quindici anni.

Sezione 2

Uso e Abitazione

Articolo 803

Il contenuto del diritto di uso e del diritto di abitazione si determina in base alla necessità personale del titolare del diritto e della sua famiglia, fermo restando quanto disposto dal titolo costitutivo del diritto.

Articolo 804

I diritti di uso e di abitazione non possono essere ceduti a terzi, salvo clausola espressa o motivo grave.

Articolo 805

Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti, le norme che regolano il diritto di usufrutto si applicano ai diritti di uso e di abitazione, nella misura in cui non sono incompatibili con la natura dei diritti stessi.

Capo II.

L E S E R V I T U'

Articolo 806

La servitù è un diritto che limita il godimento di un fondo a favore di un altro fondo appartenente a diverso proprietario. Può essere costituita su beni pubblici, in quanto non incompatibile con l'uso al quale tali beni sono destinati.

Articolo 807

1. Il diritto di servitù si acquista per atto giuridico o per successione.

2. Possono essere acquistate per prescrizione solo le servitù apparenti, ivi compresa la servitù di passaggio.

Articolo 808

1. Le servitù possono essere costituite per destinazione del padre di famiglia.

2. La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando si dimostra, con qualsiasi mezzo di prova, che il proprietario di due fondi separati ha posto tra gli stessi un segno apparente creando così un rapporto di dipendenza tale da indicare l'esistenza di una servitù se i due fondi appartenessero a proprietari diversi. In tal caso, se i due fondi cessano di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si considera stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi, salvo espressa clausola contraria.

Articolo 809

1. Salvo patto contrario, la stipulazione di talune restrizioni alla libertà del proprietario di un fondo di elevarvi liberamente dellè costruzioni, quali la proibizione di costituire oltre una certa altezza o superficie determinata, crea delle servitù che gravano su tale fondo a favore dei fondi vicini nell'interesse dei quali dette restrizioni sono state imposte.

2. Ogni violazione di tali restrizioni può dar luogo a riparazioni in natura. Peraltro, la condanna può limitarsi al risarcimento del danno, se il Tribunale lo ritiene opportuno.

Articolo 810

Le servitù sono regolate dal titolo costitutivo, dagli usi locali e dalle disposizioni seguenti.

Articolo 811

1. Il proprietario del fondo dominante ha il diritto di intraprendere i lavori necessari per esercitare il proprio diritto di servitù e conservarlo; deve esercitare tale diritto nel modo meno gravoso per il fondo servente.

2. Le nuove necessità del fondo dominante non possono in alcun caso rendere più gravosa la servitù a carico dell'altro fondo.

Articolo 812

Il proprietario del fondo servente non è tenuto ad eseguire opere a favore del fondo dominante, a meno che non si tratti di opere necessarie richieste dall'esercizio normale della servitù, salvo patto contrario.

Articolo 813

1. Il costo delle opere necessarie all'esercizio e alla conservazione della servitù sono a carico del proprietario del fondo dominante, salvo patto contrario.

2. Se il proprietario del fondo servente è incaricato di eseguire tali opere a sue spese, ha sempre la facoltà di liberarsi di tale onere abbandonando il fondo servente, interamente o in parte, al proprietario del fondo dominante.

3. Se le opere avvantaggiano anche il proprietario del fondo servente, le spese di manutenzione sono a carico delle due parti, proporzionalmente al vantaggio ricavato da ciascuna di essi.

Articolo 814

1. Il proprietario del fondo servente non può fare niente che possa diminuire l'esercizio della servitù o renderla più onerosa. Non può, in particolare, cambiare la condizione attuale del fondo, nè spostare il luogo originariamente destinato da altri all'esercizio della servitù.

2. Peraltro, se il luogo originariamente destinato diviene tale da aggravare l'onerosità della servitù o impedisce la realizzazione di migliorie sul fondo servente, il proprietario del fondo può chiedere che la servitù

sia trasferita su un'altra parte del suo fondo, o su un altro fondo a lui apparentemente, o su un fondo appartenente ad un terzo, con il consenso di quest'ultimo, a condizione che l'esercizio della servitù nel nuovo luogo sia altrettante comodo per il proprietario del fondo dominante quanto le era nel luogo precedente.

Articolo 815

1. Se il fondo dominante è diviso, la servitù sussiste a favore di ciascuna parte, a condizione che gli oneri del fondo servente non ne risultino aggravati.

2. Peraltro, se la servitù avvantaggia solo una parte, il proprietario del fondo servente può chiedere che essa venga estinata relativamente alle altre parti.

Articolo 816

1. Se il fondo servente è diviso, la servitù continua a gravare su ciascuna parte.

2. Peraltro, se la servitù non è esercitata o non può essere esercitata su talune parti, il proprietario di ciascuna di esse può chiedere che la servitù venga estinta relativamente alla parte che gli appartiene.

Articolo 817

I diritti di servitù si estinguono con la scadenza del termine fissato, con la perdita totale del fondo servente o del fondo dominante, e con la riunione dei due fondi nelle mani dello stesso proprietario; peraltro, la servitù si ricostituisce se la riunione dei due fondi viene a cessare retroattivamente.

Articolo 818

1. Le servitù si estinguono se non vengono esercitate per quindici anni; se la servitù è costituita a favore di un bene wakf, si estingue se non è esercitata per trentatré anni.

Le modalità di esercizio del diritto di servitù possono essere modificate per prescrizione, così come la servitù stessa.

2. L'esercizio della servitù da parte di uno dei comproprietari del fondo dominante indiviso, interrompe la prescrizione a favore degli altri comproprietari; similmente, la sospensione della prescrizione a favore di uno di tali comproprietari, la sospende a favore degli altri.

Articolo 819

1. La servitù si estingue se lo stato delle cose si modifica in modo da rendere impossibile l'esercizio del diritto.

2. Essa si ricostituisce se le cose vengono riportate in uno stato tale da consentire l'esercizio del diritto, salvo che il diritto stesso non sia estinto per mancato uso.

Articolo 820

Il proprietario del fondo servente può liberarsi totalmente o in parte della servitù se questa ha preso ogni utilità per il fondo dominante, o se non conserva che un'utilità limitata, sproporzionata agli oneri imposti al fondo servente.

LIBRO IV.

DIRITTI REALI ACCESSORI O GARANZIE REALI

TITOLO I.

I P O T E C A

Articolo 821

L'ipoteca è un contratto col quale il creditore acquista su un immobile destinato al pagamento del suo credito un diritto reale che gli consente di essere soddisfatto, con preferenza sui creditori chirografici e sui creditori di grado inferiore, sul prezzo dell'immobile chiunque ne sia il possessore.

Capo I.

COSTITUZIONE DELL'IPOTECA

Articolo 822

1. L'ipoteca non può essere costituita se non con atto autentico.
2. Salvo patto **contrario**, le spese dell'atto sono a carico del costituente.

Articolo 823

1. Il costituente può essere il debitore stesso, o un terzo che costituisce l'ipoteca a favore del debitore.
2. In entrambi i casi, il costituente deve essere il proprietario dell'immobile ipotecato e deve possedere la capacità di disporne.

Articolo 824

1. Se il costituente non è proprietario dell'immobile ipotecato, il contratto di ipoteca diviene valido con la ratifica del vero proprietario dell'immobile. Tale ratifica deve essere fatta con atto autentico. In mancanza di ratifica, l'ipoteca s'intende costituita solo dal momento in cui l'immobile diviene proprietà costituente.
2. E' nulla l'ipoteca sui beni futuri.

Articolo 825

Rimane valida a favore del creditore ipotecario l'ipoteca costituita da un proprietario il cui titolo di proprietà venga risolto, abolito o terminato per qualsiasi motivo, se si dimostra che il creditore ipotecario era di buona fede al momento della costituzione dell'ipoteca.

Articolo 826

1. Salvo disposizione contraria, l'ipoteca può essere costituita solo con beni immobili.
2. L'immobile ipotecato deve essere in commercio e suscettibile di essere venduto all'asta pubblica. Inoltre l'immobile deve essere designato specificatamente e in modo preciso, sia per quanto riguarda la sua natura che per quanto riguarda la sua situazione. La designazione deve a pena di nullità dell'ipoteca, essere indicata sia nell'atto costitutivo sia in un atto autentico successivo.

Articolo 827

Salvo patto contrario, e senza pregiudizio per il privilegio attribuito dall'art. 936 alle somme dovute agli imprenditori e agli architetti, l'ipoteca si estende agli accessori del bene ipotecato che sono considerati immobili, e particolarmente alle servitù, agli immobili per destinazione, e a tutti i miglioramenti e le costruzioni che avvantaggiano il proprietario.

Articolo 828

Con decorrenza dalla data della trascrizione dell'avviso di espropriazione, i frutti e le rendite dell'immobile ipotecato sono immobilizzati e distribuiti allo stesso modo del prezzo dell'immobile.

Articolo 829

Il proprietario di costruzione edificata su un fondo appartenente ad altri può ipotecarlo.

In tal caso, il creditore ipotecario avrà un diritto di preferenza sul prezzo delle costruzioni demolite, o sul risarcimento pagato dal proprietario del suolo, se questi conserva le costruzioni conformemente alle norme sull'accessione.

Articolo 830

1. L'ipoteca costituita da tutti i comproprietari su un immobile indiviso, conserva il suo effetto qualunque sia il successivo risultato della divisione o della licitazione.

2. Se uno dei proprietari costituisce un'ipoteca sulla sua quota-parte indivisa o su una parte divisa dell'immobile che non gli viene attribuita in seguito alla divisione dei beni ipotecati, l'ipoteca è trasferita con il suo grado sui beni a lui attribuiti, nei limiti del valore dei beni precedentemente ipotecati. Tali beni sono determinati con ordinanza del giudice. Il creditore ipotecario è tenuto, entro 90 giorni dalla notifica della trascrizione della divisione fattagli dagli interessati, a chiedere una nuova iscrizione indicante i beni sui quali l'ipoteca è stata trasferita. L'ipoteca così trasferita non deve recare alcun pregiudizio nè ad un'ipoteca già costituita da tutti i comproprietari, nè al privilegio di coloro che hanno fatto parte alla divisione.

Articolo 831

L'ipoteca può essere costituita per garantire un credito condizionale, futuro, eventuale, un credito aperto, o l'apertura di un conto corrente, a condizione che l'ammontare del credito garantito, o il massimo al quale il credito potrebbe arrivare, sia determinato nell'atto costitutivo.

Articolo 832

Salvo disposizione o patto contrario, ogni parte dell'immobile o degli immobili ipotecati garantisce la totalità del debito, e ogni parte del debito è garantita dalla totalità dell'immobile e degli immobili ipotecati.

Articolo 833

1. Salvo disposizione contraria, l'ipoteca è inseparabile dal credito che essa garantisce e dal quale dipendono la sua validità e la sua estinzione.

2. Se il costituente dell'ipoteca è persona diversa dal debitore, egli può valersi non solo delle proprie eccezioni personali, ma anche di quelle che possono appartenere personalmente al debitore, nonostante la rinuncia di quest'ultimo.

Capo II.

EFFETTI DELL'IPOTECA

Sezione 1

Effetti tra le parti

EFFETTI NEI CONFRONTI DEL COSTITUENTE

Articolo 834

Il costituente può alienare l'immobile ipotecato; peraltro, l'atto di disposizione non pregiudica il diritto del creditore ipotecario.

Articolo 835

Il costituente dell'ipoteca può compiere tutti gli atti di amministrazione relativi all'immobile ipotecato e percepirne i frutti sino al momento della loro immobilizzazione.

Articolo 836

1. L'affitto stipulato dal costituente dell'ipoteca non è opponibile al creditore ipotecario se non ha data certa anteriore alla trascrizione dell'avviso di espropriazione. L'affitto che non ha data certa anteriore a detta trascrizione, o concluso posteriormente, senza anticipazione del prezzo, non è opponibile al creditore ipotecario, a meno che non sia considerato atto di buona amministrazione.

2. Se la durata dell'affitto concluso prima della trascrizione dell'avviso di espropriazione supera i nove anni, l'affitto non è opponibile al creditore ipotecario che per nove anni, salvo che non sia stato trascritto prima dell'iscrizione dell'ipoteca.

Articolo 837

1. La liberazione e la cessione di affitti non scaduti che non siano superiori ad un triennio, non sono opponibili al creditore ipotecario se non hanno data certa anteriore alla trascrizione dell'avviso di espropriazione.

2. Se le liberazioni o le cessioni sono fatte per una durata superiore ai tre anni, esse non sono opponibili al creditore ipotecario se non sono trascritte prima dell'iscrizione dell'ipoteca; in mancanza di tale trascrizione, la durata viene ridotta a tre anni, con l'osservanza delle disposizioni del comma precedente.

Articolo 838

Il costituente dell'ipoteca ne garantisce l'efficacia.

Il creditore ipotecario può opporsi a tutti gli atti e a tutte le omissioni che possono diminuire considerevolmente la garanzia e, in caso di urgenza, può adottare tutti i provvedimenti conservativi necessari, a spese del costituente dell'ipoteca.

Articolo 839

1. Se, per colpa del costituente dell'ipoteca, l'immobile ipotecato subisce una perdita o un deterioramento, il creditore ipotecario può, a sua scelta, chiedere una garanzia sufficiente o esigere il pagamento immediato del suo credito.

2. Se la perdita o il deterioramento sono dovuti a causa estranea al debitore, o se il creditore non accetta di lasciare il suo credito senza garanzia, il debitore può, a sua scelta fornire una garanzia sufficiente o pagare il debito prima della scadenza. In quest'ultimo caso, se il debito non produce interessi, il creditore non ha diritto che ad una somma eguale all'ammontare del credito detratti gli interessi, calcolati al tasso legale, dal momento del pagamento sino alla scadenza.

3. In ogni caso, se vengono compiuti atti che possono causare la perdita o il deterioramento dell'immobile ipotecato o renderlo insufficiente a garantire il credito, il creditore ipotecario può chiedere al giudice di far cessare tali atti e di ordinare le misure necessarie per evitare il danno.

Articolo 840

In caso di perdita o deterioramento dell'immobile ipotecato, per qualsiasi causa, l'ipoteca si trasferisce, con il suo grado, alle som-

me che risultano dalla perdita o dal deterioramento, quali il risarcimento dei danni, gli indennizzi assicurativi, o il prezzo dell'espropriazione per motivi di utilità pubblica.

EFFETTI NEI CONFRONTI DEL CREDITORE IPOTECARIO

Articolo 841

Se il costituente dell'ipoteca è persona diversa dal debitore, solo i beni ipotecati, ad esclusione di tutti gli altri possono essere sottoposti ad esecuzione forzata; salvo patto contrario, il terzo costituente non ha il beneficio dell'esecuzione del debitore.

Articolo 842

1. Il creditore può, previa ingiunzione di pagamento al debitore, procedere, nei termini e nei modi stabiliti dal Codice di Procedura Civile, all'espropriazione ed alla vendita dell'immobile ipotecato.

2. Se il costituente dell'ipoteca è persona diversa dal debitore, può evitare l'esecuzione forzata rilasciando l'immobile ipotecato, nei modi e nelle forme previste per il rilascio da parte del terzo possessore.

Articolo 843

1. E' nullo ogni patto, ancorchè posteriore alla costituzione dell'ipoteca, che autorizzi il creditore, in caso di mancato pagamento alla scadenza, ad appropriarsi dell'immobile ipotecato a un prezzo determinato, qualunque sia tale prezzo, o a venderlo senza osservare le formalità prescritte dalla legge.

2. Peraltro, può pattuirsi, dopo la scadenza del debito o di una delle sue rate, che il debitore ceda al creditore l'immobile ipotecato in pagamento del debito.

Sezione 2

Effetti nei confronti dei terzi

Articolo 844

1. Il diritto di ipoteca non è opponibile ai terzi se l'atto o la scadenza che stabilisce l'ipoteca non sono stati iscritti prima che i terzi acquistino dei diritti reali sull'immobile, fermo restando le disposizioni in materia di fallimento.

2. La cessione di un diritto garantito da un'iscrizione ipotecaria, la surrogazione legale o convenzionale in tale diritto, o la cessione del grado ipotecario a favore di un altro creditore non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti a margine dell'iscrizione originale.

Articolo 845

L'iscrizione, la sua rinnovazione, la sua cancellazione, l'annullamento della cancellazione, ed i relativi effetti, sono regolati dalle disposizioni di legge sulla pubblicità immobiliare.

Articolo 846

Salvo patto contrario, le spese di iscrizione, rinnovazione e cancellazione sono a carico del costituente dell'ipoteca.

DIRITTO DI PRELAZIONE E DIRITTO DI SEGUITO

Articolo 847

I creditori ipotecari sono pagati prima dei creditori chirografici, sul prezzo dell'immobile ipotecato, o sul credito che vi si sostituisce, nell'ordine di iscrizione, ancorchè iscritti nello stesso giorno.

Articolo 848

L'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se è scritta per un credito condizionale, futuro o eventuale.

Articolo 849

L'iscrizione dell'ipoteca fa implicitamente collocare nello stesso grado le spese dell'atto di costituzione, dell'iscrizione o della rinnovazione.

Articolo 850

Il creditore ipotecario può, nei limiti del credito garantito, cedere il proprio grado a favore di un altro creditore iscritto per lo stesso immobile. Le eccezioni opponibili al cedente, ad esclusione di quelle relative all'estinzione del suo credito se l'estenzione è posteriore alla cessione, possono essere opposte al cessionario.

Articolo 851

1. Il creditore ipotecario può, alla scadenza del debito, procedere all'espropriazione dell'immobile ipotecato nei confronti del terzo possessore, salvo che quest'ultimo non preferisca pagare il debito, liberare l'immobile dall'ipoteca, o rilasciare l'immobile.

2. E' considerato terzo possessore chiunque, senza essere responsabile personalmente per il debito garantito, acquista, in qualsiasi modo, la proprietà dell'immobile ipotecato o un altro diritto reale suscettibile di ipoteca.

Articolo 852

Il terzo possessore può, alla scadenza del debito garantito dall'ipoteca e sino all'aggiudicazione, pagare il debito e i suoi accessori, ivi comprese le spese giudiziarie dal momento dell'intimazione. In tal caso, ha diritto di rivalsa, per tutto ciò che ha pagato, contro il debitore e contro il precedente proprietario dell'immobile. Può anche essere surrogato al creditore rimborsato in tutti i suoi diritti, salvo quelli relativi alle garanzie fornite da persona diversa dal debitore.

Articolo 853

Il terzo possessore deve mantenere l'iscrizione nella quale si è surrogato al creditore, e rinnovarla, se del caso, fino alla cancellazione delle iscrizioni esistenti al momento della trascrizione del suo titolo di proprietà.

Articolo 854

1. Il terzo possessore che ha trascritto il suo titolo di proprietà può liberare l'immobile da tutte le ipoteche iscritte prima della trascrizione del suo titolo.

2. Può esercitare tale facoltà anche prima che i creditori ipotecari abbiano notificato un'ingiunzione di pagamento al debitore o abbiano notificato un'intimazione al terzo possessore.

Articolo 855

Il terzo possessore che intende liberare l'immobile deve notificare ai creditori iscritti, nel domicilio da essi eletto, un atto contenente le seguenti indicazioni:

- a) Un estratto del suo titolo di proprietà, indicante solamente la natura e la data dell'atto, il nome e la designazione esatta del precedente proprietario, la situazione e la designazione esatta dell'immobile e, se si tratta di una vendita, il prezzo, nonchè se del caso, gli oneri che ne fanno parte.
- b) La data e il numero di trascrizione del titolo di proprietà.
- c) La valutazione dell'immobile, anche se si tratta di una vendita. Tale somma non può essere inferiore al prezzo fissato in caso di espropriazione, nè minore, in ogni caso alla parte del prezzo ancora dovuta dal detentore se si tratta di una vendita. Se ogni parte dell'immobile è gravata da ipoteca speciale, deve essere fatta la valutazione di ogni parte separatamente.
- d) Una lista dei diritti iscritti sull'immobile prima della trascrizione del suo titolo; tale lista deve contenere la data di tali iscrizioni, l'ammontare dei crediti iscritti ed i nomi dei creditori.

Articolo 856

Con lo stesso atto, il terzo possessore deve dichiarare di essere disposto a pagare i crediti iscritti, sono alla concorrenza della somma alla quale l'immobile è valutato, l'offerta non deve essere fatta con la presentazione della somma, ma consiste nel far sapere che egli è disposto a pagare la somma dovuta, qualunque sia la data di scadenza dei crediti iscritti.

Articolo 857

Tutti i creditori iscritti e i fideiussori dei crediti iscritti hanno la facoltà di chiedere la vendita dell'immobile che costituisce oggetto della liberazione, a condizione che la domanda sia presentata entro un termine di trenta giorni dalla data dell'ultima notifica. Tale termine può essere prolungato per un periodo massimo di trenta giorni, in considerazione della distanza tra il domicilio reale del creditore e il suo domicilio eletto.

Articolo 858

1. La domanda è fatta mediante notifica al terzo detentore e al precedente proprietario, e firmata dal richiedente o del suo mandatario munito di poteri speciali. Il richiedente deve depositare presso la cancelleria del Tribunale una somma sufficiente a coprire le spese dell'asta, e non ha alcun diritto al rimborso delle spese anticipato nel caso in cui ottenga un prezzo superiore a quello offerto dal detentore. L'omissione di una di dette condizioni comporta la nullità della domanda.

2. Il richiedente non può rinunciare alla domanda senza il consenso di tutti i creditori iscritti e di tutti i fideiussori.

Articolo 859

1. Quando viene richiesta la vendita dell'immobile, devono essere seguite tutte le formalità prescritte in materia di espropriazione forzata. La vendita ha luogo a domanda sia del richiedente sia del terzo detentore. La persona che chiede la vendita deve indicare negli avvisi di vendita la somma per la quale l'immobile è valutato.

2. L'aggiudicatario è tenuto, oltre al pagamento del prezzo di aggiudicazione e delle spese di liberazione, a restituire al terzo possessore sprossessato le spese del contratto, della trascrizione e delle notifiche.

Articolo 860

Se la vendita dell'immobile non è chiesta nel termine e nelle forme prescritte, la proprietà dell'immobile, liberata di ogni iscrizione, rimane definitivamente all'acquirente se questi ha pagato ai creditori che hanno un grado che consente loro di ricevere, la somma alla quale l'immobile è valutato, o se ha depositato tale somma presso la Cassa del Tribunale.

Articolo 861

1. Il rilascio dell'immobile ipotecato viene effettuato con dichiarazione resa alla cancelleria del Tribunale Regionale competente dal terzo detentore; tale dichiarazione deve essere menzionata a margine della trascrizione dell'avviso di espropriazione immobiliare e deve essere notificata al creditore che chiede la vendita, entro cinque giorni dalla sua data.

2. La parte più diligente può chiedere al giudice, in via di urgenza, la nomina di un sequestratario al quale saranno diretti tutti gli atti riguardanti l'espropriazione. Il terzo possessore può essere nominato sequestratario a sua richiesta.

Articolo 862

Se il terzo possessore non opta nè per il pagamento dei crediti iscritti nè per la liberazione, nè per il rilascio dell'immobile, il creditore ipotecario non può invocare contro di lui i provvedimenti di espropriazione, in conformità alle disposizioni del Codice di Procedura Civile, se non dopo avergli intimato di pagare il debito esigibile o di rilasciare l'immobile. Tale intimazione è notificata dopo la notifica dell'avviso di espropriazione immobiliare, o contemporaneamente a questa.

Articolo 863

1. Il terzo possessore che ha trascritto il suo titolo di proprietà e che non è stato parte nell'azione in cui il debitore è stata condannato a pagare il debito può; se la condanna è posteriore alla trascrizione, far valere tutte le eccezioni che avrebbero potuto essere state sollevate dal debitore.

2. Può anche, in ogni caso, far valere le eccezioni che spetterebbero al debitore dopo la condanna.

Articolo 864

Il terzo possessore può prendere parte all'asta, a condizione che non offra un prezzo inferiore alla somma che ancora deve sul prezzo dell'immobile in vendita.

Articolo 865

Se l'immobile ipotecato è espropriato, ancorchè dopo la procedura di liberazione o di rilascio, e se il terzo possessore se ne rende lui stesso aggiudicatario, è considerato proprietario in virtù del suo titolo originario di proprietà. L'immobile è liberato di ogni iscrizione, se egli ha pagato il prezzo dell'aggiudicazione e lo ha depositato.

Articolo 866

Se, nei casi precedenti, una persona diversa dal terzo possessore si rende aggiudicataria dell'immobile, essa riceve il suo diritto dal terzo detentore in virtù della sentenza di aggiudicazione.

Articolo 867

Se il prezzo al quale l'immobile è aggiudicato eccede l'ammontare dovuto ai creditori iscritti, l'eccedenza appartiene al terzo detentore i suoi creditori ipotecari possono essere pagati su tale eccedenza.

Articolo 868

Le servitù e gli altri diritti reali che il terzo possessore aveva sull'immobile prima di acquistarne la proprietà, si ricostituiscono a suo favore.

Articolo 869

Il terzo possessore è tenuto a restituire i frutti a partire dall'intimazione a pagare o a rilasciare. Se i procedimenti iniziati sono stati abbandonati per tre anni, i frutti non vengono restituiti che dalla data di una nuova intimazione.

Articolo 870

1. Il terzo possessore può esercitare, nei confronti del precedente proprietario, un'azione di garanzia nella misura in cui l'alienante può ricorrere contro l'acquirente a titolo oneroso o a titolo gratuito.

2. Può anche ricorrere contro il debitore per tutte le somme pagate, a qualsiasi titolo, oltre ciò che egli deve in virtù del suo contratto di acquisto. E' surrogato nei diritti dei crediti da lui rimborsati, e in particolare nelle garanzie prestate dal debitore, con esclusione di quelle prestate da terzi.

Articolo 871

Il terzo possessore è responsabile personalmente verso i creditori per i deterioramenti causati all'immobile per sua colpa.

Capo III.

ESTINZIONE DELL'IPOTECA

Articolo 872

L'ipoteca si estingue con l'estinzione del credito garantito si ricostituisce con il credito, se viene meno la causa di estinzione, e ciò senza pregiudizio per i diritti acquistati nel frattempo dai terzi di buona fede.

Articolo 873

Con espletamento delle formalità di liberazione, l'ipoteca si estingue definitivamente, ancorchè il diritto di proprietà del terzo detentore che ha proceduto alla liberazione venga meno per qualsiasi motivo.

Articolo 874

A seguito dell'aggiudicazione dell'immobile ipotecato mediante espropriazione forzata, nei confronti sia del proprietario, sia del terzo detentore, sia del sequestratario al quale l'immobile rilasciato è stato con-

segnato, le ipoteche gravanti sull'immobile si estinguono con il deposito del prezzo dell'aggiudicazione e con il pagamento ai creditori iscritti che hanno un grado che consente loro di essere soddisfatti su tale prezzo.

TITOLO II.

DIRITTO DI ASSEGNAZIONE

Capo I.

COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI ASSEGNAZIONE

Articolo 875

1. Ogni creditore, munito di sentenza esecutiva di condanna del debitore ad una prestazione determinata, può ottenere in soddisfazione del proprio credito in capitale, interessi spese, un diritto di assegnazione sugli immobili del debitore.

2. Il creditore non può, dopo la morte del debitore, ottenere un'assegnazione sugli immobili facenti parte della successione.

Articolo 876

Il diritto di assegnazione non può essere ottenuto in base ad una sentenza pronunciata da un tribunale straniero o ad una decisione arbitrale, se non dopo che queste sono divenute esecutive nel territorio nazionale in conformità al Codice di Procedura Civile.

Articolo 877

Il diritto di assegnazione può essere ottenuto in base ad una sentenza che approvi una transazione o un accordo tra le parti; ma non in base ad una sentenza che riconosca la validità di una firma.

Articolo 878

Il diritto di assegnazione non può essere ottenuto che su uno o più immobili determinati appartenenti al debitore al momento dell'iscrizione del diritto e suscettibili di essere venduti all'asta pubblica.

Articolo 879

1. Il creditore che vuole ottenere un diritto di assegnazione sugli immobili del suo debitore, presenta una richiesta al Presidente del Tribunale Regionale nella cui circoscrizione è situato l'immobile sul quale intende esercitare il diritto.

2. Tale richiesta deve essere accompagnata da una copia autentica della sentenza o da un certificato della Cancelleria contenente il dispositivo della sentenza, oltre alle seguenti indicazioni:

- a) Nome, cognome, professione e domicilio reale del creditore, nonchè il domicilio eletto nella località sede del Tribunale;
- b) Nome, cognome, professione e domicilio del debitore;
- c) Data della sentenza e indicazione del Tribunale che l'ha pronunciata;
- d) Ammontare del debito. Se l'ammontare del debito non è determinato nella sentenza, il Presidente del Tribunale può determinarlo provvisoriamente, fissando la cifra per la quale può essere concesso il diritto di assegnazione;
- e) Designazione esatta degli immobili secondo la loro natura e la loro situazione, con i documenti che ne stabiliscono il valore.

Articolo 880

1. Il Presidente del Tribunale competente appone l'ordine di assegnazione in calce alla richiesta.

2. Autorizzando l'assegnazione, il Presidente del Tribunale competente deve prendere in considerazione l'ammontare del credito e il valore approssimativo degli immobili designati e, se del caso, limitare l'assegnazione ad una parte di tali immobili o ad una frazione di un immobile, se ritiene che tale frazione sia sufficiente a soddisfare il pagamento del debito in capitale, interessi e spese.

Articolo 881

Il giorno stesso in cui è emanata l'ordinanza che autorizza l'assegnazione, la Cancelleria deve notificarla al debitore, farne menzione sulla copia della sentenza o sul certificato allegato alla richiesta, e informarne la Cancelleria del Tribunale che ha emanato la sentenza, affinchè ne faccia menzione su tutte le altre copie o certificati che saranno consegnati al creditore.

Articolo 882

1. I provvedimenti che decidono sulla domanda di assegnazione sono impugnabili secondo le norme di procedura vigenti.

2. Ogni ordinanza o sentenza che annulla l'ordinanza che autorizza l'assegnazione dev'essere menzionata a margine dell'iscrizione.

Capo II.

EFFETTI, RIDUZIONE ED ESTINZIONE
DEL DIRITTO DI ASSEGNAZIONE

Articolo 883

1. Ogni interessato può chiedere la riduzione dell'assegnazione sino ad un limite conveniente, se il valore degli immobili gravati da tale diritto supera quello necessario a garantire il debito.

2. La riduzione si effettua sia con la limitazione dell'assegnazione a una parte dell'immobile o degli immobili ai quali essa si applica, sia con il trasferimento del diritto su un altro immobile il cui valore sia sufficiente a garantire il debito.

3. Le spese necessarie ad effettuare la riduzione, ancorchè fatte con il consenso del creditore, sono a carico di cui l'ha richiesta.

Articolo 884

Il creditore beneficiario di un'assegnazione ha gli stessi diritti del creditore ipotecario; il diritto di assegnazione è regolato dalle stesse disposizioni che regolano il diritto d'ipoteca, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione, la rinnovazione, la cancellazione, l'indivisibilità del diritto, i suoi effetti e la sua estinzione, ferme restando le disposizioni speciali in materia.

TITOLO III.

P E G N O

Capo I.

ELEMENTI DEL PEGNO

Articolo 885

Il pegno è un contratto con il quale una persona si impegna, per garantire un debito proprio o altrui, a consegnare al creditore o ad un terzo designato dalle parti, un oggetto sul quale costituisce a favore del creditore un diritto reale in virtù del quale quest'ultimo potrà trattenerne l'oggetto sino al pagamento del suo credito o potrà farsi pagare sul prezzo di tale oggetto, nelle mani di chiunque si trovi, con preferenza rispetto ai creditori chirografici ed ai creditori di grado inferiore.

Articolo 886

Non possono costituire oggetto di pegno se non i beni, mobili e immobili, suscettibili di essere venduti separatamente all'asta pubblica.

Articolo 887

Si applicano al pegno le disposizioni dell'articolo 824 e degli articoli 831 e 833 relative all'ipoteca.

Capo II.

EFFETTI DEL PEGNO

Sezione 1

Effetti tra le parti

OBBLIGAZIONI DEL COSTITUENTE

Articolo 888

1. Il costituente è tenuto a consegnare l'oggetto al creditore o al terzo designato dalle parti.

2. L'obbligo di consegnare l'oggetto del pegno è regolato dalle disposizioni relative alla consegna della cosa venduta.

Articolo 889

Se l'oggetto del pegno ritorna in possesso del costituente, il pegno si estingue, salvo che il creditore dimostri che il ritorno ha avuto luogo per motivo diverso dall'estinzione del pegno. Ciò senza pregiudizio per i diritti altrui.

Articolo 890

Il costituente garantisce il pegno e la sua validità. Non può compiere alcun atto di natura tale da ridurre il valore dell'oggetto o da impedire al creditore di esercitare i suoi diritti derivanti dal contratto. Il creditore può, in caso di urgenza, adottare tutti i provvedimenti conservativi necessari a snese del costituente

Articolo 891

1. La perdita o il deterioramento dell'oggetto sono garantiti dal costituente, se sono dovuti a sua colpa o a causa di forza maggiore.

2. Si applicano al pegno le disposizioni degli articoli 839 e 840, relative alla perdita e al deterioramento dell'immobile ipotecato e al trasferimento del diritto del creditore sul credito che sostituisce la ccsa ipotecata.

OBBLIGAZIONI DEL CREDITORE

Articolo 892

Il creditore deve provvedere alla conservazione e al mantenimento dell'oggetto consegnatogli, con la diligenza del buon padre di famiglia.

E' responsabile della perdita e del deterioramento dell'oggetto, salvo che dimostri che sono dovuti a causa estranea, a lui non imputabile.

Articolo 893

1. Il creditore non deve trarre alcun vantaggio gratuito dall'oggetto del pegno.

2. Salvo patto contrario, deve fargli produrre tutti i frutti di cui è suscettibile.

3. Il profitto netto che ne trae e il valore del loro uso sono detratti dalla somma garantita, ancorchè non ancora scaduta. La detrazione si effettua prima sulle spese fatte per la conservazione e la riparazione dell'oggetto, quindi sulle spese e gli interessi, e infine sul capitale del debito.

Articolo 894

1. Se l'oggetto del pegno produce frutti o rendite, e le parti ne hanno convenuto la compensazione totale o parziale con gli interessi, tale convenzione è valida nella misura in cui non supera il massi tasso di interessi convenzionali autorizzato dalla legge.

2. Se le parti non hanno convenuto la compensazione degli interessi con i frutti e non hanno fissato il tasso di tali interessi, questi sono calcolati al tasso legale, a condizione che non superino il valore dei frutti. Se le parti non hanno fissato una data per la scadenza del debito garantito, il creditore non può esigere il pagamento del suo credito se non prelevando sui frutti, senza pregiudizio per il diritto del debitore di pagare il debito in qualsiasi momento lo ritenga utile.

Articolo 895

1. Il creditore è tenuto ad amministrare l'oggetto con la diligenza del buon padre di famiglia. Non può, senza il consenso del costituente, cambiare il modo di sfruttamento dell'oggetto. E' tenuto ad informare immediatamente il costituente di ogni circostanza che esiga il suo intervento.

2. In caso di abuso di tale diritto, di coattiva gestione o di negligenza grave da parte del creditore, il costituente ha il diritto di chiedere che l'oggetto venga messo sotto sequestro o gli venga restituito contro pagamento del debito. In quest'ultimo caso, se il debito garantito non produce interessi e non è ancora scaduto, il creditore non ha diritto che ad una somma uguale all'ammontare del credito, detratti gli interessi, calcolati al tasso legale, dal giorno del pagamento al giorno della scadenza.

Articolo 896

Il creditore, dopo aver ricevuto il suo credito, gli accessori, le spese e i risarcimenti, deve restituire l'oggetto al costituente.

Articolo 897

Si applicano al pegno le disposizioni dell'articolo 841 relative alla responsabilità del costituente dell'ipoteca che non è debitore, nonché le disposizioni dell'articolo 843 relative al patto commissorio e alla vendita senza l'osservanza delle formalità prescritte.

Sezione 2

Effetti nei confronti dei terzi

Articolo 898

1. Affinchè il pegno sia opponibile ai terzi, l'oggetto deve essere nelle mani del creditore o dal terzo designato dalle parti.

2. L'oggetto può garantire più debiti.

Articolo 899

1. Il pegno attribuisce al creditore il diritto di ritenzione dell'oggetto nei confronti di tutti, senza pregiudizio per il diritto dei terzi regolarmente iscritti.

2. Se il creditore è spogliato del possesso della cosa contro la sua volontà o a sua insaputa, ha il diritto di farsela restituire nei confronti dei terzi, conformemente alle disposizioni relative al possesso.

Articolo 900

Il pegno garantisce non solo il capitale del credito, ma anche, e con lo stesso grado:

- a) le spese necessarie fatte per la conservazione dell'oggetto;
- b) i risarcimenti dei danni risultanti da vizi dell'oggetto;
- c) le spese dell'atto costitutivo del debito e di quello del pegno, nonché della sua iscrizione, se del caso;
- d) le spese sostenute per l'esecuzione del pegno;
- e) tutti gli interessi scaduti, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 227.

Capo III.

ESTINZIONE DEL PEGNO

Articolo 901

Il diritto di pegno si estingue con l'estinzione del credito garantito; si ricostituisce con il credito se viene meno la causa di estinzione, e ciò senza pregiudizio per i diritti acquistati in buona fede da un terzo durante l'intervallo.

Articolo 902

Il diritto di pegno si estingue anche per una delle seguenti cause:

- a) rinuncia al diritto da parte del creditore, se questi ha la capacità di liberare il debitore; tale rinuncia può risultare tacitamente dall'abbandono volontario dell'oggetto da parte del creditore o dal consenso incondizionato di quest'ultimo alla sua alienazione. Peraltro, se l'oggetto è gravato da un diritto costituito a favore di un terzo, la rinuncia del creditore non è opponibile al terzo se non col suo consenso;
- b) riunione del diritto di pegno e del diritto di proprietà in una stessa persona;
- c) perdita della cosa e estinzione del diritto data in pegno.

Capo IV.

ALCUNE SPECIE DI PEGNO

Sezione 1

Anticresi (Pegno di beni immobili)

Articolo 903

Affinchè l'anticresi sia opponibile ai terzi è necessaria, oltre alla consegna dell'immobile al creditore, l'iscrizione dell'atto di anticresi. Si applicano a tale iscrizione le disposizioni relative all'iscrizione dell'ipoteca.

Articolo 904

L'anticresi è opponibile ai terzi anche se il creditore dà l'immobile in affitto al costituente. Se l'affitto è stipulato nell'atto costitutivo, deve essere menzionato nell'iscrizione dell'anticresi; ma se l'affitto è stipulato posteriormente, deve esserne fatta menzione a margine di tale iscrizione. La menzione non è necessaria se l'affitto è tacitamente rinnovato.

Articolo 905

1. Il creditore deve provvedere alla manutenzione dell'immobile, alle spese necessarie alla sua conservazione, e al pagamento delle imposte e degli oneri annuali, salvo detrarre l'ammontare di tali spese dai frutti percepiti o farselo rimborsare, col suo grado, sul prezzo dell'immobile.

2. Il creditore può sempre liberarsi di tali obbligazioni abbandonando il suo diritto di anticresi.

Sezione 2

Pegno di beni mobili

Articolo 906

Il pegno di beni mobili è opponibile ai terzi se la cosa è consegnata al creditore e se il pegno è costituito con atto scritto avente data certa, in cui vengono specificati l'ammontare del debito garantito e la cosa data in pegno. Il grado del creditore si determina in base alla data certa dell'atto.

Articolo 907

1. Si applicano al pegno di beni mobili le norme relative agli effetti del possesso dei beni mobili materiali e dei titoli al portatore.

2. In particolare, il creditore di buona fede può far valere il proprio diritto di pegno, ancorchè il costituente non possa disporre della cosa data in pegno.

Articolo 908

1. Se la cosa data in pegno è minacciata di perdita, deterioramento o diminuzione di valore tali da far temere che non possa più essere sufficiente a garantire il credito, e se il costituente non ne chiede la restituzione sostituendole un'altra garanzia, il creditore o il costituente possono chiedere al giudice l'autorizzazione e venderla all'asta pubblica al suo prezzo di mercato.

2. Autorizzando la vendita, il giudice decide sul deposito del prezzo. In tal caso, il diritto del creditore si trasferisce su tale prezzo.

Articolo 909

Se si presenta un'occasione vantaggiosa per la vendita della cosa data in pegno, il costituente può, anche prima della scadenza del debito, chiedere al giudice di autorizzare la vendita. Autorizzando la vendita, il giudice stabilisce le condizioni e decide sul deposito del prezzo.

Articolo 910

1. Se il debito non è pagato, il creditore può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa all'asta pubblica, al suo prezzo di mercato.

2. Può anche chiedere al giudice di autorizzare l'appropriazione della cosa in pagamento del debito, sino alla concorrenza del debito stesso. In tal caso, il valore della cosa viene stabilito in base a valutazione effettuata dai periti.

Articolo 911

Le disposizioni precedenti si applicano in quanto non incompatibili con le leggi commerciali, con le norme relative agli istituti di pegno autorizzati, o con le leggi e i regolamenti relativi a casi particolari di pegno.

Sezione 3
Pegno di crediti

Articolo 912

1. Il pegno di un credito non è opponibile al debitore se non dopo la notifica o l'accettazione di cui all'articolo 302.

2. Tale pegno non è opponibile ai terzi se non dopo la consegna al creditore del titolo dato in pegno, e prende grado dalla data certa della notifica o dell'accettazione.

3. Se il credito non è cedibile nè pignorabile, non può essere oggetto di pegno.

Articolo 913

I titoli nominativi o all'ordine possono essere dati in pegno nei modi stabiliti dalla legge per la cessione dei titoli stessi, a condizione che sia specificato che la cessione è fatta a titolo di pegno, senza necessità di notifica.

Articolo 914

1. Salvo patto contrario, il creditore ha diritto di percepire gli interessi del credito scaduti dopo la costituzione del pegno. Ha anche il diritto di percepire le prestazioni periodiche del credito, a condizione che vengano imputate prima alle spese, quindi agli interessi e infine al capitale del credito garantito.

2. Il creditore è tenuto alla conservazione del credito costituito in pegno. Nella misura in cui ha il diritto di riscuotere il credito senza il concorso del costituente, deve riscuotere nel tempo e nel luogo a ciò destinati, informandone immediatamente il costituente.

Articolo 915

Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore tanto le eccezioni relative alla validità del credito garantito quanto quelle da lui imponibili al proprio creditore, nella misura in cui, in caso di cessione, il debitore ceduto potrebbe opporre le eccezioni al cessionario.

Articolo 916

1. Se il credito dato in pegno scade prima del credito garantito, il debitore non può pagare se non congiuntamente a entrambi i creditori.

Ciascuno dei creditori può esigere che la prestazione venga depositata dal debitore, e in tal caso il pegno si trasferisce sulla prestazione depositata.

2. I due creditori devono cooperare affinché, senza pregiudicare i diritti del creditore pignoratizio, la prestazione sia impiegata nel modo più vantaggioso per il costituente, costituendo immediatamente un nuovo pegno a favore del creditore.

Articolo 917

Se il credito dato in pegno e il credito garantito divengono esigibili, il creditore pignoratizio, non rimborsato, può riscuotere il credito dato in pegno sino alla concorrenza di ciò che gli è dovuto e chiedere che tale credito sia venduto o che gli sia attribuito in conformità alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 910.

TITOLO IV.

I P R I V I L E G I

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 918

1. Il privilegio è un diritto di preferenza concesso dalla legge a favore di un creditore determinato, in considerazione della sua causa.

2. Nessun credito può essere privilegiato se non in virtù di una norma di legge.

Articolo 919

1. Il grado del privilegio è determinato dalla legge; in mancanza di disposizione espressa che determini il grado di un privilegio, questo prende grado successivamente agli altri privilegi previsti dal presente titolo.

2. Salvo disposizione contraria, i creditori privilegiati aventi lo stesso grado sono pagati proporzionalmente al rispettivo valore.

Articolo 920

I privilegi generali si applicano a tutti i beni del debitore, sia mobili che immobili. I privilegi speciali si esercitano unicamente su mobili o immobili determinati.

Articolo 921

1. Il privilegio non è opponibile al possessore di un mobile di buona fede.

2. Sono considerati possessori ai sensi del presente articolo l'affittuario di un immobile relativamente ai mobili esistenti nell'immobile affittato, o l'albergatore relativamente agli effetti depositati in albergo dai clienti.

3. Se il creditore ha validi motivi per temere che i mobili gravati da privilegio a suo favore siano sottratti, può chiedere che siano messi sotto sequestro.

Articolo 922

1. Si applicano ai privilegi immobiliari le disposizioni che regolano l'ipoteca, in quanto non incompatibili con la natura dei privilegi stessi. Si applicano, in particolare, le disposizioni relative alla liberazione, all'iscrizione, agli effetti dell'iscrizione, alla sua rinnovazione e alla sua cancellazione.

2. Peraltro, i privilegi generali, ancorchè costituiti su un immobile, non sono soggetti alle norme sulla pubblicità nè al diritto di seguito. Non sono soggetti a pubblicità nemmeno i privilegi immobiliari che garantiscono le somme dovute all'Erario. Tali privilegi hanno grado superiore a qualsiasi altro privilegio immobiliare o ipoteca, indipendentemente dalla data di iscrizione. Fra di essi, il privilegio che garantisce le somme dovute all'Erario ha grado superiore ai privilegi generali.

Articolo 923

Si applicano ai beni gravati da privilegio le disposizioni relative alla perdita e al deterioramento dei beni ipotecati.

Articolo 924

Salvo disposizione contraria, l'estinzione dei privilegi è regolata negli stessi modi e dalle stesse norme che regolano l'estinzione dell'ipoteca e del pegno.

Capo II.

ALCUNE SPECIE DI PRIVILEGI

Articolo 925

Oltre ai privilegi costituiti con disposizioni speciali, sono privilegiati i crediti di cui agli articoli successivi.

Sezione 1

Privilegi generali e privilegi speciali sui mobili

Articolo 926

1. Sono privilegiate sul prezzo dei beni del debitore le spese di giustizia sostenute nell'interesse comune di tutti i creditori per la conservazione e la vendita di tali beni.

2. Tali spese sono pagate prima di tutti i crediti, ancorchè privilegiati o ipotecati, ivi compresi quelli dei creditori a favore dei quali le spese sono state sostenute. Le spese sostenute per la vendita dei beni hanno preferenza rispetto a quelle sostenute per la distribuzione.

Articolo 927

1. Le somme dovute all'Erario a titolo di imposte, tasse e altri diritti di qualsiasi natura sono privilegiati, alle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti che regolano tali materie.

2. Tali somme sono pagate sul prezzo dei beni gravati, in mano di chiunque essi si trovino, e hanno preferenza su tutti gli altri crediti, ancorchè privilegiati o ipotecati, ad eccezione delle spese di giustizia.

Articolo 928

1. Le spese sostenute per la conservazione e il miglioramento di un bene mobile hanno privilegio sul bene stesso.

2. Tali spese sono pagate sul prezzo del bene gravato e il loro grado di preferenza è immediatamente successivo a quello delle spese di giustizia e delle somme dovute all'Erario. Esse sono pagate in ordine inverso alla rispettiva data.

Articolo 929

1. I seguenti crediti sono privilegiati su tutti i beni mobili e immobili del debitore:

- a) Le somme dovute per gli ultimi sei mesi al personale di servizio, commessi operai e a tutti gli altri salariati, a titolo di salario e compensi di qualsiasi natura;
- b) Le somme dovute per vitto e abbigliamento forniti al debitore e alle persone a suo carico negli ultimi sei mesi;
- c) I crediti di alimenti per gli ultimi sei mesi, dovuti dal debitore a propri parenti.

2. Tali crediti sono pagati, proporzionalmente, immediatamente, dopo le spese di giustizia, le somme dovute all'Erario e le spese di conservazione e di miglioramento.

Articolo 930

1. Le somme dovute per sementi, concimi e altre sostanze fertilizzanti e antiparassitarie, e le somme dovute per lavori di coltivazione e raccolta, sono privilegiate, con lo stesso grado, sul raccolto per la cui produzione sono state spese.

2. Tali somme sono pagate sul prezzo del raccolto, immediatamente dopo i crediti di cui agli articoli precedenti.

3. La stessa disposizione si applica alle somme dovute per utensili agricoli le quali sono, con lo stesso grado, privilegiate sugli utensili stessi.

Articolo 931

1. Gli affitti per costruzioni o terreni agricoli dovuti per due anni o per tutta la durata del contratto di affitto se questo è inferiore a due anni, e tutto ciò è dovuto al locatore in virtù del contratto di affitto, sono privilegiati sui mobili pignorabili esistenti nel locale e su tutti i raccolti che vi si trovano, appartenenti all'affittuario.

2. Tale privilegio si esercita anche se i mobili appartengono al conigie dell'affittuario o ad un terzo, se si dimostra che il locatore conosceva, al momento dell'introduzione dei mobili, l'esistenza del diritto altrui sui mobili stessi, ferme restando le disposizioni relative ai mobili rubati o perduti.

3. Il privilegio si esercita anche sui mobili e sui raccolti appartenenti al subaffittuario se il locatore aveva espressamente vietato il subaffitto. Se il subaffitto non era stato vietato, il privilegio non può esercitarsi se non sino alla concorrenza delle somme dovute dal subaffittuario all'affittuario, al momento dell'intimazione fatta dal locatore.

4. Tali crediti privilegiati sono pagati sul prezzo dei beni gravati dopo i crediti di cui agli articoli precedenti, ad eccezione di quelli il cui privilegio non è opponibile al locatore in quanto quest'ultimo è possessore di buona fede.

5. Se i beni gravati sono rimossi dal locale affittato, nonostante l'opposizione del locatore o a sua insaputa, e se non restano nel locale beni sufficienti a garantire i crediti privilegiati, il privilegio sussiste sui mobili rimossi, senza pregiudizio per i diritti acquistati dai terzi in buona fede. Il privilegio sussiste, ancorchè con pregiudizio dei diritti dei terzi, per tre anni dal giorno della rimozione, se il locatore ha effettuato un pignoramento sui beni rimossi, entro il termine legale. Peraltro, il loca-

tore deve rimborsare il prezzo di tali beni al terzo di buona fede che li ha acquistati sul mercato o all'asta pubblica, o da un mercante che fa commercio di oggetti simili.

Articolo 932

1. Le somme dovute all'albergatore per alloggio, vitto, e per ogni altra cosa fornita al cliente, sono privilegiate sugli effetti portati dal cliente nell'albergo o nelle sue dipendenze.

2. Tale privilegio si esercita sugli effetti, ancorchè non appartenenti al cliente, se non è dimostrato che l'albergatore conosceva, al momento della loro introduzione, l'esistenza dei diritti dei terzi sugli effetti stessi, salvo che non si tratti di oggetti rubati alla rimozione di tali effetti; mento dell'introduzione del bene venduto nel locale affittato o nell'albergo.

se essi sono rimossi nonostante la sua opposizione o a sua insaputa, il privilegio sussiste su di essi, senza pregiudizio per i diritti acquistati dai terzi di buona fede.

3. Il privilegio dell'albergatore ha lo stesso grado di quello del locatore. In caso di concorso tra i due privilegi, ha preferenza quello di data anteriore, salvo che non sia inopponibile all'altro.

Articolo 933

1. Il venditore di un bene mobile ha, su tale bene, un privilegio per il prezzo e i suoi accessori. Tale privilegio sussiste sul bene sino a che questo conserva la sua individualità senza pregiudizio per i diritti acquistati dai terzi di buona fede e con l'osservanza delle disposizioni speciali in materia commerciale.

2. Tale privilegio ha grado successivo a quello dei privilegi mobiliari di cui agli articoli precedenti. Tuttavia, è opponibile al locatore e all'albergatore se si dimostra che questi ne erano a conoscenza al momento dell'introduzione del bene venduto nel locale affittato o nell'albergo.

Articolo 934

1. I comproprietari di un mobile hanno un privilegio sul mobile per garantire il rispettivo diritto di rivalsa a seguito della divisione.

2. Tale privilegio ha lo stesso grado di quello del venditore. In caso di concorso, ha preferenza quello di data anteriore.

Sezione 2

Privilegi speciali sopra gli immobili

Articolo 935

1. Il venditore di un immobile ha un privilegio su tale immobile per garantire il prezzo e i suoi accessori.

2. Tale privilegio deve essere iscritto, ancorchè la vendita sia stata trascritta, e prende grado dalla data dell'iscrizione.

Articolo 936

1. Le somme dovute agli imprenditori ed agli architetti incaricati di costruire, ricostruire, riparare o effettuare lavori di manutenzione di edifici o di qualsiasi altra opera, hanno privilegio su tali opere sino alla concorrenza del plus-valore derivante dai lavori al momento dell'alienazione dell'immobile.

2. Tale privilegio deve essere iscritto e prende grado dalla data dell'iscrizione.

Articolo 937

I comproprietari di un immobile hanno un privilegio sull'immobile stesso per garantire i rispettivi diritti di rivalsa a seguito della divisione. Tale privilegio deve essere iscritto e prende grado dalla data dell'iscrizione.

LIBRO V.

TUTELA DEI DIRITTI E PUBBLICITÀ

TITOLO I.

T R A S C R I O N E

Capo I.

TRASCRIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI

Articolo 938

Tutti gli atti che costituiscono, trasferimento o modificano il diritto di proprietà o altri diritti reali su beni immobili devono essere resi pubblici mediante trascrizione.

Articolo 939

Sono anche soggetti a trascrizione i seguenti atti:

- 1) Le sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali che dispongono la costituzione, il trasferimento o la modifica di uno dei diritti indicati nell'art. 943.

- 2) I contratti di società con i quali si conferisce il godimento di beni immobili per un tempo indeterminato e per una durata superiade a nove anni.
- 3) I contratti di locazione di beni immobili con durata superiore a nove anni.
- 4) Le trascrizioni aventi, per oggetto controversie relative ai diritti menzionati nei numeri precedenti.
- 5) Tutti gli atti di cui per legge è ordinata la trascrizione.

Articolo 940

Gli acquisti di diritti reali su beni immobili in dipendenza di matrimonio o di successione per causa di morte sono soggetti a trascrizione compatibilmente alle disposizioni dell'Ordinamento degli Statuti personali.

Articolo 941

La trascrizione costituisce l'unica prova valida per l'attribuzione dei diritti indicati negli articoli 938 e 939.

Eventuali atti relativi agli stessi diritti, non perfezionati e resi pubblici con la trascrizione, non hanno effetto nei confronti dei terzi anche se stipulato in data anteriore a quelli trascritti.

Articolo 942

Le successive trascrizioni di un atto relativo allo stesso diritto hanno effetto secondo l'ordine in cui sono avvenute.

La continuità ininterrotta delle successive trascrizioni, dall'ultima fino all'atto originario, è condizione indispensabile per la loro efficacia.

Articolo 943

Le domande giudiziali relative agli atti indicati negli articoli 938, 939 e 940 devono essere trascritte a cura di colui che agisce in giudizio.

Articolo 944

La trascrizione si esegue solo in forza di sentenza o altro provvedimento giurisdizionale, di atto pubblico o di scrittura provata autenticata.

Articolo 945

La parte che domanda la trascrizione deve presentare l'originale o copia autentica dell'atto; per la trascrizione delle domande giudiziali è sufficiente una copia contenente la relazione di notifica.

Articolo 946

Unitamente all'atto di cui si chiede la trascrizione deve essere presentata una nota in doppio originale contenente:

- 1) il nome completo e il domicilio delle parti;
- 2) l'indicazione e la data del titolo di cui si chiede la trascrizione;
- 3) l'indicazione del pubblico ufficiale che ha redatto il titolo o dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza.

Articolo 947

La trascrizione deve essere fatta presso l'ufficio dei registri immobiliari della cui circoscrizione sono situati i beni.

Articolo 948

Presso lo stesso ufficio devono essere custoditi i titoli di cui all'art. 945. Il contenuto della nota di cui all'art. 946 deve essere trascritto negli appositi registri ed uno degli originali della nota deve essere restituito a chi ha chiesto la trascrizione con l'annotazione della trascrizione avvenuta.

Articolo 949

Il Pubblico Ufficiale notaio che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita non oltre quindici giorni dalla data dell'atto.

Capo II.

PUBBLICITA' DEI REGISTRI IMMOBILIARI

Articolo 950

La consultazione dei registri immobiliari è consentita a chiunque ne faccia richiesta.

A domanda possono essere rilasciate copie delle trascrizioni o certificati comprovanti la mancanza di esse relativamente ad un determinato bene immobile.

Capo III.

TRASCRIZIONE DI ATTI RELATIVI AD ALCUNI BENI MOBILI

Articolo 951

Devono essere resi pubblici mediante trascrizione negli appositi registri e con le forme stabilite nelle leggi speciali gli atti che costituiscono, trasferiscono o modificano diritti relativi a:

1. Navi e galleggianti;
2. Aeromobili;
3. Autoveicoli.

TITOLO II.

ISCRIZIONE DELL'IPOTECA

Capo I.

FORMALITA' PER LA ISCRIZIONE
RINNOVAZIONE E CANCELLAZIONE DELL'IPOTECA

Articolo 952

L'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo dove si trova l'immobile. L'ipoteca prende grado dalla data della sua iscrizione.

Articolo 953

Per eseguire l'iscrizione il richiedente deve presentare il titolo costitutivo insieme ad una nota in doppio originale contenente:

1. Il nome completo ed il domicilio del debitore e del creditore;
2. L'indicazione del titolo in forza del quale si costituisce la ipoteca;

L'importo della somma per la quale è presa l'iscrizione;

4. Gli interessi e la modalità di pagamento;
5. La durata della iscrizione;
6. La descrizione dei beni gravati dall'ipoteca.

Articolo 954

Eseguito l'iscrizione una delle due note originali, con l'annotazione dell'avvenuta iscrizione deve essere restituita al creditore.

TITOLO III.

REGISTRI IMMOBILIARI

Capo I.

CLASSIFICAZIONE DEI REGISTRI IMMOBILIARI

Articolo 955

E' istituito presso ogni Corte di Appello della Repubblica un ufficio dei registri immobiliari per le trascrizioni degli atti indicati nel Libro V del presente Codice e le iscrizioni delle i potecche a norma degli articoli 845 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 956

All'Ufficio è preposto un Cancelliere con funzioni di Conservatore dei Registri Immobiliari che è responsabile della custodia e dell'ordine dei Registri stessi.

Articolo 957

I registri immobiliari consistono in:

1. Un Registro generale d'ordine;
2. Un registro particolare per le trascrizioni;
3. Un registro particolare per le iscrizioni.

Nel registro generale d'ordine deve essere annotato ogni titolo presentato per la trascrizione o per la iscrizione d'ipoteca con la indicazione della data, delle parti e dei beni a cui il titolo si riferisce, ogni titolo prenderà un numero successivo d'ordine.

Nel registro particolare per le trascrizioni, con analoghe formalità dovranno essere annotati gli atti presentati per la trascrizione.

Nel registro particolare per le iscrizioni, dovranno essere annotate le iscrizioni, le rinnovazioni e le cancellazioni delle ipoteche.

Articolo 958

Il registro generale ed i registri particolari devono essere vidimati in ogni foglio da un giudice della Corte di Appello nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dei registri immobiliari.

I registri devono essere scritti di seguito, senza spazi in bianco, interlineature o aggiunte. Alla fine di ciascun giorno i registri devono essere chiusi e firmati dal Conservatore; questi, in caso di inosservanza delle norme sulla tenuta e la custodia dei registri, se il fatto non integra più grave reato, sarà punibile con una ammenda fino a Sh. So. 500.



INDICE ANALITICO

TITOLO PRELIMINARE

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I.

LE LEGGI E LE LORO APPLICAZIONI

	Pagina
SEZIONE 1. La legge e il diritto	1
SEZIONE 2. Applicazione delle leggi	
Conflitto delle leggi nel tempo	2
Conflitto di leggi nello spazio	3

Capo II.

L E P E R S O N E

SEZIONE 1. Le persone fisiche	6
SEZIONE 2. Le persone giuridiche	9
Associazioni	10
Fondazioni	14
Disposizioni comuni alle associazioni e alle fondazioni	16

Capo III.

CLASSIFICAZIONE DELLE COSE E DEI BENI

	Pagina
Classificazione delle cose e dei beni	17

PARTE I.

LE OBBLIGAZIONI E I DIRITTI PERSONALI

LIBRO I.

LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI

Capo I.

IL CONTRATTO

SEZIONE 1. Elementi del contratto	19
L'accordo delle parti	19
Oggetto	27
Causa	28
Nullità	28
SEZIONE 2. Effetti del contratto	29
Risoluzione del contratto	32

Capo II.

VOLONTÀ' UNILATERALE

Volontà unilaterale	33
-------------------------------	----

Capo III.

FATTO ILLECITO

SEZIONE 1. Responsabilità per fatto personale	33
SEZIONE 2. Responsabilità per fatto altrui	36
SEZIONE 3. Responsabilità per le cose	37

Capo IV.

ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

	Pagina
Arricchimento senza causa	37
SEZIONE 1. Pagamento dell'indebitto	38
SEZIONE 2. Gestione d'affari	39

Capo V.

L A L E G G E

La legge	41
--------------------	----

TITOLO II.

EFFETTI DELL'OBBLIGAZIONE

Effetti dell'obbligazione	41
-------------------------------------	----

Capo I.

ADEMPIMENTO IN NATURA

Adempimento in natura	42
---------------------------------	----

Capo II.

ADEMPIMENTO PER EQUIVALENTE

Adempimento per equivalente	44
---------------------------------------	----

Capo III.

MEZZI DI REALIZZAZIONE E DI GARANZIA
DEI DIRITTI DI CREDITARI

Mezzi di realizzazione e di garanzia dei diritti dei creditari	48
SEZIONE 1. Mezzi di realizzazione	48
SEZIONE 2. Misure di garanzia — Diritto di ritenzione	51
SEZIONE 3. Insolvenza	52

TITOLO III.
MODALITA' DELL'OBBLIGAZIONE

Capo I.

CONDIZIONI E TERMINI

	Pagina
SEZIONE 1. Condizioni	56
SEZIONE 2. Termini	57

Capo II.

PLURALITA' DI OGGETTI

SEZIONE 1. Obbligazione alternativa	58
SEZIONE 2. Obbligazione facoltativa	59

Capo III.

SEZIONE 1. Solidarietà	59
SEZIONE 2. Indivisibilità	63

TITOLO IV.
TRASFERIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE

Capo I.

CESSIONE DI CREDITO

Cessione di credito	64
-------------------------------	----

Capo II.

CESSIONE DI DEBITO

Cessione di debito	66
------------------------------	----

TITOLO V.
ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Capo I.
ADEMPIMENTO

	Pagina
SEZIONE 1. Parti dell'adempimento	68
SEZIONE 2. Oggetto dell'adempimento	71

Capo II.
MODI DI ESTINZIONE EQUIVALENTI
ALL'ADEMPIMENTO

SEZIONE 1. Dazione in pagamento	75
SEZIONE 2. Novazione e delegazione	74
SEZIONE 3. Compensazione	76
SEZIONE 4. Confusione	78

Capo III.
ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE
SENZA ADEMPIMENTO

SEZIONE 1. Remissione dell'obbligazione	78
SEZIONE 2. Impossibilità dell'adempimento	79
SEZIONE 3. Prescrizione estintiva	79

TITOLO VI
PROVA DELL'OBBLIGAZIONE

Prova dell'obbligazione	82
-----------------------------------	----

Capo I.
PROVA DOCUMENTALE

Prova documentale	83
-----------------------------	----

Capo II.

PROVA TESTIMONIALE

	Pagina
Prova testimoniale	85

Capo III.

PRESUNZIONI

Presunzioni	87
-----------------------	----

Capo IV.

CONFESSIONE

Confessione	87
-----------------------	----

Capo V.

GIURAMENTO

Giuramento	88
----------------------	----

LIBRO II.

I SINGOLI CONTRATTI

TITOLO I.

CONTRATTI RELATIVI ALLA PROPRIETA'

Capo I.

V E N D I T A

SEZIONE 1. La vendita in generale	
Elementi della vendita	89
Obbligazioni del venditore	92
Obbligazione del compratore	98

SEZIONE 2. Alcune specie di vendita	
Vendita con diritto di ricompra	100
Vendita di cosa altrui	100
Vendita di diritti in contestazione	100
Vendita di eredità	101
Vendita effettuata durante l'ultima malattia	102
Vendita del rappresentante a se stesso	103

Capo II.

P E R M U T A

Permuta	103
-------------------	-----

Capo III.

D O N A Z I O N E

SEZIONE 1. Elementi della donazione	104
SEZIONE 2. Effetti della donazione	105
SEZIONE 3. Revoca della donazione	106

Capo IV.

CONTRATTO DI SOCIETA'

Contratto di società	108
--------------------------------	-----

Capo V.

M U T U O

Mutuo	108
-----------------	-----

Capo VI.

T R A N S A Z I O N E

SEZIONE 1. Elementi della transazione	110
SEZIONE 2. Effetti della transazione	110
SEZIONE 3. Nullità della transazione	111

TITOLO I.

CONTRATTI RELATIVI
AL GODIMENTO DELLE COSE

Capo I.

L O C A Z I O N E

SEZIONE 1. La locazione in generale

	Pagina
Elementi della locazione	111
Effetti della locazione	112
Cessazione della locazione e sublocazione	119
Fine della locazione	120
Morte o insolvenza del conduttore	120
SEZIONE 2. Affitto di fondi rustici	122

Capo II.

C O M O D A T O

Comodato	123
SEZIONE 1. Obbligazioni del comodante	123
SEZIONE 2. Obbligazioni del comodatario	124
SEZIONE 3. Estinzione del comodato	125

TITOLO III.

CONTRATTI RELATIVI
ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

SEZIONE 1. Contratto d'appalto	126
Obbligazioni dell'appaltatore	126
Obbligazioni del committente	128
Subappalto	128
Estinzione dell'appalto	129

Capo II.

CONTRATTO DI LAVORO

	Pagina
Contratto di lavoro	130

Capo III.

M A N D A T O

SEZIONE 1. Elementi del mandato	131
SEZIONE 2. Effetti del mandato	132
SEZIONE 3. Estinzione del mandato	134

Capo IV.

D E P O S I T O

Deposito	135
SEZIONE 1. Obbligazioni del depositario	135
SEZIONE 2. Obbligazioni del depositante	136

Capo V.

S E Q U E S T R O

Sequesto	137
--------------------	-----

TITOLO IV
CONTRATTI ALFATORI

Capo I.

GIOCO E SCOMMESSA

Gioco e scommessa	138
-----------------------------	-----

Capo II.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

	Pagina
Contratto di assicurazione	139

TITOLO V.
F I D E I U S S I O N E

Capo I.
ELEMENTI DELLA FIDEIUSSIONE

Elementi della fideiussione	140
---------------------------------------	-----

Capo II.
EFFETTI DELLA FIDEIUSSIONE

SEZIONE 1. Rapporti tra il fideiussore e il creditore	142
SEZIONE 2. Rapporto tra il fideiussore e il debitore	145

PARTE II.
D I R I T T I R E A L I

LIBRO III.
I PRINCIPALI DIRITTI REALI

TITOLO I.
DIRITTO DI PROPRIETA'

Capo I.
IL DIRITTO DI PROPRIETA' IN GENERERALE

SEZIONE 1. Contenuto del diritto	146
SEZIONE 2. Restrizioni del diritto di proprietà	147
SEZIONE 3. Comunione	
Norme regolatrici	150
Cessazione della comunione per effetto della divisione	152
Comunione forzosa	155

ERRATA CORRIGE AL CODICE CIVILE SOMALO

E R R A T A

C O R R I G E

Art. 147 riga 4 - arti		parti
» 161 » 5 - danneggiamento		danneggiato
» 191 » 2 - 714		625
» 234 » 6 - successi		successivo
» 374 » 1 - prescrizione		prescrivono
» 389 » 3 - aggiungere dopo la sua		«conformità non è contestata da alcuna delle parti; in caso»
» 392 » 4 - sentenza è accettata		sostanza è accertata
» 398 » 1 - aggiungere		«non» dopo il valore
» 398 » 5 - o il saldo		è il saldo
» 409 » 1 - deferito o riferito		deferito o riferito
» 417 » 9 - o so deteriora		o si deteriora
» 440 » 6 - ovitato		evitato
» 446 » 3 - aggiungere		«quest'ultimo» dopo la parola «informare»
» 491 » 4 - sia		sino
» 505 » 3 - O questi		E questi
» 527 » 2 - aggiungere		«può» dopo essa
» 533 » 7 - locatorio		locatario
» 549 » 1 - E prestazione		O prestazione
» 550 » 4 - , il locatore		. Il locatore
» 560 » 12 - fideiussione		fideiussore
» 565 » 2 - aggiungere		«non» dopo locazione
» 566 » 4 - aggiungere		«è» dopo disdetta

A.rt 592	» 2 - appartatura	appaltatura
» 610	» 2 - costituisce	costituire
» 627	» 1 - Il deposito è	Il depositario è
» 635	» 5 - tenere	temere
» 668	» 4 - aggiungere	«non» dopo fideiussore
» 675	» 4 - cancellare	«parte nel debito nonchè la rispettive quota nella»
» 711	» 6 - credito	creditori
» 738	» 3 - solo	suolo
» 750	» 6 - O tale	E tale
» 753	» 1 - proclamazione	prelazione
» 753	» 4 - aggiungere	«colui» dopo terzo
» 757	» 6 - clandestina	clandestinità
» 761	» 1 - di	in
» 765	» 8 - comunicato	cominciato
» 770	» 12 - possesso	possessore
» 772	» 1 - Il presunto	E' presunto
» 775	» 2 - titolare	titolare
» 782	» 4 - contro	entro
» 786	» 1 - aggiungere	«ha» dopo: frutti che
» 787	» 7 - aggiungere	«salvo che il proprietario non preferisce mantenerlo pagandolo» dopo originale
» 792	» 3-4 - successivo e questo	successivo se questo
» 799	» 6 - costituirlo	sostituirlo
» 800	» 2 - usufruttuario	usufrutto
» 824	» 5 - aggiungere	«che» dopo proprietà
» 841	» 4 - esecuzione	escussione
» 856	» 2 - sono	sino
» 880	» 8 - un	in
» 894	» 3 - massi	massimo

Art. 895	» 6 - coattiva	cattiva
» 902	» 11 - data	dato
» 931	» 3 - aggiungere	«che» dopo: tutto ciò
» 932	» 7 - aggiungere	«o perduti. L'albergatore può, se non è interamente pagato, opporsi» dopo rubati.
» 932	» 8 - lo scritto	cancellare tutto
» 937	LIBRO V - TITOLO I TRASCRIPTIONE	TRASCRIPTIONE
» 937	riga 4 - 943	938
» 944	» 2 - provata	privata

I N D I C E

CAPC III - Pag. 213 - MEZZI DI REALIZZAZIONE E DI GARANZIA DEI DIRITTI DEI CREDITARI

CAPO I - Pag. 222 - COSTITUZIONE DELL'IPOTECA

CAPO I - Pag. 222 - COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI ASSEGNAZIONE

CAPO I - Pag. 224 - FORMALITA' PER LA ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DELL'IPOTECA.
